

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. IV

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi degli imputati di reati diversi
dai delitti contro la vita

ABBATE Giovanni

CAPIZZI Benedetto

I RICORSI DEGLI IMPUTATI DI REATI DIVERSI DAI
DELITTI CONTRO LA VITA

Procedendosi, ora, all'esame delle doglianze dei ricorrenti imputati di reati diversi da quelli contro la vita, ovvero di quelle afferenti a capi diversi per alcuni ricorrenti la cui posizione è già stata superiormente esaminata limitatamente a reati di omicidio e di tentato omicidio, e connessi, si osserva quanto segue.

Le posizioni di:

ANSELMO VINCENZO, BIONDO SALVATORE, CONTORNO ANTONINO, DI MARCO SALVATORE, MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE, TRAPANI NICOLO', GRECO GIOVANNI e MANISCALCO SALVATORE, sono già state esaminate in precedenza, e lo stesso va detto della posizione di CONDORELLI DOMENICO deceduto nelle more.

Tali nominativi, pertanto, non compaiono nella trattazione che segue per ordine alfabetico.

Un rapido cenno di ricordo sarà fatto via via per le altre posizioni, già trattate anch'esse in via preliminare e non ricordate in questo punto.

ABBATE GIOVANNI (già definitivamente assolto dai

reati in materia di droga, di cui ai capi 13 e 22),
ricorrente in ordine alla condanna in grado di
appello per il reato ex art. 378 C.P., così
modificata l'originaria rubrica di cui ai capi 1 e
10 (reati associativi), dai quali era stato assolto
in primo grado per insufficienza di prove, ha
lamentato difetto di motivazione in ordine
all'affermazione di responsabilità, sotto vari
aspetti, e la violazione di legge per ritenuta
sussistenza del reato, pur nel difetto della
individuazione della persona o delle persone
("taluno") nel cui interesse l'aiuto sarebbe stato
prestato.

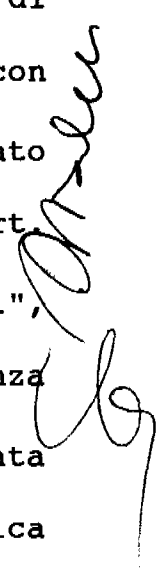
Nella discussione orale, il difensore ha
subordinatamente avanzato la richiesta di
declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione.

Ed è tale richiesta subordinata che deve essere
accolta posto che, in effetti, il reato ritenuto,
consumato - al più tardi - entro la data del
29.5.84, giorno dell'arresto dell'imputato, è
certamente estinto per tale causa dedotta, anche

computando il periodo massimo di sette anni e mezzo, scaduto il 29.11.91. Il superamento della causa estintiva infatti non è possibile dato che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 cpv. C.P.P. (1930), non risultando l'evidenza della prova liberatoria, attesa anche la controvertibilità dei motivi del ricorso.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per detto capo, per intervenuta prescrizione.

ABBATE MARIO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10, con assorbimento del primo nel secondo), ha lamentato difetto di motivazione e violazione di legge (art. 192 N.C.P.P.) in tema di valutazione dei "pentiti", deducendo, inoltre, la contrarietà della sentenza ad altra precedente, pienamente assolutoria, basata sulle stesse fonti accusatorie, e l'illogica svalutazione della dichiarazione del MARINO MANNOIA, che ne aveva escluso la qualità di uomo d'onore. Con ulteriori motivi, la stessa parte ha poi denunciato analoghi vizi per diniego delle



attenuanti generiche, sulla misura della pena, sulle ritenute aggravanti e per la mantenuta misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

Per le questioni diverse da quella concernente la legittimità della valutazione probatoria in concreto, è sufficiente il rinvio alla disamina generale effettuata da questa Corte Suprema nella parte iniziale della presente motivazione, e non occorrono qui ulteriori osservazioni per il difetto di deduzioni specifiche e particolari.

Nel resto si osserva che il giudice di secondo grado ha debitamente valutato, nel merito, la portata della sentenza assolutoria richiamata dalla parte (che fu per insufficienza di prove, in relazione ad un attentato dinamitardo contro il Commissariato di P.S. di Brancaccio, nel cui procedimento il ricorrente era stato coinvolto sulla base di una propalazione del CALZETTA), proprio da essa desumendo la prova concorrente del contesto criminoso in cui l'ABBATE ed ALFANO PAOLO - colà coimputato e separatamente presente anche in

Ma...

questo procedimento - erano attivamente impegnati. Se è da escludere, pertanto, che il secondo giudice sia caduto nella contraddizione denunciata dalla parte, altrettanto deve dirsi per la valutazione da lui data alle parole del MARINO MANNOIA, di cui ha circoscritto, seguendo il criterio generale, il significato all'esclusione di una affiliazione "ufficiale" con il mezzo dell'apposito rituale, da ciò non potendosi affatto inferire l'inesistenza di qualsiasi condotta associativa, invece configurabile in via di fatto e senza previa formalizzazione. E condotta siffatta è stata in effetti ravvisata, con valutazione ineccepibile, in alcuni comportamenti univoci (pagg. 2011 - 2013), tutti evidenziati dalle convergenti dichiarazioni di SINAGRA VINCENZO (il pentito) e del CALZETTA, che li riferirono come caduti sotto le proprie e dirette percezioni, e consistiti in assidue frequentazioni con membri della cosca di Corso dei Mille, nei cui abituali luoghi di ritrovo l'imputato era spesso presente, partecipando anche alla riunione in cui era stata suggellata la



fusione fra il gruppo degli SPADARO - PRESTIFILIPPO e quello degli ZANCA - TINNIRELLO; circostanza, quest'ultima, dallo inequivoco significato dimostrativo, in relazione all'ovvia riservatezza dell'incontro.

Pertanto, il ricorso deve essere interamente rigettato.

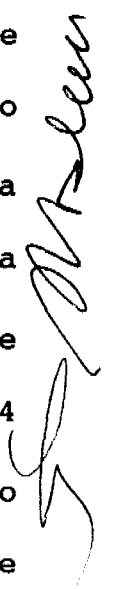
ABBENANTE MICHELE, condannato in primo grado per tutti i reati ascritti (capi 17, 40, 42 e 43, concernenti i primi tre reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di compravendita di stupefacenti, ed il quarto il reato di esportazione illegale di valuta, ai sensi dell'art. 1 D.L. 4.3.76 nr. 31), statuizione interamente confermata in grado di appello, con aumento di pena, ha lamentato (con una doppia serie di motivi) difetto di motivazione sulla ritenuta qualità di associato, i fatti episodi accertati a suo carico provandone, al più, la qualità di semplice "corriere" nel trasporto di droga, oltreché sulla aggravante dell'ingente quantità, sull'aumento di pena per la continuazione, sul



diniego della continuazione rispetto a fatti separatamente giudicati, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mantenuta misura di sicurezza.

Per quanto non vi sia stata una espressa eccezione nei motivi del ricorso, questa Corte Suprema deve prendere atto, innanzitutto, dell'intervenuta depenalizzazione dell'addebito concernente l'infrazione valutaria (capo 43), in forza della legge 21.10.88 nr. 455.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata nel capo senza rinvio, perché il fatto non è più preveduto come reato. Va quindi eliminata la relativa pena che, nel contesto di quella maggiore inflitta a titolo di continuazione rispetto al reato-base di cui agli artt. 71 - 74 legge 685/75, senza specificazioni del singolo aumento per ogni reato concorrente, può essere determinata in anni uno di reclusione ed in Lit. 10.000.000 di multa. Deve essere, poi, disposta la trasmissione degli atti, relativi al capo, allo Ufficio italiano dei cambi, per quanto di



competenza.

Nel resto il ricorso è infondato.

Quanto al punto della ritenuta responsabilità anche per il reato associativo, la Corte di Palermo ha utilizzato una serie di elementi, la cui consistenza, peraltro, non è stata oggetto di censura. Da essi ha desunto non soltanto la pluralità dei viaggi compiuti dall'imputato in Thailandia per prelevarvi grossi quantitativi di droga (ed al termine di uno di essi fu bloccato all'aeroporto di Roma-Fiumicino, con un carico di quasi 10 kg. di eroina), evidentemente per conto di una agguerrita organizzazione operante in Sicilia (quella facente capo al RICCOBONO ed al MUTOLO, secondo le riscontrate affermazioni del fornitore KOH BAK KIN), ma l'inserimento suo in tale contesto, tra l'altro comprovato dai contatti con altri membri del sodalizio (PALESTRINI FIORAVANTE e LA MOLINARA GUERINO), denotanti una comunanza di intenti, facilmente identificabile nell'affectio societatis.

Si tratta, dunque, di una valutazione complessiva

che, sulla base di plurimi e concordanti dati di fatto, ne ha estratto il vero e reale significato, con metodo logico-deduttivo assistito dalla qualità e dalla quantità dei comportamenti specifici, ricondotti ragionevolmente ad unica ragione determinatrice, quale lo stabile vincolo associativo. Del resto, questo tipo d'indagine è abituale, per non dire indispensabile, in materia di reati associativi, dovendosi supplire al difetto pressoché sistematico di prova documentale o altrimenti rappresentativa, con argomenti tratti da fatti concludenti. La diversa opzione caldeggiata dal ricorrente si propone, al più, come alternativa visione del merito inaccoglibile in questa sede e non adducante vizio logico a carico di quella censurata.

Quanto alle censure subordinate, esse vanno egualmente rigettate, postoché l'aggravante della ingente quantità, ai sensi dell'art. 74 legge 685/75, è stata correttamente basata non soltanto sull'effettivo quantitativo di droga (di per sé assai rilevante, trattandosi di materiale allo

57/10/1977

stato puro) sequestrato nella precitata occasione presso l'aeroporto romano, ma altresì su quelle altre partite definite "cospicue" dallo stesso fornitore, introdotte in Italia con lo stesso mezzo, e già contestate all'imputato, per ogni possibile risvolto penale, anche attraverso gli interrogatori. In relazione, poi, al diniego delle attenuanti, la giustificazione motiva - come da valutazione generale - è in re ipsa, nello stesso ruolo attribuito all'imputato, con ogni implicazione negativa connessa, e nell'inesistenza implicita di note meritorie, di cui lo stesso ricorrente non ha fatto alcuna allegazione, del resto non agevole. Anche la misura di sicurezza è stata debitamente motivata con richiamo all'evidente pericolosità e quindi, con riferimento chiaro a tutti gli elementi messi in evidenza nella ricostruzione del fatto e del ruolo dell'imputato. Sulla continuazione interna, basterà rilevare, poi, che l'aumento complessivo è stato contenuto in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed in Lit. 30.000.000 di multa, tenendosi conto sia della sanzione correlata

al reato associativo, che delle pene corrispondenti agli altri fatti di importazione e acquisto di stupefacenti, che furono numerosi, dovendosi computare anche quelli contestati nel capo 40. Trattasi, in definitiva, di un aumento sulla pena base di anni 10 e mesi 6 e di Lit. 90.000.000 rispettivamente, non dissimile da quello già determinato in primo grado, ancorché su base di minore entità.

Per quanto riguarda, poi, il preteso difetto di motivazione circa l'istanza volta alla applicazione dello stesso istituto della continuazione rispetto ai reati di cui in separata sentenza, (continuazione esterna), è da rilevare che il silenzio mantenuto dalla Corte territoriale è del tutto giustificato dalla assoluta genericità con la quale la stessa richiesta, di fatto priva di qualsiasi motivazione specifica, era stata introdotta nei motivi di appello.

ADELFINO FRANCESCO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10), ha formulato delle critiche di indole generale sulla

valutazione dei "pentiti" e sulla attendibilità loro attribuita, e denunciato difetto di motivazione sul diniego delle generiche e sulla misura della pena. In sede di discussione orale la difesa ha anche dedotto la carenza di motivazione sulla protrazione del vincolo associativo dopo la data del 29.9.82.

Con il necessario rinvio integrativo alle considerazioni già formulate da questa Corte regolatrice sui temi introdotti nel ricorso, anche per i profili subordinati, va rilevato che la responsabilità del ricorrente è stata ampiamente argomentata dai giudici del merito, sia con il richiamo a una definitiva sentenza di condanna per reati riguardanti gli stupefacenti (nel procedimento c.d. di "nonna eroina"), sia sulla base delle convergenti indicazioni provenienti da autonome fonti probatorie (il CONTORNO, CONIGLIO SALVATORE, ANSELMO SALVATORE, il CALDERONE, il MARINO MANNOIA), non soltanto coincidenti nella definizione dell'importante ruolo rivestito dal ricorrente nella famiglia di Villagrazia (tra

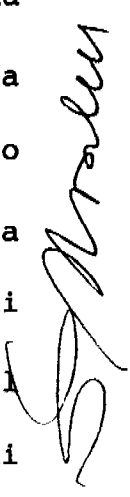
l'altro, scampò al noto "blitz" omonimo, per puro caso), ma ricche di particolari sulla attività associativa da lui svolta (pagg. 2020 - 2022). La sentenza impugnata ha potuto parlare di "clamorosa convergenza" delle acquisizioni probatorie, concludendo una valutazione di merito, i cui fondamenti, peraltro, non sono stati aggrediti nel ricorso, se non sul piano dei principi con tesi già in via generale ritenute infondate da questa Corte.

Separatamente, si è anche provveduto alla eliminazione di parte della pena, per esclusa applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65 nr. 575. E la sentenza impugnata, come si è già detto all'inizio, va quindi annullata senza rinvio limitatamente a questo punto, fermo il rigetto integrale del ricorso dell'imputato.

Quanto alla censura introdotta tardivamente (nella discussione orale), è appena il caso di osservare, (a parte un legittimo dubbio sulla sua ammissibilità), che non emerge dalle carte né è stata dedotta una situazione qualsiasi atta

quantomeno a far ritenere come possibile l'ipotesi di una cessazione del vincolo associativo anteriormente alla data indicata. Pertanto, non è ravvisabile una carenza di motivazione a carico della sentenza impugnata, non soltanto per il difetto di uno specifico stimolo critico dell'interessato (non ne figura tra i motivi di appello), ma per l'inesistenza di circostanze altrimenti obbliganti il secondo giudice ad un espresso esame sul punto.

ADELFO GIOVANNI, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10) ha dedotto, con motivi principali ed aggiunti, la nullità della sentenza impugnata per omesso interrogatorio nel dibattimento d'appello, la violazione dell'art. 90 C.P.P. (1930), assumendo di essere stato già giudicato per gli stessi fatti nel c.d. "processo di nonna eroina", ed il difetto di motivazione sui criteri di valutazione dei "pentiti" e sull'attendibilità loro attribuita, malgrado il difetto di riscontri esterni, e le inverosimiglianze o le insufficienze intrinseche;



nonché, infine, il difetto di motivazione sul diniego di continuazione tra il reato ritenuto ed i fatti giudicati sul procedimento sopraindicato.

Il ricorso è infondato.

Quanto all'eccezione di nullità della sentenza di secondo grado, per omesso interrogatorio, risulta che l'imputato, sino a quel momento latitante, fu tratto in arresto il 3.3.90, per essere poi condotto nel dibattimento d'appello allora già in corso. Non è dato accertare se effettivamente se ne omettesse, poi, l'interrogatorio, che sarebbe certamente stato espletato, comunque, ove l'interessato l'avesse sollecitato, anche ai sensi dell'art. 468 III dell'abrogato C.P.P., avendone piena facoltà, o avesse reso similari dichiarazioni a discolta. Ora, se l'omissione dell'interrogatorio in fase istruttoria, quale previsto nella precedente disciplina processuale, dava luogo, per giurisprudenza consolidata, a una nullità di ordine generale ex art. 185 primo comma nr. 3, la stessa omissione, se riferita all'interrogatorio dibattimentale, concretava soltanto nullità



relativa e sanabile, ed in effetti sanata, nel caso specifico, ai sensi dell'art. 471 dello stesso codice (cfr. Sez. un. 16.11.63, Temporalis, ed altre conformi successive).

Relativamente all'eccezione di improcedibilità, introdotta ex novo nel ricorso (e non, difatti, nei motivi di appello), va esclusa, conseguentemente, ogni ipotesi di carente motivazione a carico dell'impugnata sentenza.

Comunque, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e qui, conseguentemente, esaminandosene il fondamento dedotto (escluse valutazioni di merito), si osserva che nel procedimento definito l'ADELFO fu condannato esclusivamente per reati in materia stupefacenti (cfr. pag. 2026 della sentenza impugnata) e perciò per fatti bensì collegati a quelli oggetto del presente procedimento, e sostanzialmente provati dalle stesse fonti accusatrici, ma ontologicamente diversi. Essi concernevano, appunto, il traffico di droghe, mentre qui si tratta di un distinto vincolo



associativo in seno a un sodalizio di tipo mafioso, oltretutto difforme anche per la composizione personale. Semmai avrebbe potuto avere ingresso la questione della continuazione fra i diversi gruppi di reati, ma la doglianza relativa risulta anch'essa promossa ex novo in questa sede, e non introdotta fra i motivi di appello, come sarebbe stato necessario per censurare sul punto la sentenza di primo grado, che detta continuazione non aveva ravvisato.

Ne consegue la sua inammissibilità.

Quanto alle doglianze sulla ritenuta responsabilità, la situazione probatoria e quella motivazionale che le concerne sono molto simili a quelle, sopra esaminate, relative al cugino ADELFINO FRANCESCO. Per entrambi, difatti, esiste il precedente giudicato di cui si è parlato, che restringe, è vero, la colpevolezza ai reati (anche quello associativo) riguardanti gli stupefacenti, ma costituisce pur sempre un credibile, anche se non vincolante, antefatto probatorio. Ed esiste, soprattutto, quel cumulo di dichiarazioni

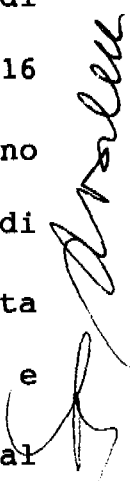
Adelfino

accusatorie, incrociate e coincidenti, alla cui stregua è stato agevole collocare il ricorrente, come si è fatto per il congiunto, in un ruolo preminente della "famiglia" di Villagrazia, anche qui riscontrando una convergenza "clamorosa" di risultanze provenienti da fonti diverse ed autonome. Anche in tal caso, dunque, la Corte di Palermo ha correttamente applicato i criteri di valutazione enunciati in via generale, e riscontrati esatti al vaglio di questo giudice di legittimità. Le contestazioni promosse dal ricorrente nel merito dell'attendibilità ravvisata non esulano dalla sfera della valutazione in fatto, cui si è opposta quella ragionevolmente motivata dal giudice competente.

ADELFINO MARIO, condannato in appello per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, con riforma della sentenza di assoluzione dai capi 1 e 10, pronunciata in primo grado, ha proposto separati motivi principali, deducendo la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. ed il difetto di motivazione sia sulla attendibilità ritenuta

dell'accusatore CONTORNO (contrastato dalla falsa accusa formulata in ordine alla partecipazione del ricorrente al quadruplice omicidio di TERESI GIROLAMO, dei due FEDERICO e del DI FRANCO, e che sarebbe sfuggita all'attenzione della Corte territoriale), sia sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma quinto dell'art. 416 C.P.. Con un motivo aggiunto ha censurato la qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso, anziché semplice per delinquere.

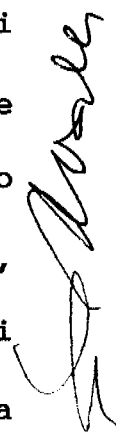
Orbene, premesso che il motivo aggiunto è di manifesta infondatezza, dal momento che la condanna è stata pronunciata proprio per il reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 C.P., si osserva che le altre censure non hanno fondamento per quanto concerne la denuncia di violazione dei principi discendenti dalla succitata norma processuale, come si è visto in precedenza, e non lo hanno neppure nella parte relativa al difetto di motivazione sulla attendibilità del CONTORNO, perché eventuali. Il fatto che la Corte di merito, a riguardo della posizione in esame, non



si sia soffermata specificamente sui punti indicati nelle censure non assurge a vizio rilevante poiché il discorso svolto sul caso singolo deve essere collegato all'esame che, in altra parte della sentenza, il secondo giudice ha espressamente dedicato al collaborante, e nel cui ambito sono state esposte le ragioni di affidabilità e, nel contempo, di perplessità insite nelle variegate notizie da lui rese su una cospicua mole di argomenti, non sempre rispondenti al vero. Ed in effetti, come è dimostrato dalla tessitura complessiva della sentenza impugnata, spesse volte il giudice del merito ha sottoposto a critiche serrate le deposizioni dei pentiti e non raramente le ha svalorizzate in un numero rilevante di casi. Ne è derivato che la sentenza impugnata, come si è ripetutamente visto nella parte dedicata da questa Corte di legittimità alle questioni generali, ha indicato di volersi attenere al criterio guida della utilizzabilità di tali rivelazioni solo se confortate da altri elementi, desumibili dall'intero contesto delle risultanze acquisite,

S. M. Allen

con esclusione della affidabilità assoluta o preconcetta. Il fatto, dunque, che nella motivazione dedicata alla posizione personale "de qua" la Corte d'Appello abbia omissis l'esplicita menzione della falsità oggettiva dell'accusa mossa dal CONTORNO circa quel quadruplice omicidio, non può significare pretermissione di questo o quel dato scagionante di decisiva importanza, appunto perché la credibilità della fonte è stata pur sempre confinata, in via generale, nei limiti ricordati; tanto che il giudice del merito si è affrettato a fare menzione degli elementi di riscontro, consistiti non soltanto nelle ricognizioni fotografiche espletate dallo stesso CONTORNO e dal CALDERONE (risultanze, beninteso, deponenti limitatamente all'esclusione di possibili errori di persona, ed al più nel senso della contiguità dell'effigiato all'ambiente mafioso, specie per il riconoscimento espletato dal secondo), ma anche, e conclusivamente, nelle asseveranti dichiarazioni del MARINO MANNOIA, che ricompre l'imputato tra gli affiliati alla



famiglia di Villagrazia, al pari degli altri ADELFO, peraltro imparentati tra di loro. Per di più, di questo collaborante più volte è stata sottolineata l'informazione aggiornata sui componenti delle varie cosche.

Nel prudente apprezzamento della Corte del merito, pertanto, è prevalso il convincimento basato sulla concordanza di una pluralità di elementi diversi, la cui contestuale considerazione ha portato altresì all'esclusione della ipotesi associativa di tipo mafioso, ritenendosi - con valutazione di merito altrettanto insindacabile - che la partecipazione dell'imputato fosse cessata anteriormente al settembre 1982.

In relazione, poi, all'aggravante precitata, ha avuto buon gioco la Corte del merito quando ha ritenuto stimarne "intuitiva" la derivazione della prova dall'insieme degli atti processuali. Basta fare riferimento al capo di imputazione per avere la conferma dell'assunto, certamente non abbisognevole di ulteriori illustrazioni.

Il ricorso deve essere, pertanto, interamente

rigettato.

ADELFO SALVATORE (padre di ADELFO MARIO), assolto in primo grado, oltrech  da altri reati, altres  da quelli di cui ai capi 1 e 10,   stato condannato in appello per il reato di associazione di tipo mafioso di cui allo stesso capo 10 (ivi assorbito il capo 1). Ha proposto ricorso con una doppia serie di motivi, cui   stato dato seguito anche con un motivo aggiunto. Sono stati dedotti, secondo uno schema comune - come si   visto - a molti ricorrenti, la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., sotto il profilo del credito accordato ai propalanti senza riscontri (attribuendosi alla Corte di merito l'enunciata pretesa di poterne prescindere) e il difetto di motivazione per l'affermata sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., per l'omessa concessione delle attenuanti generiche, per la misura della pene, ed, infine, sulla qualificazione dell'associazione come mafiosa, anzich  come semplice per delinquere.

Il ricorso non ha fondamento. La sua intelaiatura

non si discosta da quella propria delle doglianze, sopra esaminate e reiette, degli altri ADELFO, tutti militanti in una stessa "famiglia". Ed invero non sono state esposte, nel caso presente, censure di particolare tenore, che inducano a considerazioni specifiche, diverse e più favorevoli di quelle già formulate, cui è sufficiente il rinvio. Il rinvio naturalmente è estensibile alle parti generali in cui questa Corte di legittimità ha dimostrato - sul piano astratto - l'infondatezza dello schema generale delle censure in tema di valutazione dei collaboranti.

Nel concreto, la Corte territoriale ha preso le mosse dalla sentenza di primo grado che, pur giudicando affidabile l'accusa del CONTORNO (particolareggiata sino al punto di fornire e indicare l'esatta ubicazione della casa dell'incolpato), l'aveva ritenuta insufficiente per la condanna, in quanto isolata e non sorretta da riscontri estrinseci. Ed ha constatato la sopravvenienza di un altro ed autonomo elemento probante, costituito dalla dichiarazione di MARINO

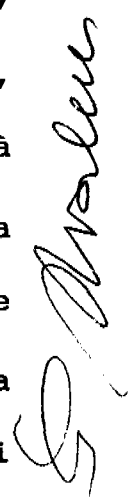
MANNOIA, indicante nell'imputato un affiliato alla "famiglia" di Villagrazia.

Pertanto, il secondo giudice ha ritenuto colmata la lacuna che aveva diversamente orientato quello di primo grado, prendendo atto della convergenza delle fonti ed implicitamente richiamando, a corredo, le osservazioni altrove formulate in ordine alla ritenuta autonomia ed attendibilità della nuova fonte. Ed a tale proposito è appena il caso di aggiungere, in via generale, che la stessa Corte di secondo grado ha ricordato la necessità di raccordare le motivazioni inerenti a ciascun imputato, a quelle fatte nella sede degli specifici esami dei profili di attendibilità dei vari collaboranti, e ciò per evitare inutili ripetizioni. Perciò non possono essere considerati affetti da difetto di motivazione i richiami che, per le singole posizioni, sono stati fatti alle voci propalatorie, senza ulteriori approfondimenti. La regola ovviamente non vale per i punti ove siano affiorate particolari esigenze di esame specifico, in relazione ai contorni di fatto, proprie di

El Malleu

talune situazioni, ma allora occorre una espressa illustrazione nei motivi di ricorso che nel caso invece è mancata.

Anche le censure subordinate, egualmente mantenute sul piano teorico, vanno disattese alla stregua dei rilievi generali sopra indicati; ed altrettanto deve dirsi quanto alla doglianza aggiunta, concernente la qualificazione dell'associazione, in relazione al tempo della condotta ascritta. E' pur vero che, al riguardo, non emerge nella sentenza impugnata una pertinente ed esplicita motivazione, ma è anche vero che la fattispecie - a differenza, per esempio, di quelle concernente ADELFO MARIO, sopra esaminata - non presentava particolarità alcuna che lasciasse sospettare fondatamente una interruzione del vincolo associativo anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina sostanziale. Tornavano pertanto applicabili i concetti generali posti in materia dalla stessa Corte del merito, con efficacia reiterativa e integrativa del discorso condotto per le singole posizioni. Sicché non può dirsi sussistito



l'adombrato difetto di motivazione e d'altra parte la correttezza di quei concetti è stata riscontrata, come si è visto, da questa Corte di Cassazione. In definitiva, è lecito concludere che, ove un esame specifico fosse stato (inutilmente) rinnovato, l'esito non sarebbe stato diverso.

Il ricorso deve essere rigettato per intero.

AGATE MARIANO, condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, in continuazione rispetto ai fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.7.83 (irrevocabile il 28.11.85), nel c.d. "processo MAFARA", ha, con elaborati motivi - nei quali sono anche riprodotti per sintesi i principali passaggi della impugnata sentenza, e le contrapposte tesi di fondo sostenute dalla difesa - lamentato la violazione di legge per due essenziali aspetti: la configurazione del reato associativo mafioso anche in un atteggiamento di semplice adesione al sodalizio, vista nella fase statica e senza apporto di effettivo contributo anche minimo, al raggiungimento degli scopi propri dell'associazione; ed il criterio giuridico,

Adelen
SC

asseritamente errato, seguito nella valutazione dei c.d. collaboranti, con il corollario della ritenuta sufficienza probatoria di più dichiarazioni coincidenti, sebbene sprovviste di autonomi riscontri. In concreto, la parte ha poi lamentato travisamenti del fatto e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle due fonti propalatorie (il MARINO MANNOIA e tale SAIA ANTONINO), sulla cui scorta è stata ritenuta la sussistenza di fatti successivi e diversi rispetto a quelli oggetto del precedente giudicato, deducendone la carenza probatoria assoluta, di talché il giudice di appello avrebbe dovuto fare soltanto applicazione dell'art. 90 C.P.P. (1930). Analogo vizio, infine, è stato dedotto in ordine alla misura stabilita dell'aumento di pena per la continuazione.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che, in parziale accoglimento dei motivi di appello, la Corte territoriale ha riconosciuto che la condotta criminosa ascritta all'AGATE (ritenuto capo del sodalizio mafioso

Spencer

della zona di Mazara del Vallo) nel presente procedimento, secondo le rubriche dei capi di imputazione succitate, è rimasta coperta dal giudicato menzionato, almeno sino alla data della sentenza di I grado, sia per i reati in materia di stupefacenti, che per la associazione di tipo mafioso. E si è posta conseguentemente il problema se siano sussistite condotte successive, suscettibili di autonoma rilevanza, dando risposta positiva sulla base di un triplice dato probatorio: l'acquisita dichiarazione del SAIA, secondo cui nell'anno 1983 era stato inviato a Mazara del Vallo un incaricato di un gruppo torinese per l'acquisto di eroina presso una organizzazione locale facente capo a certo "zu Marianu" (poi identificato nell'imputato AGATE), che aveva provveduto, difatti, alla vendita di un certo quantitativo; la dichiarazione del MARINO MANNOIA, che aveva descritto con ampiezza di particolari la posizione di preminenza occupata in carcere dall'imputato (detenuto nell'ambito del predetto "processo MAFARA"), a seguito della sistemazione degli

SPM

assetti mafiosi ivi presenti, l'esito degli accertamenti praticati dai carabinieri presso alcuni istituti carcerari, nei quali l'AGATE era stato ristretto, che avevano posto in luce le condizioni di assoluto favoritismo di cui il detenuto aveva beneficiato, evidentemente con la complicità di personale di custodia, tra l'altro ricevendo le visite di persone estranee alla sua cerchia familiare, anche di pregiudicati sospetti di appartenenza a sodalizi mafiosi, di vari indiziati mafiosi e di un affiliato al "clan dei catanesi", cui egli era collegato.

Procedendo a un confronto incrociato tra queste emergenze eterogenee, la Corte d'Appello ne ha desunto, con motivato apprezzamento, la prova della protrazione del vincolo preesistente, e già giudizialmente riconosciuto, con inevitabili riflessi quanto ai reati in materia di droga.

In presenza di situazioni di fatto così accertate, non hanno pregio le censure formulate, sul piano teorico, in ordine ai requisiti di configurabilità del reato associativo di tipo mafioso, postoché, in

ogni caso la posizione eminente ravvisata a carico dell'AGATE le renderebbe sterili ed inapplicabili nel caso concreto, in cui, con innegabile evidenza, la condotta tipica ha trovato pieno riscontro.

Quanto alla corretta applicazione della norma di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P., premesso il doveroso rinvio alle considerazioni precedentemente svolte da questa Corte di legittimità in via generale, è del tutto chiaro che il riscontro richiesto è stato individuato proprio nell'esito delle indagini dei carabinieri, coincidente, nelle linee fondamentali, con il contenuto delle dichiarazioni dei due collaboranti.

Per il vero, il ricorrente non ha mancato di sottoporre ad accanite confutazioni il merito di tali propalazioni, denunciando l'imprecisione o la falsità del SAIA, che avrebbe narrato un episodio accaduto, invece, quando il ricorrente era già detenuto, e quella del MARINO MANNOIA, circa taluni particolari del riferito comportamento carcerario ed in ordine ad un tale suo colloquio con BAGARELLA LEOLUCA nel carcere di Spoleto, ove, in realtà, non

fece mai ritorno dopo il trasferimento a Palermo.

Ma trattasi di doglianza afferenti al merito (a proposito del SAIA, ad esempio, la Corte d'Appello ha anche ritenuto verosimile che l'emissario del gruppo torinese contattasse persona diversa dall'AGATE, ma facente parte dell'organizzazione da lui ancora diretta, data la libertà concessagli anche nello stato di restrizione), che non possono compromettere la legittimità della diversa valutazione che, con insindacabile convincimento, la Corte stessa ha tratto dalle fonti processuali, potentemente sorrette dal dato univoco ufficiale (gli accertamenti surricordati), sul quale, difatti, il ricorrente ha sostanzialmente taciuto, limitandosi a denunciarne, ma in modo generico, l'irrilevanza.

Quanto al MARINO MANNOIA, eventuali imprecisioni su una circostanza marginale, quale quella ostentata, neppure menzionata esplicitamente nella sentenza, non ne compromette la validità di fonte accusatoria che, nelle restanti affermazioni, si è perfettamente integrata con le altre risultanze, e

non è stata oggetto di avverse controdeduzioni.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento (salva la riduzione di pena, separatamente disposta, per l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65).

E tanto va detto anche per quanto concerne la misura della pena stabilita in aumento di quella inflitta con la sentenza passata in giudicato, avendo il giudice del merito indicato i parametri di riferimento nella personalità dell'imputato (mafioso di notevole spessore e di pericolosità evidente) e nella gravità dei fatti accertati (pag. 2043).

ALBERTI GERLANDO fu Giovanni (cl. 1927), condannato in appello per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, ivi assorbito il capo 1, relativo al reato di cui all'art. 416 stesso Codice, per il quale soltanto era stato condannato in primo grado, ha dedotto - unitamente a motivi di comune interesse concernenti la pretesa nullità degli atti istruttori per violazione del principio di monocraticità del G.I., la nullità dell'ordinanza

di rinvio a giudizio per omesso ed irregolare deposito degli atti istruttori sotto vari profili, e la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., il difetto di motivazione sia sulla responsabilità per protrazione del vincolo associativo dopo il 29.9.82, gli elementi probatori utilizzati attenendo a un periodo anteriore, sia sulla sussistenza delle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena e sul mantenimento della misura di sicurezza.

Premesso che separatamente si è provveduto alla eliminazione della parte di pena relativa alla esclusa aggravante ex art. 7 legge 575/65, donde l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata su questo limitato punto, già disposto per tutti i casi simili all'inizio, il ricorso deve essere rigettato.

Ed infatti, sulle questioni di indole generale e comune (concernenti ogni profilo del ricorso, salvo il denunciato difetto di motivazione sulla responsabilità e del mantenimento del vincolo), si rimanda alle considerazioni apposite svolte

all'inizio.

Per quanto riguarda poi le censure alla motivazione, si osserva che la Corte territoriale, condividendo il contenuto della sentenza di primo grado in ordine alla militanza mafiosa dell'ALBERTI, in un ruolo eminente, ha fatto risalire le origini della sua associazione a un periodo addirittura anteriore all'anno 1970, allorché l'imputato era stato colto, in Milano, in compagnia di personaggi mafiosi di grosso spessore, quali BADALAMENTI GAETANO e CALDERONE GIUSEPPE.

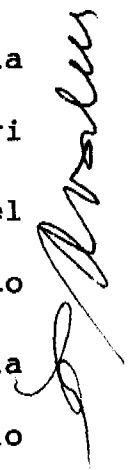
Ulteriori ed autonome fonti propalatorie (VITALE, DI CRISTINA, BUSCETTA, CONTORNO, CONIGLIO ed altri) hanno fornito copiose e sconvolgenti notizie sulla attività criminale dell'ALBERTI (pagg. 2049 - 2053), confermate nel dibattimento d'appello dalle concordanti notizie data dal CALDERONE e dal MARINO MANNOIA.

Ne è derivato un complesso imponente di informazioni incrociate, alla cui stregua il giudizio di appartenenza alla consorterìa mafiosa è rimasto saldamente motivato.

Sicché il vero problema sul quale, ora, incide il ricorso è se l'imputato, tratto in arresto prima del settembre 1982, mantenesse il vincolo di appartenenza alla cosca anche in periodo posteriore.

La Corte di primo grado non aveva, per il vero, dedicato attenzione particolare alla fattispecie, per la parte qui ora in esame, supponendo, con criterio assoluto di valenza generale, che l'intervenuta detenzione fosse comunque causa interruttiva del rapporto.

Rifiutata correttamente questa non esatta presa di posizione, il giudica di appello ha rimesso la soluzione del problema all'esame delle particolari modalità in cui si era svolta la detenzione del ricorrente e, quindi, ha argomentatamente desunto la protrazione del vincolo associativo dalla posizione e dagli atteggiamenti assunti dallo imputato in regime detentivo implicanti sicure valenze rappresentative di un alto e riconosciuto prestigio nei confronti di altri detenuti. Si è soffermata così, come già detto, sulle pratiche



"rituali" di affiliazione di altri detenuti di evidente significato nella liturgia mafiosa nonché sulle "presentazioni", che risultavano fatte al ricorrente stesso di altri appartenenti all'organizzazione, ristretti nello stesso carcere. In tal senso, sono state richiamate plurime fonti, di concordante tenore e reciprocamente riscontrate, tra le quali, ancora una volta, hanno fatto spicco le rivelazioni del MARINO MANNOIA che, nel descrivere il perdurante rapporto di affiliazione dell'imputato (riferito, implicitamente, anche a periodi relativamente recenti, dato l'aggiornamento della fonte) ha narrato che nella cella dell'ALBERTI era addirittura avvenuta l'affiliazione "ufficiale" di alcuni degli esecutori materiali dell'omicidio, in carcere, di MARCHESE PIETRO.

E' pur vero che la sentenza non ha indicato espressamente date e periodi di riferimento delle condotte esaminate, nelle quali ha, appunto, ravvisato gli estremi della continuazione del rapporto di affiliazione. Ma è altrettanto vero che

Handwritten signature

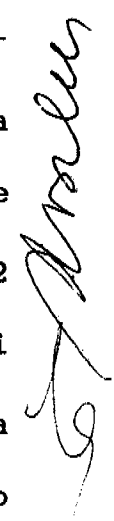
neppure il ricorrente, nei motivi personalmente redatti (cartella 4), ha indicato dati temporali definiti, a sostegno dell'esposto assunto, mentre nei motivi redatti dal difensore (cartella 37), la questione non è stata neppure proposta.

Trattasi, naturalmente, di accertamento di fatto - sia pure con riflessi evidenti in punto di qualificazione giuridica - che, a ben vedere, la Corte territoriale ha implicitamente risolto nel senso della perduranza del vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, facendo leva anche sugli aggiornamenti forniti dal MARINO MANNOIA, relativi ad episodi recenti, rispetto al dibattimento d'appello (pag. 2052) e sulla molteplicità delle condotte, presumibilmente connotate dalla persistenza nel tempo, sicché logica appare l'esposta conclusione che esse travalicassero la data in parola, anche perché la detenzione dell'imputato era iniziata non molto tempo prima.

D'altronde, è utile notare che il vero tema affrontato dal secondo giudice era se la intervenuta detenzione avesse o no risolto

l'affiliazione pregressa. Una volta data risposta negativa, nei termini surricordati, era - ed è - scarsamente rilevante accertare se gli episodi segnalati avessero o no superato la soglia temporale anzidetta, una volta dimostrata, appunto, la permanenza del vincolo anche in stato detentivo, con quant'altro ragionevolmente supponibile in ordine all'ulteriore decorso.

ALBERTI GERLANDO fu Santo, cl. 1947 è stato assolto in grado d'appello dai reati di cui ai capi 1 e 10, mentre ne è stata confermata la colpevolezza per quelli di cui ai capi 13 e 22, con l'aggravante, quanto al primo, di cui all'art. 75 comma quinto, legge 685/75. Ha proposto ricorso, lamentando - oltreché la nullità degli atti istruttori e della sentenza, per le stesse ragioni sostenute dall'omonimo zio - la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., circa i criteri di valutazione dei pentiti, ed il difetto di motivazione sulla valutazione in concreto di tali fonti, aggiungendo ulteriori censure in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, alla misura della



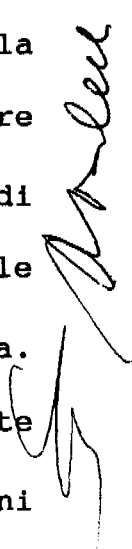
pena, a quella dell'aumento per la continuazione, al diniego delle attenuanti generiche e di quelle ex art. 114 C.P. ed alla applicazione della misura di sicurezza. Il tutto sub specie di difetto di motivazione.

Anche in questo caso, la quasi totalità delle censure attiene - senza enunciazione di note soggettive particolari - a temi sui quali questa Corte regolatrice ha già espresso le proprie valutazioni: e qui basti notare, in aggiunta, che la pena è stata irrogata partendo dal minimo edittale e con l'aumento per la continuazione adeguato alla consistenza dei fatti, senza applicazione della misura di sicurezza, data l'assoluzione dai reati associativi per delinquere e di tipo mafioso.

Resta il solo e vero problema della legittimità della valutazione in concreto delle fonti propalatorie, sulla cui base si è ritenuto di confermare la responsabilità per i reati in materia di stupefacenti. E le critiche al riguardo formulate dalla parte ricorrente altro non sono che

la reiterazione di quelle già introdotte nei motivi di appello riguardo ai due collaboranti (FRAGOMENI ARMANDO ed il già nominato ANSELMO VINCENZO), le cui dichiarazioni erano difatti aggredite sotto vari profili, tendenti alla dimostrazione della inconsistenza e della falsità dei relativi contenuti.

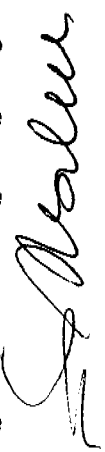
In particolare, si era vigorosamente posta in dubbio l'attendibilità del FRAGOMENI non soltanto sotto l'aspetto intrinseco (essendo stato egli incriminato, in altra occasione, per reato di estorsione, consistito in minaccia di false rivelazioni a carico di taluno), ma per la denunciata infondatezza del riferito fatto di avere contattato in Sicilia, per conto di un gruppo di trafficanti torinesi, l'ALBERTI (presentatosi quale TONY GERLANDI), allo scopo di rifornirsi di droga. Ed altrettanto si era fatto relativamente all'ANSELMO, che aveva reso dichiarazioni similmente gravi, accusando l'imputato di avere avuto contatti con il gruppo di trafficanti, nel quale egli stesso militava, ed aggiungendo di



averlo visto più volte effettuare scambi di droga con altre persone dedite allo stesso commercio, fornendo del tutto dettagliati particolari.

Orbene, del rigetto delle censure così promosse il giudice dell'appello ha dato esauriente e ragionevole motivazione (pagg. 2059 - 2061).

Innanzitutto, è stato stabilito, sulla base di una ricognizione fotografica espletata dal FRAGOMENI e delle conformi indicazioni del MARINO MANNOIA, che la persona indicata dal collaborante si identifica proprio nell'imputato, uso a presentarsi con il nome di Tony (o Tonino, secondo MARINO MANNOIA), circostanze già riscontranti, per questa parte, lo assunto accusatorio. Si è pure accertato che l'ALBERTI e tale PROCIDA SALVATORE, (che, a dire del FRAGOMENI, era presente all'incontro narrato, rivolgendosi al primo con l'appellativo di "Cugino") sono effettivamente cugini ed anche questo dato, non conoscibile dalla fonte per altra via, almeno a quanto risulta, è stato eretto a fondamento della sua credibilità. Ulteriori riscontri ottenuti in ordine al riferito viaggio da



Torino a Palermo (sul tipo di un'auto impiegata, sul soggiorno alberghiero nel capoluogo siciliano, sulla coeva presenza, nello stesso albergo, degli accompagnatori indicati, il PROCIDA ed il FARAONE, fungenti da elementi di collegamento con lo ALBERTI), uniti alla verosimile identificazione del luogo dell'incontro in una villa nella quale era stata scoperta, nello stesso mese di agosto 1980, una raffineria di stupefacenti attribuita al gruppo di GERLANDO ALBERTI senjor (zio dell'imputato), hanno definitivamente convinto la Corte territoriale della credibilità della narrazione offerta, in definitiva convalidata da tutta una serie di conferme estrinseche ed infine asseverata dalla dichiarazione dell'ANSELMO, dal coincidente contenuto.

Le censure introdotte nei motivi del ricorso (sostanziale riedizione, si è detto, di quelle precedenti) si sono sforzate di aggredire per illogicità il pensiero del secondo giudice, indugiando su alcuni dettagli del racconto del FRAGOMENI ed esasperandone i profili di dedotta

Ed. Palermo

inverosimiglianza, che sarebbe confermata da asserite contraddizioni ed insufficienze di vario genere. Ma la critica, di fatto vertente sul merito, si è articolata su una frantumazione eccessiva delle deposizioni, finendo con il perdere di vista la globalità della questione centrale, concernente la complessiva affidabilità della fonte. Ne è sintomatica dimostrazione l'omessa menzione, e quindi la mancata confutazione, dei riscontri oggettivi ai quali la Corte di Palermo ha principalmente legato le ragioni del giudizio positivo espresso sul conto del FRAGOMENI e che l'hanno portata a superare, nella fattispecie, i motivi di sospetto riguardanti l'astratta credibilità della fonte.

Si deve prendere atto, conclusivamente, della esistenza di una persuasiva e coerente motivazione, che giustifica anche sul piano espositivo la sottostante valutazione di merito, esente da vizio logico - giuridico.

Il ricorso va pertanto rigettato.

ALFANO PAOLO GIUSEPPE, condannato in primo grado

per i reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 (in questo assorbito il capo 45), nonché per quelli di cui ai capi 275, 280, 281, 284, 285 (reati contro il patrimonio e in materia di armi), 367, 368, 394 e 395, ha avuto confermata nel giudizio di appello l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai predetti capi 1 e 10, 13 e 22 con l'aggravante di cui all'art. 75 quinto comma, legge 685/75, 275, 280, 281, 285, 367, 368, 394 (questi ultimi pure concernenti delitti contro il patrimonio ed in materia di armi), mentre sono stati dichiarati estinti i reati di cui ai capi 284 e 395.

Ha proposto ricorso per cassazione, depositando motivi principali, in doppia serie, e motivi aggiunti, con i quali ha denunciato la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., in ordine ai criteri di valutazione delle fonti accusatorie (CONTORNO, SINAGRA VINCENZO e CALZETTA) e difetto di motivazione sulla ritenuta identificazione nella sua persona di quella indicata dall'ultimo dei detti collaboranti con il nomignolo di "Pietro u

Salvatore

zappuni", all'uopo deducendo circostanze varie (tra cui l'omesso riconoscimento da parte di AMATO FEDERICO già datore di lavoro dello stesso "Pietro u zappuni"), che avrebbero smentito gli assunti accusatori e la ricognizione fotografica operata nei suoi confronti dal SINAGRA, il quale, peraltro, già ne aveva inveridicamente e calunniosamente denunciato la partecipazione ad un attentato dinamitardo. Ed analogo vizio, in particolare, ha sostenuto in ordine a un'altra circostanza probatoria, ritenuta a suo carico dalla Corte del merito quale elemento di notevole livello (sarebbe stato visto transitare dalla propria villa a quella attigua di DI SALVO NICOLA, in cui poco dopo era stata scoperta una raffineria di droga), adducendo che erano state fraintese le dichiarazioni del carabiniere D'ANTONI - che aveva partecipato all'operazione - che, in realtà, si prestavano a molti dubbi.

Con ulteriori motivi, il ricorrente ha poi lamentato la carenza di motivazione sulle ritenute aggravanti, sul diniego della continuazione tra i

g. M. Valeri

reati associativi e delle attenuanti generiche, circa la misura della pena, nonché sulla protrazione del vincolo associativo mafioso oltre il settembre 1982.

Il ricorso non ha fondamento. Va premesso, per opportuno chiarimento, che i reati di cui ai capi 275, 280, 281, 285, 367, 368, 394 non sono stati oggetto di particolari censure nel ricorso, il cui contenuto afferisce soprattutto ai reati di cui ai residui capi, e che per essi, dunque, risultano pertinenti soltanto i rilievi generali che attengono alla identificazione personale, nei termini sopra indicati, ed alla valutazione delle fonti accusatorie, seppur comuni agli altri reati ritenuti, rispetto ai quali, però, sono state dedotte ulteriori doglianze.

Ora, sulla questione preliminare concernente il rapporto di identificazione di cui trattasi (tra il ricorrente ed il nominato "Pietro u zappuni", concordemente indicato dalle parti ed in altre risultanze), la Corte d'Appello si è data carico della rassegna degli assunti negatori della parte

Scavalco

(pag. 2068), opponendo risolutivamente sia la notorietà del nomignolo negli ambienti mafiosi, quale caratterizzante senza dubbio la persona dello ALFANO, sia la particolarità fisica a costui propria (una accentuata sporgenza di denti incisivi, chiamati "zappuni" nel gergo dialettale), che ne era stata all'origine. Del resto, non è revocabile in dubbio che i dichiaranti, sia veridico o meno il contenuto alle accuse rivolte all'ALFANO, lo conoscessero perfettamente (si vedano, al riguardo, le ampie motivazioni della sentenza di primo grado), sicché anche le ricognizioni fotografiche che ne sono seguite non prestano adito al dubbio, come hanno giustamente e concordamente ritenuto i giudici del merito; a nulla rilevando, in contrario, le affermazioni dell'AMATO (richiamato nel ricorso), del tutto inattendibile, essendo costui interessato, per la posizione processuale che lo riguarda, e di cui si dirà in seguito, alla negazione di ogni rapporto con l'ALFANO.

Se, dunque, l'identificazione operata dal giudice

El Malleu

del merito appare inappuntabile sotto qualsiasi aspetto, vanno pure approvate le sue considerazioni di merito, ed anche sul piano dei principi, circa la attendibilità dei dichiaranti, che sono state convergenti nella descrizione del ruolo importante raggiunto dall'ALFANO in seno alla cosca di Corso dei Mille, comprendente anche la funzione di "guardiano" dei cantieri della cosca (illuminante, a tale riguardo, la telefonata - intercettata - con la quale il predetto AMATO, imprenditore nominale, chiedeva al suo dominus VERNENGO ANTONINO lo intervento di "Pietro u zappuni" per fronteggiare le proteste di assegnatari di alloggi).

Altro riscontro di solare evidenza, riguardante anche i reati in materia di stupefacenti, è stato rinvenuto nel comportamento tenuto dall'imputato il giorno 11.2.82, allorché i carabinieri fecero irruzione in un cantiere edile di via Messina Marine, ove erano in costruzione due ville contigue (una dell'ALFANO o del di lui padre, l'altra del DI SALVO, ove era stata installata la nota raffineria, in realtà gestita dai VERNENGO) e l'imputato stesso

le altre

fu visto percorrere lestamente il ponteggio collegante i due edifici, al chiaro scopo di dare l'allarme a chi si trovava nella raffineria, ove - difatti - i militari operanti rinvennero soltanto il DI SALVO, malgrado l'attività clandestina vi fosse in corso, trovandovi tuttavia 3 tazzine recanti tracce di caffè.

Su questa fondamentale circostanza, l'imputato aveva dedotto, nel dibattimento di primo grado, e nei motivi di appello, le stesse obiezioni ora presenti nel ricorso, negando di essere la persona vista percorrere il ponteggio in direzione dell'attigua villa ed assumendo, anzi, di essersi allontanato rapidamente dal cantiere, attraverso il varco principale, al solo scopo di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva: ed al riguardo ha lamentato il travisamento del fatto sulla testimonianza del carabiniere D'ANTONI, cui le sentenze di merito hanno riferito l'avvenuto riconoscimento di esso ricorrente nella predetta circostanza. Ma trattasi di deduzione non conducente, sia perché a tacer d'altro, i militari

avrebbero rinvenuto sul posto, con tutta probabilità, anche l'uomo visto passare sul ponteggio, se si fosse davvero trattato di persona diversa dall'ALFANO, sia perché, le titubanze dell'ANTONI, quali esposte nel ricorso, sono poco significative rispetto all'immagine fotografica dell'imputato. A seguire infatti il ricorrente si dovrebbe arrivare a dare corpo al dubbio, in radice palesemente poco credibile, di una somiglianza tra lo stesso ALFANO e l'altro uomo.

Ma c'è di più: non fu solo il D'ANTONI a notare ed a riferire la circostanza a carico del ricorrente; come risulta dalla pag. 3945 della sentenza di primo grado. Analoga constatazione, infatti, fecero i carabinieri SPERIA SALVATORE e GIORDANO PIETRO, i quali, poi, esclusero che l'ALFANO si allontanasse attraverso l'ingresso principale del cantiere.

A questi accertamenti del tutto motivati, i giudici hanno correttamente aggiunto l'appropriato commento sul motivo dichiarato dell'allontanamento, di cui hanno sottolineato l'inverosimiglianza totale, non avendo l'interessato alcuna ragione di nutrire il

SPERIA

timore immediato nel senso manifestato, ma piuttosto quello, ben più realistico, della scoperta dell'attigua raffineria, con risvolti e conseguenze facilmente immaginabili.

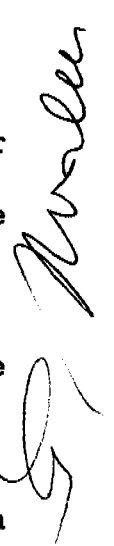
Così ragionando, il secondo giudice, in piena conformità con quello precedente, ha ritenuto di concludere il complessivo esame delle risultanze, ponendo legittimamente a sostegno delle plurime fonti propalatorie riscontri concreti ed inequivocabili, pienamente atti a confermare l'attendibilità, secondo la sua insindacabile, e peraltro, giustificata, valutazione.

Per quanto riguarda i motivi ulteriori, concernenti le aggravanti, il diniego delle generiche e la misura della pena è d'uopo anche qui il rinvio alle osservazioni generali concernenti gli stessi punti. E comunque può osservarsi che, in merito all'entità della sanzione base, riferita al reato di cui all'art. 416 bis, è stata data sufficiente spiegazione con riferimento alla gravità dei comportamenti. In ordine al diniego del vincolo della continuazione fra i due reati associativi, è

Es. D. P. L. L.

stata dalla Corte di secondo grado, esposta una apposita motivazione (pag. 2070), sulla cui scorta è rimasta esclusa, in linea di fatto, la possibilità di cogliere alla base delle condotte relative quell'identità di disegno criminoso che, sia pure nell'orientamento meno restrittivo, condiviso da questa Corte regolatrice a proposito dei ricorsi del P.G., deve pur sempre affiorare quale antecedente storico - fattuale.

E' pur vero che la motivazione ha centrato l'accertamento di merito soprattutto sulle diversità ontologiche tra i due reati e, conseguentemente, su quelle tra le strutture operative concrete, rispondenti a ciascuno di essi. Ma nell'accertamento è rimasto compreso, per implicito, quello correlativo afferente alle intenzioni ed ai propositi di ciascun associato, desumendosi, appunto, da quelle diversità obiettive l'inesistenza di un unitario intento, ricomprendente le condotte pratiche eterogenee, in unico, anticipato ed onnicomprensivo programma delittuoso.



La censura proposta dal ricorrente si è limitata alla contestazione teorica della prima parte di tale ragionamento, senza addurre specifiche osservazioni critiche in punto di legittimità o di vizio logico, per la seconda.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con l'avvertenza opportuna che nella rideterminazione della pena in grado di appello, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65, per cui non deve farsi luogo ad alcuna diminuzione della sanzione complessiva.

ALIOTO GIOACCHINO, condannato per reati contro il patrimonio (rapine) cui ai capi da 313 a 322, 324, 325, 334, 335, 336, 344 e 349, riuniti per la continuazione (da altri reati ascritti è stato assolto), ha lamentato, in una alla nullità per violazione del principio di monocraticità del G.I. e omesso deposito degli originali atti istruttori, sostituiti da fotocopie, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., per omessa indicazione dei riscontri alle chiamate in correità di SINAGRA VINCENZO, e

difetto di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico contenuti nei motivi di appello, e di quelli concernenti la misura della pena, il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione alla misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

Come si è visto altrove, il motivo concernente la pretesa violazione della monocraticità del G.I. e l'omesso deposito degli atti istruttori originali non ha alcuna consistenza. E per quanto concerne la irrogazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre, va ricordato che essa fu disposta dal primo giudice ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., per la ritenuta pericolosità sociale dell'imputato, logicamente desunta dai fatti accertati, che sono stati confermati in toto, in sede di appello, salvo che per il capo 382, e perciò anche per il profilo concernente la pericolosità.



Disattesi, pertanto, i motivi di doglianza per quanto sopra, a riguardo dei quali non necessitano altre osservazioni, brevi considerazioni, sia pure

non altrettanto sintetiche, consentono di ritenere l'infondatezza altresì delle residue critiche.

I reati di cui ai capi summenzionati riflettono una serie di rapine pluriaggravate, e di reati connessi (per lo più, detenzione e porto di armi comuni da sparo), dei quali esiste ampia trattazione alle pagg. 1932 - 1943, 1953 - 1965, 1974 - 1976 dell'impugnata sentenza. Il secondo giudice, procedendo sulla stessa linea interpretativa del primo, ha basato le statuizioni riguardanti l'ALIOTO su un duplice e fondamentale elemento: le dichiarazioni del chiamante in correità SINAGRA VINCENZO, ritenute particolarmente affidabili oltre che per la personale e confessata partecipazione, per la ricchezza dei dettagli offerti non conoscibili aliunde, e quelle conformi del collaborante DI MARCO SALVATORE, successivamente ritrattate, è vero, ma in termini tali da riceverne, secondo l'apprezzamento degli stessi giudici, ulteriore vigore dimostrativo.

Ora, senza necessità di distinte analisi, e perciò ponendo osservazioni di valore complessiva, questa

Corte Suprema deve rilevare, come si è detto, l'infondatezza alle doglianze del ricorrente, sia sul piano della dedotta, astratta violazione della regola processuale di cui all'art. 192 surrichiamata, che per quella della pretesa carenza motivazionale.

Sotto il primo profilo, difatti, la Corte territoriale ha osservato l'obbligo di valutare la dichiarazione del chiamante unitamente ad ogni altra risultanza processuale ed ha individuato non soltanto i punti di spiccata attendibilità intrinseca, ma anche il riscontro estrinseco, costituito dalle dichiarazioni - confessioni del DI MARCO, fonte autonoma ma convergente con il SINAGRA. Non è vero, pertanto, che questo accusatore sia stata la sola risultanza a carico, poiché nella fattispecie si è verificata quella convergenza del molteplice, che per le ragioni enunciate in altra parte della presente sentenza, costituisce valida prova. E non è vero, soprattutto, che il riscontro abbia riguardato solo la storicità dei fatti, perché il DI MARCO ha



riscontrato l'altro collaborante anche per l'individuazione dei singoli responsabili dei fatti, come risulta dalla sentenza.

Né maggior consistenza può annettersi alla doglianza di difetto di motivazione per omessa valutazione dei motivi di appello. Essa si identifica, difatti, con la stessa censura di inosservanza dell'art. 192 N.C.P.P., sì che ne risulta, in buona sostanza, una sola censura da respingere per quanto sopra osservato.

E' appena il caso di osservare, infine, che la deduzione del difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello riguardanti il diniego delle generiche e l'entità della pena è inammissibile, per mancata formulazione di specifiche critiche sull'orientamento assunto dalla Corte.

ALTADONNA FRANCESCO SALVATORE, condannato per il solo reato di ricettazione di cui al capo 383 (altro reato, di favoreggiamento, di cui al capo 450 è stato dichiarato estinto per prescrizione), ha denunciato difetto di motivazione sulla statuita responsabilità, basata sulla pretesa interposizione

personale (insieme a tale RANDAZZO GIUSEPPE) in un investimento immobiliare (l'acquisto di una tenuta, con annessa costruzione) in nome proprio sia per conto di esponenti mafiosi, tra cui BADALAMENTI ANTONINO, capo pro-tempore della famiglia dei CINISI, ucciso in quel luogo il 19.8.81.

Il ricorrente, nel rivendicare la legittimità dell'operazione, ha dedotto travisamento del fatto sull'asserita provenienza delittuosa del denaro impiegato nell'acquisto o sulla sua consapevolezza in proposito, denunciando la contraddizione insita nel contestuale riconoscimento della sua estraneità a consorterie mafiose. Con altro motivo, ha poi lamentato difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dall'insieme dei fatti, la Corte del merito ha desunto il dato principale dell'avvenuto investimento per conto del BADALAMENTI, difatti fruitore esclusivo del compendio, di cui disponeva illimitatamente, e dell'impiego all'uopo di somme notevoli, provenienti dal cambio di 50.000 dollari

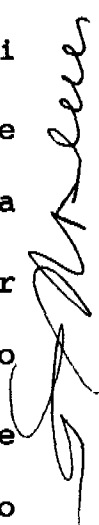
USA, cui l'ALTADONNA (geometra dipendente dal Comune di Carini) aveva proceduto personalmente, senza poter fornire, poi, spiegazione alcuna della disponibilità del cespite, e di altri dello stesso genere. La Corte stessa ha posto in rilievo inoltre che il ricorrente era risultato pure impegnato in altre operazioni di investimento per conto di persone legate alla cosca di CINISI, con le quali, peraltro, risultava legato da rapporti di affari o di amicizia. Dalla logica correlazione del ricco materiale d'accusa, la Corte territoriale ha perciò tratto l'ineccepibile convincimento dell'attivo inserimento dell'ALTADONNA nel riciclaggio di somme di denaro, di derivazione chiaramente illecita (per la qualità dei detentori, per la natura della valuta, per l'inesistenza di titoli legittimi di possesso), inserimento indubbiamente facilitato dalla pubblica carica rivestita, per un verso, e dai fitti rapporti personali con esponenti mafiosi, per altro lato, così disegnando, con attendibile realismo, un ruolo di fiancheggiamento, peraltro assurto, per la ricorrenza degli estremi

il valore

contraddistintivi, sino al livello della vera e propria ricettazione, in forme gravi sconsiglianti la concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso, tendente alla configurazione di una condotta permeata dalla buona fede e accompagnata dalla ignoranza della natura degli affari portati a termine, si mantiene sostanzialmente nell'ambito di una rilettura tesa a minimizzare le circostanze, valorizzate a carico del ricorrente, senza però addurre specifici e veri vizi di legittimità o di argomentazione della sentenza impugnata.

AMATO FEDERICO, condannato per il reato di ricettazione di cui al capo 11 (il concorrente reato di cui al capo 420 - procurata inosservanza di pena - è stato dichiarato estinto per prescrizione), ha lamentato travisamento del fatto e difetto di motivazione in ordine all'attribuitagli qualità di "prestanome" per conto della "famiglia" VERNENGO, in seno all'amministrazione della "Enologica Galeazzo s.p.a." (unico fatto - secondo il suo assunto - al quale sarebbe ristretto il capo di imputazione),



assumendo, in contrario, la realtà dei rapporti sottostanti, che lo indussero alla assunzione della carica di amministratore di detta società al solo fine, confermato da due testimoni illegittimamente disattesi dalla Corte del merito, di tutelare i propri crediti, nascenti dal contratto di appalto per la costruzione dell'opificio sociale.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che il capo 11, concernente l'iniziale imputazione di associazione di tipo mafioso per la realizzazione di profitti ingiusti (tra cui la costituzione della Enologica Galeazzo s.p.a.), fu derubricato per l'imputato, con la sentenza di primo grado, nel delitto di ricettazione, fermo restandone l'oggetto, non delimitato alla sola creazione della società.

La sentenza di secondo grado, riesaminando le risultanze anche alla luce dei rilievi promossi dall'appellante, che rivendicava una autonoma attività di affari e di impresa, ha del pari riconsiderato l'intera materia compresa nella rubrica, confermando il convincimento già scaturito

Es. M. V. L.

dalle rivelazioni incrociate e coincidenti del CALZETTA, del CONTORNO, del MARINO MANNOIA, e del CONIGLIO, che l'AMATO esercitasse una vasta attività nel campo edilizio in nome proprio ma per conto dei VERNENGO (e di VERNENGO ANTONINO, in particolare), i cui illeciti finanziamenti riciclava immettendoli nei flussi di denaro occorrenti per l'attività intrapresa. E di ciò ha reperito il riscontro nel contenuto delle intercettazioni telefoniche, che nel loro complesso facevano risultare tra l'altro, uno stato di evidente subordinazione dell'imputato stesso a quella "famiglia", incompatibile con l'asserita autonomia imprenditoriale - finanziaria (pagg. 2083 - 2084).

Nell'ambito di tali accertamenti, ma solo a titolo esemplificativo degli elementi probatori e non quale oggetto esclusivo dell'addebito, sono state valutate le "emblematiche" risultanze concernenti la predetta società (pagg. 2084 - 2086), certamente ruotante nel vasto panorama degli investimenti immobiliari dei VERNENGO, come da prove acquisite,

g. M. L.

cui la nominale sovrapposizione dell'imputato, mercé le cariche amministrative conferitegli, doveva fornire quel paravento di legalità apparente, non altrimenti ottenibile.

Con ineccepibile motivazione di merito, la Corte d'Appello ha dimostrato l'esclusivo impegno finanziario dei VERNENGO, e di altre persone a loro legate, nella costituzione ed in successive vicende della società, nonché la pura funzione nominale dell'AMATO, senza corrispondenti esborsi, dell'intestazione a sé delle azioni e della assunzione della carica di amministratore; demolendo conseguentemente l'opposta prospettazione difensiva, tra l'altro accentrata nell'ostentazione di un formale contratto di appalto concluso tra le parti per la costruzione dello stabilimento sociale e di un collaterale atto avente data certa di cui la Corte di secondo grado ha ritenuto - anche per la tardività della produzione, peraltro in contrasto con diversa dichiarazione precedentemente resa dall'imputato e con l'esito negativo di eseguite perquisizioni - la natura posticcia e

strumentale.

La valutazione espletata dalla Corte di Palermo ha, dunque, esattamente indicato la materia devoluta alla sua cognizione (ed ha errato il ricorrente nel ritenerne più ristretti i confini), assoggettando al necessario vaglio ogni risultanza utile, secondo le indicazioni del P.M. e dell'accusato. E su questa base, infine, il giudice del merito ha potuto formare il proprio convincimento, che appare legato al materiale raccolto da vincoli di corretta e motivata interpretazione, esente da vizio logico - giuridico, come si ricava anche dai motivi del ricorso, sostanzialmente ancorati ad una lettura diversa degli stessi elementi materiali.

ARGANO FILIPPO, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), mentre da altri reati è stato assolto, ha proposto ricorso, con due ordini di motivi separatamente redatti (cartelle 1, 8, 181 e 240).

Ha dedotto anzitutto il difetto di motivazione sulla ritenuta unitarietà dell'associazione denominata "cosa nostra" e la violazione dell'art.

192 terzo comma N.C.P.P. circa i principi governanti la valutazione di attendibilità dei chiamanti in correttezza ed in reità. Ha lamentato poi il difetto di motivazione sulla ritenuta affidabilità, in concreto, delle fonti utilizzate, malgrado queste presentassero vizi intrinseci per insufficienze, contraddizioni, specie rispetto al SINAGRA, e l'omessa considerazione di attenuanti scagionanti, quali la contestuale assoluzione dai reati in materia di stupefacenti e le altre circostanze indicate nei motivi di appello. Altro difetto di motivazione, infine, è stato prospettato quanto alla protrazione del preteso vincolo associativo oltre la data del 29.9.82, nonché sul diniego delle attenuanti generiche, sulla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P. e sulla misura della pena, anche ai sensi del novellato art. 118 C.P..

La posizione dell'imputato è stata esaminata nelle pagg. 2099 - 2110 della sentenza impugnata, unitamente a quella del predetto GASPARE. Di entrambi è stata ritenuta certa l'associazione alla



cosca di Corso dei Mille, con il mantenimento di relazioni collegate con le "famiglie" dei TINNIRELLO, degli ZANCA e degli SPADARO, orbitanti in quella stessa aggregazione mafiosa, e in quella dei GRECO, solamente alleata.

Le iniziali rivelazioni in tal senso del CALZETTA sono state ritenute riscontrate da quelle successive e conformi del SINAGRA VINCENZO, classe 1956, che aveva anche riconosciuto le immagini fotografiche dei due imputati, e da quella, altresì, del CONTORNO, almeno relativamente ad ARGANO FILIPPO. Si sono aggiunte in un momento successivo, le dichiarazioni del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, queste ultime, per il vero, precise e pressanti sul conto di FILIPPO, indicato come "capo - decina" della cosca anzidetta, meno nei confronti di GASPARE.

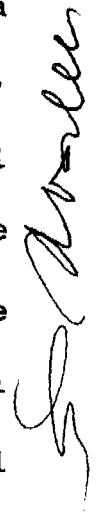
A corredo e riscontro di tutto ciò, si sono ricordati i fitti rapporti economici intrattenuti dai due fratelli con personaggi a loro volta colpiti da prove di appartenenza del sodalizio mafioso (BONTATE STEFANO, COLLETTI, TERESI,

SPADARO

INCHIAPPA, FAZIO, MANGANO); e, con particolare riferimento al ricorrente la frequentazione con il noto SENAPA PIETRO, indicato come uno dei killers della cosca di Corso dei Mille.

In definitiva, è stato analizzato un coacervo di elementi probatori, al cui interno sono stati individuati correlazioni e riscontri reciproci, idonei, secondo la Corte d'Appello, a darne lettura coordinata ed inequivoca.

Le censure contenute nel ricorso non hanno il pregio di evidenziare errori logici o di diritto in tale conclusione. Quelle di carattere generale trovano conferente risposta nei rilievi già formulati da questa Corte regolatrice. Le altre, accentrate in particolare, sull'attendibilità del SINAGRA (e sulla diversità di credito, negato e accordato alla fonte in relazione alle varie propalazioni a carico del deducente), incidono sul merito delle differenti valutazioni espletate dal giudice del merito, che, con prudenziale criterio, ha ritenuto affidabili quelle riscontrate da altri elementi, ed inattendibili, anche perché



intrinsecamente compromesse da incertezze e tentennamenti, quelle afferenti al coinvolgimento dell'imputato in fatti di sangue, dei quali lo stesso dichiarante aveva palesato ritrattazioni ed imprecisioni, dovute a difettoso ricordo.

E' stata così fornita congrua spiegazione, del resto in linea con gli enunciati principi generali, sulla frazionata e differenziata valutazione del merito, risultandone frustrata la pretesa avversa di accomunare sotto lo stesso e totalizzante criterio di sfiducia ogni dichiarazione scaturita da quel collaboratore.

Allo stesso modo vanno disattese le ulteriori critiche miranti ad inficiare la complessiva costruzione dell'accusa. Con la opportuna avvertenza che, anche per questo si profilerebbero innanzitutto, inammissibili prospettazioni di merito, va comunque osservato che la valutazione della pluralità delle rivelazioni acquisite non manifesta il vizio logico di non aver tenuto conto della contrarietà, delle conoscenze dei pentiti, alle regole di riservatezza proprie della mafia

(provenendo esse da soggetti che in tale contesto certamente militavano, ed anche in posizioni di rilievo, poi sciogliendosi dai relativi obblighi), e che le conclusioni raggiunte dalla Corte d'Appello non si pongono neppure in contrasto con le assoluzioni largite per le imputazioni concernenti gli stupefacenti. Trattasi invero di una diversificazione dei convincimenti per settori, non infrequente nel procedimento di accertamento della colpevolezza limitatamente ad una parte soltanto delle contestazioni (nel caso i capi 1 - 10, 13 - 22). Tali contestazioni invero, seppure formulate congiuntamente per la grande maggioranza degli imputati, al vaglio decisionale di merito non sono risultate legate da necessario ed indefettibile nesso unificante del tipo "simul stabunt, simul cadent", come si è visto in altre parti della presente sentenza, sicché ne è stata ben possibile la trattazione e la soluzione diversificata, ai fini delle pronuncie finali.

Altrettanto deve dirsi quanto alle critiche formulate alle parti in cui si è fatta la

valutazione dei rapporti economici intrattenuti con esponenti mafiosi, sui quali il ricorrente si è affannato a presentare spiegazioni apparentemente giustificanti, che hanno tuttavia il torto di rispondere ad un criterio atomistico, mercé il quale si pretenderebbe di assoggettare ogni elemento di prova all'analisi isolata ed avulsa dall'intero contesto. E' chiaro che, similmente procedendo, si mira ad allontanare l'attenzione da quei collegamenti unificatori emergenti dalla collocazione logica di un elemento fra gli altri acquisiti, e si lascerebbe libero il campo al significato neutro che ognuno degli elementi evidenzia se considerato da solo.

Intanto il giudice di merito ha ritenuto di trarre da quei rapporti un preciso significato convalidante la tesi d'accusa, in quanto ne ha potuto delineare l'omogenea cornice sulla base delle risultanze concorrenti, e farne poi il coerente inserimento nel quadro di insieme, così stabilendo quelle reciproche corrispondenze in grado di dare la chiave interpretativa unitaria. La

Sp. Av. l. u.

censura che, invece, ha proposto la valutazione spezzettata degli elementi acquisiti; deve essere disattesa in considerazione della sua unilateralità logica.

Sugli altri motivi di ricorso si rileva che la doglianza concernente la protrazione del vincolo oltre la data del 29.9.82 non è stata inserita tra i motivi di appello e perciò la Corte territoriale non doveva farne oggetto di specifica motivazione. Lo stesso discorso va fatto per le aggravanti concernenti il reato associativo, anch'esse non oggetto di precedente doglianza.

E' vero, invece, che la questione del diniego delle attenuanti generiche era stata introdotta tra i motivi di appello, ma quei motivi erano generici, e come tali non richiedevano dal secondo giudice analisi particolari e diffuse.

Infine, quanto alla misura della pena, la Corte d'Appello ha proceduto a nuova determinazione (in questo assorbita ogni inerente doglianza), come risulta a pagg. 2110 della sentenza.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

ARGANO GASPARE, condannato per reato ex art. 416 bis C.P. (capi 1 e 10, rideterminata la pena), mentre da altri reati è stato assolto, ha proposto ricorso, con motivi anche aggiunti, in parte comuni al fratello FILIPPO, (quelli poco sopra esaminati), ed in parte a più accentuata impronta personale. Lamenta fra l'altro l'omessa considerazione delle parole scagionanti per lui pronunciate dal CONTORNO e dal MARINO MANNOIA, che non lo inclusero - a differenza del fratello - fra gli associati alla cosca di Corso dei Mille, mentre il CALDERONE non ne riconobbe l'immagine fotografica. Con altri motivi, il ricorrente ha dedotto anche il difetto di motivazione sulla permanenza del vincolo associativo dopo il 29.9.82, sulla ritenuta sussistenza delle aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Sc. Palermo

Il ricorso non ha fondamento.

La posizione del ricorrente è stata esaminata dalla Corte di Palermo, come si è detto, unitamente a quella del fratello FILIPPO, sicché, per le parti ad entrambi comuni, possono qui intendersi

riprodotte le considerazioni sopra formulate da questa Corte.

Probatoriamente, tuttavia, sussistono diversità di una qualche rilevanza, sulle quali appunto, ha fatto leva il ricorrente per affermare l'inesistenza, nei propri riguardi, di elementi sufficienti di colpevolezza tenuto conto soprattutto delle dichiarazioni dei due collaboratori summenzionati, che comprometterebbero in radice l'ordito logico della ritenuta colpevolezza.

Ora così non è, perché la sentenza impugnata ha avuto cura, innanzitutto, di rilevare le note discordanti di cui trattasi, alle quali ha tuttavia assegnato il significato non già di certa esclusione del ricorrente dal novero degli associati, ma soltanto di mancata informazione dei due dichiaranti in ordine a questo specifico punto.

Secondo la Corte d'Appello, insomma, CONTORNO e MARINO MANNOIA hanno detto di non sapere se l'ARGANO (GASPARE) facesse parte del sodalizio, ma non hanno affermato che non ne facesse parte. Il

significato logico della precisazione è del tutto evidente, postoché il criterio della valutazione complessiva dei dati acquisiti adottati dal giudice del merito non ne esce indebolito per intrinseca contraddizione (come, erroneamente sostenuto dal ricorrente). Semmai, si potrebbe parlare di meno ricca pluralità di riscontri, peraltro supplita in altro modo. Del resto, la stessa Corte territoriale ha creduto di poter spiegare la prudenziale reticenza dei due collaboranti, e specialmente del MARINO MANNOIA, adducendo la loro tendenza a privilegiare l'aspetto "formale" dell'associazione, rispetto alla indicazione di minuti fatti e circostanze di adesione.

Peraltro prova ulteriore a carico di ARGANO GASPARE è stata individuata dalla Corte del merito nel rinvenimento del suo numero di telefono fra le carte trovate nella nota raffineria di via Messina Marine, e nell'argomentata inconsistenza della discolpa in proposito resa (la figlia dell'imputato e quella dei DI SALVO frequentavano la stessa scuola). Tale discolpa è stata difatti respinta per

tutta una serie di fondate considerazioni (pagg. 2105 - 2106), sulla cui scorta è stata denegata l'esistenza di qualsiasi rapporto tra la piccola ed il luogo del rinvenimento, con inevitabile refluenze a carico del padre. Ed è, anche questo, apprezzamento di merito insindacabile.

Così disattese le censure principali, sulle altre vanno ripetute le considerazioni precedenti, qui ribadendosi che neppure il ricorrente introdusse fra i motivi di appello la questione della permanenza del vincolo oltre la data di cui sopra, il che giustifica il silenzio mantenuto sul punto dalla Corte di secondo grado.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

BAGARELLA LEOLUCA è stato condannato per i reati di associazione per delinquere (art. 416 C.P.), di cui al capo 1 ed è stato assolto da altri reati.

Ha proposto ricorso, lamentando la violazione dell'art. 90 V.C.P.P., per essere già stato giudicato, per gli stessi fatti, con sentenza della C.A. di Palermo in data 8.2.83 (definitiva), resa nel procedimento per i "fatti di via Pecori

Giraldi", che ne risulterebbero coperti sino alla data del febbraio 1980. Ha poi contestato l'asserita diversità dei fatti di cui al presente procedimento, successivi al suo arresto in data 11.12.79, in quanto sarebbe basata sulle rivelazioni di "pentiti" non riscontrate o addirittura smentite (il MELLUSO). Con ulteriore motivo, ha poi dedotto il difetto di motivazione sulle istanze, tempestivamente promosse, di ritenere i fatti legati dalla continuazione con quelli precedentemente giudicati, di esclusione delle aggravanti ritenute e della misura di sicurezza.

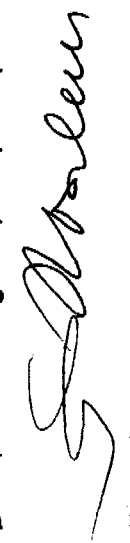
Ha proposto ricorso altresì il P.G. di Palermo, lamentando difetto di motivazione sulla esclusa protrazione del vincolo associativo oltre il 29.9.82 e sulla misura della pena.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Va premesso: intanto, che nei confronti dell'imputato, già si è provveduto separatamente, d'ufficio, alla eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/65 e della relativa pena. E

sul punto quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, come già disposto all'inizio in via annullativa per tutti i casi simili.

Per quanto riguarda le censure del medesimo imputato, si osserva che esse sono resiste dalle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha dato atto, innanzitutto, dell'esistenza del giudicato per fatti anteriori all'11.12.79 (data dell'arresto), dai quali il BAGARELLA è stato assolto. Ma ha rilevato l'esistenza di condotte ulteriori e successive, che erano valutabili autonomamente e non potevano essere ricomprese nel precedente giudizio, dato che lo stato di detenzione nelle more sopraggiunte aveva interrotto la permanenza della condotta associativa pregressa. A ben vedere il ricorrente non ha contestato, sul piano giuridico tale impostazione (anche se ha sostenuto che la condotta considerata nel primo procedimento si protraeva sino al febbraio 1980, data di poco posteriore a quella dell'arresto), ma ha affermato, soprattutto, l'inesistenza di

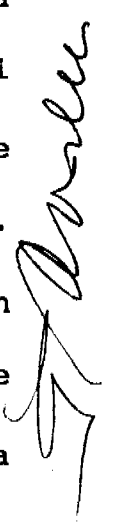


ulteriori prove autonome. Egli così, all'evidenza, pone un discorso ben diverso da quello attinente alla improcedibilità pregiudizialmente assunta.

Di conseguenza, superato l'ostacolo processuale eccepito, la Corte di secondo grado ha ritenuto di ravvisare l'esistenza del reato nei comportamenti tenuti dal prevenuto nel regime carcerario, diffusamente descritte nelle pagg. 2116 - 2118, con indicazione delle relative fonti, di ciascuna delle quali è stata valutata la credibilità e l'incidenza probatoria, con speciale riferimento alle dichiarazioni del MARINO MANNOIA, meglio informato di altri.

In sostanza, attraverso il sistematico raccordo tra le dichiarazioni variamente rese, anche in tempi diversi, da "pentiti" minori (il MELLUSO, D'AMICO PASQUALE, il GASPARINI), nonché dal predetto MARINO MANNOIA e, prima ancora, dal BUSCETTA e dal CONTORNO, la Corte del merito ha potuto tracciare un quadro di responsabilità alimentato da convergenti linee dimostrative, dal cui insieme, e dalle condotte scaturitene a carico di BAGARELLA

(cognato di RIINA SALVATORE), è stato desunta, con ragionamento deduttivo corretto, la certezza dell'inserimento del ricorrente in un contesto associativo criminale, verosimilmente radicato in frequentazioni antecedenti all'arresto (salvo il giudicato), ma pienamente manifestato soltanto in tempo successivo. Trattasi di valutazione di merito, fondata sulla sostanziale osservanza dei principi di cui all'art. 192 terzo comma N.C.P.P. (ed a tale proposito va anche ricordato che la Corte territoriale ha confutato, come risulta da pag. 2117, la pretesa menzogna del MELLUSO) e qui non più rivedibile, postoché le proposte censure non escono dall'ambito delle valutazioni del fatto. Allo stesso modo, sembra inattaccabile (in relazione al ricorso del P.G.) la contestuale affermazione per cui non v'è prova che la condotta ravvisata abbia superato la data del 29.9.82. Premesso che di questo gravame il P.G. d'udienza ha chiesto il rigetto, si osserva comunque che la doglianza è stata basata sulla collocazione temporale (nell'anno 1983 e successivamente) di due



degli episodi valutati come significativi dell'associazione, l'uno narrato dal MELLUSO, l'altro correlato all'omicidio di PUCCIO VINCENZO, avvenuto addirittura anni dopo. Ma la debolezza del rilievo è palese ove si consideri, a proposito del PUCCIO (noto associato), che il legame con il BAGARELLA è stato individuato in un comune tentativo di evasione, di cui non si conosce la data, del tutto indipendente dall'omicidio successivo, comunque posteriore di vari anni; e che anche l'episodio narrato dal MELLUSO è difficilmente databile, per la mancanza di un certo riferimento temporale, per cui il giudizio agnostico espresso dalla Corte può dirsi ineccepibile in fatto.

Quanto ai motivi concernenti altri punti, quello dello stesso P.G. in ordine alla misura della pena (ritenuta incongrua rispetto al ruolo di particolare rilevanza, ricoperto dal BAGARELLA nell'interno dell'associazione), si traduce in un diverso apprezzamento di merito, contrapposto a quello espresso dalla Corte di secondo grado, di

cui tuttavia non denuncia vizio logico - giuridico. A loro volta le censure del ricorrente imputato vanno egualmente disattese, in ordine al preteso difetto di motivazione sul problema dell'eventuale continuazione e su quello della esclusione delle aggravanti e della misura di sicurezza, perché formulate in modo assolutamente generico, senza alcuna enunciazione specifica, se non quella, per la sola misura di sicurezza detentiva, concernente un preteso ravvedimento intervenuto durante la detenzione dal carcere di Spoleto. Tale circostanza, invece, risulta implicitamente valutata dalla Corte di secondo grado avendo essa ridotto la doppia misura di sicurezza applicata in primo grado (casa di lavoro e libertà vigilata) alla sola misura detentiva, peraltro soggetta ad ulteriore esame della pericolosità (attuale) da parte del magistrato di vigilanza al momento opportuno.

I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

BALDI GIUSEPPE (soprannominato "pinuzza tranquilla"), è stato condannato per il reato di

cui all'art. 416 bis (capo 10, assorbito ivi il capo 1); e si è dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per reati in materia di stupefacenti (capi 13 e 22) per precedente giudicato, come da sentenza della C.A. di Firenze in data 7.5.86.

Ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell'art. 90 V.C.P.P., in relazione a tale giudicato, a suo dire avente ad oggetto gli stessi fatti di cui al presente procedimento e, subordinatamente, il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, fondata su propalazioni incontrollate e non riscontrate, comunque in contrasto con il precedente accertamento giudiziale, conclusosi con il solo addebito di favoreggiamento personale nei confronti di SPADARO TOMMASO. Ha lamentato, infine, carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulle misure della pena e sul mantenimento della misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

La Corte territoriale ha innanzitutto respinto con

dovizia di argomenti ineccepibili, la eccepita improcedibilità per precedente giudicato, stabilendo esattamente (sulla base dell'imputazione e delle motivazioni) l'ambito del procedimento incardinato in Firenze, concernente sostanzialmente una limitata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e capeggiata dal predetto SPADARO, nella quale il BALDI aveva rivestito una parte del tutto marginale, tanto da essere condannato solo per il reato di favoreggiamento.

Non soltanto, dunque, il titolo formale del reato, ma la stessa materia trattata hanno decisamente differenziato tale procedimento da quello instaurato a Palermo, ed ora oggetto di comparazione, nel quale la posizione del BALDI risulta caratterizzata dall'asserito inserimento in ben più vasta consorterìa di tipo mafioso, materialmente e soggettivamente diversa dalla limitata (anche nelle finalità) organizzazione già operante in Firenze. E' stato giustamente escluso, pertanto, che il precedente giudicato possa avere efficacia preclusiva al di là dei soli reati in



materia di stupefacenti (per i quali essa è già stata riconosciuta) e tale opzione deve essere approvata pienamente, non emergendo dal motivo di ricorso alcun argomento critico diverso.

Va pure disattesa, in punto di rilievo sulla valutazione di merito, la doglianza che riflette una assunta prevalenza probatoria dello accertamento del giudice fiorentino in ordine all'effettivo ruolo svolto dal deducente. L'accertamento resta, infatti, naturalmente delimitato ai fatti presi in considerazione in quel procedimento, senza possibilità di dilatazione ad altri fatti raggiunti da consistenti prove e valutazioni nella sede propria.

Tanto premesso e precisato, la principale doglianza del BALDI, concernente il profilo probatorio, si appalesa infondata nella accanita denuncia di pretese insufficienze o incertezze nelle plurime dichiarazioni accusatorie, il cui complesso è stato posto dalla Corte del merito alla base della riaffermata colpevolezza. La censura materializza al più, una disforme valutazione degli stessi

EG Baldi

elementi, ma non riesce a far emergere vizi logici
- giuridici in quella argomentatamente prescelta
dal giudice del merito.

Il CALZETTA, il CONTORNO, il CALDERONE, il MARINO
MANNOIA sono stati concordi nell'attribuire al
BALDI, riconosciuto anche in fotografia, e peraltro
noto nell'ambiente con il soprannome indicato, un
affiliato, anche formalmente, alla famiglia di
Porta Nuova. Tale convergenza di fonti diverse ed
autonome, reciprocamente riscontrate e dunque
positivamente valutabili ai sensi dell'art. 192
N.C.P.P. ha costituito, appunto, il supporto di
sostegno dell'accusa, non sindacabile in questa
sede sulla sola deduzione di una diversa
interpretazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nei confronti di BATTAGLIA ANTONINO, assolto dai
reati di cui ai capi 1, 10 e 13, 22, ha proposto il
ricorso il P.G. di Palermo (e del gravame il P.G.
d'udienza ha chiesto il rigetto), lamentando
l'omessa valutazione di talune circostanze di
fatto, scaturite dalle dichiarazioni del CALZETTA,

g. Calderone

tra altro indicanti nell'imputato un affiliato al gruppo dei GRAVIANO (cosca di Corso dei Mille), noto trasportatore di eroina da Palermo a Milano, con una autovettura di cui era accertatamente in possesso.

Ma il dedotto travisamento del fatto non sussiste, perché la Corte del merito ha preso debitamente in esame tali risultanze (pagg. 2125 - 2127), le uniche, del resto, acquisite nel processo, assoggettandole a una valutazione completa, che ha tenuto conto del loro possibile contenuto di verità, ma anche di contrastanti elementi, tra cui l'assunto del MARINO MANNOIA, escludente l'affiliazione del BATTAGLIA al sodalizio mafioso; di guisa che il giudizio conclusivo, secondo cui le propalazioni del CALZETTA non hanno ricevuto conferme convincenti, si mostra come una conseguenza di un esauriente esame, non rivendicabile in questa sede.

Il ricorso, di conseguenza, va rigettato.

BATTAGLIA GIUSEPPE, condannato in ordine al reato di ricettazione (così modificato il capo 313) ha

proposto ricorso per cassazione, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, basata sulle sole parole di SINAGRA VINCENZO, intrinsecamente inattendibile e per di più smentito da DI MARCO SALVATORE, nonché sul diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena (anni tre di reclusione e Lit. 4.000.000 di multa), sproporzionata rispetto al compendio del reato.

Nei confronti dell'imputato ha interposto ricorso il P.G., in ordine ai reati di cui di capi 1, 10, 13, 22, 46, dai quali è stato assolto, lamentando l'omessa considerazione di indicazioni provenienti da pentiti, pure ritenuti attendibili, che ne avevano descritto la vicinanza al gruppo GRAVIANO e l'affiliazione alla cosca di Corso dei Mille, unitamente al fratello ANTONIO.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

Relativamente all'impugnazione promossa dal BATTAGLIA, si desume dalle pagg. 1924 e segg. della sentenza impugnata che la prova dell'ascritto reato di ricettazione è derivata dalle rivelazioni del

predetto SINAGRA che, nel descrivere le fasi e gli autori della rapina compiuta, anche con la sua partecipazione, ai danni di tale MARABETI, cui era stato sottratto sotto la minaccia di armi un autotreno carico di elettrodomestici, aveva indicato nel BATTAGLIA stesso colui che, insieme ad altri, aveva contribuito all'occultamento ed alla liquidazione della merce. DI MARCO SALVATORE, indicato dal primo collaborante quale compartecipe alla rapina ne aveva confermato il racconto, con coincidenti indicazioni in ordine ad altri correi, sicché già in primo grado era stata affermata la responsabilità degli accusati (per l'attuale ricorrente, come detto, limitatamente alla ipotesi di ricettazione), in conseguenza della stimata credibilità innanzitutto della fonte primaria, riscontrata anche nel dettaglio di particolari descrittivi, conoscibili soltanto per diretta partecipazione al fatto.

In tale quadro la Corte di secondo grado ha esaminato, e ricucito, talune marginali contraddizioni presenti nei racconti dei due

pentiti, delle quali ha dato attendibili spiegazioni, fermo restando, comunque, il dato principale ed essenziale della loro coincidenza sugli aspetti fondamentali dell'episodio.

E' pur vero che nei confronti specifici dell'imputato, il riferimento fornito dal SINAGRA (che lo ha indicato quale partecipe soltanto alle operazioni di trasporto della merce dall'autotreno ad altro automezzo, effettuate nel magazzino di altro coimputato, tale FASCELLA FRANCESCO) non ha potuto giovare del riscontro del DI MARCO, le cui dichiarate cognizioni si sono arrestate alla coincidente indicazione dello stesso magazzino quale luogo del programmato trasbordo, da cui, poi, egli stesso avrebbe, in più occasioni, trasportato la refurtiva verso altre destinazioni. Ma è altrettanto vero che la ritenuta attendibilità generale del SINAGRA e la concordanza sostanziale del suo racconto con quella del DI MARCO su ogni altro aspetto di rilievo, rendono giustificata la conclusione cui la Corte del merito è pervenuta anche riguardo al BATTAGLIA, la cui vicinanza alla

cosca di Corso dei Mille, cui la rapina è sostanzialmente riferibile, non può che suonare quale indiretto ed ulteriore riscontro di colpevolezza.

Restano, conseguentemente, confutati gli assunti del ricorrente imputato in ordine alla pretesa insufficienza della fonte propalatoria ed al difetto di valido riscontro "aliunde".

In relazione, poi, al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena, si osserva che l'entità del reato ritenuto, per i profili sanzionatori, va correlata non già al modesto valore del compenso ottenuto dal BATTAGLIA per la sua collaborazione, bensì a quello, ben più cospicuo, della merce sottratta, alla cui distrazione verso ignote destinazioni egli partecipò nelle operazioni surricordate, con una attività di intromissione che non può non essere riguardata, ovviamente, in relazione all'integrale quantità della merce. La diversa impostazione del motivo di ricorso ne evidenzia appieno la fallacia. Il ricorso del P.G. (di cui, in udienza, anche il

rappresentante della pubblica accusa ha chiesto il rigetto) ha proposto, a ben vedere, una lettura diversa delle risultanze, propugnando il ritorno alle statuizioni di primo grado (che erano state di condanna) in ordine ai reati associativi per delinquere e di tipo mafioso, nonché il richiesto annullamento della sentenza impugnata per i relativi capi, oltrech  per quelli afferenti ai reati in materia di droga, dai quali gi  l'imputato era stato assolto nel primo giudizio.

Per gli uni e per gli altri, per , la Corte territoriale ha proceduto al riesame dei relativi elementi di prove (pagg. 2130 segg.), e perci  anche di quelli gi  posti dalla Corte d'Assise a giustificazione della parziale pronuncia di condanna. In particolare ha elencato la vicinanza al gruppo GRAVIANO, la commissione di reati contro il patrimonio, le rivelazioni del CALZETTA, la partecipazione, in supposta funzione di "guardia spalla", ad un matrimonio celebratosi in ambienti mafiosi, la latitanza vissuta con personaggi dello stesso gruppo, l'ascritto ruolo di corriere della

Assolto

droga fra Palermo e Milano. E ha quindi complessivamente ritenuto tutt'altro che irrilevanti le suddette circostanze anche se rivelative di una posizione del ricorrente complessivamente marginale alla cosca, con contributi attivi, semmai, nella consumazione di reati comuni contro il patrimonio, ma anche per questi con famiglie secondarie, come nel caso della ricettazione susseguente alla rapina ai danni del MARABETI.

In tale contesto, non è mancata la valutazione della parola del MARINO MANNOIA, sostanzialmente scagionante, per avere costui escluso l'affiliazione dell'imputato alla cosca di Corso dei Mille. Né è conseguito che, nulla pretermettendo, la Corte del merito ha potuto concludere, con apprezzamento di merito inattaccabile, per la collocazione generica del BATTAGLIA in ambienti della criminalità di quartiere, ma senza vincoli organici con associazioni di tipo mafioso.

Analoghi concetti il secondo giudice ha espresso in

relazione ai reati in materia di stupefacenti, qui rilevando, comunque, l'esistenza di un più solido elemento di riscontro (l'indicazione del MARINO MANNOIA circa la partecipazione del BATTAGLIA, in un meglio definito ruolo, alla produzione di droga in zona di Barcellona Pozzo di Gotto), relativo però a diverso contesto storico, valutabile in sede diversa e competente (pag. 2133).

La complessiva delibazione, esauriente e completa, non merita censura alcuna.

Consegue la reiezione di entrambi i ricorsi.

BELLIA GIUSEPPE, condannato per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui al capo 20 (è stato assolto dal reato di associazione per delinquere, di cui al capo 9), ha proposto ricorso, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena, oltrech  in relazione alla confermata misura di sicurezza della libert  vigilata. Con separato motivo, ha censurato per violazione di legge la formula assolutoria dubitativa, confermata



in appello in ordine al predetto capo 9.

Quest'ultima doglianza è certamente fondata.

L'impugnata conferma formale della formula va ascritta, senza dubbio, a mera svista del giudice di secondo grado, che non ha tenuto presente nella fattispecie il disposto dell'art. 530 secondo comma del vigente codice di procedura, pur puntualmente applicato in altri casi. Di conseguenza, la sentenza deve essere annullata nel predetto capo 9, limitatamente alla formula stessa, che va sostituita con quella "per non aver commesso il fatto.

Il ricorso deve essere rigettato per il resto.

La doglianza concernente l'affermazione di responsabilità assume a proprio fondamento l'inesatta ed apodittica interpretazione che sarebbe stata data dalla Corte del merito del contenuto di talune telefonate intercettate, di cui - oltretutto - sarebbero stati erroneamente identificati gli autori; e, perciò, l'arbitrarietà delle conseguenti deduzioni circa un coinvolgimento del ricorrente in affari di droga gestiti dal

gruppo FERRERA, tanto più inverosimile in quanto riscontrato anche alla luce di parole soltanto apparentemente confessorie rese dal deducente a spiegazione di proprio comportamento, ed in realtà di ben diverso tenore.

L'inconsistenza della critica è però manifesta, postoché l'intelaiatura argomentativa della sentenza impugnata si regge su solidi sostegni in fatto, costituiti dai contenuti delle ricordate intercettazioni telefoniche, aventi ad oggetto conversazioni di tenore inequivoco, pervenute all'utenza installata presso l'abitazione del BELLIA. L'inerenza di tali comunicazioni ai traffici di droga sviluppati da personaggi del calibro di WARINDEL PAUL, di GRAZIOLI SERGIO e dei FERRERA, ha indotto i giudici del merito, addirittura, a ritenere che i momenti più significativi del commercio, sotto il profilo ideativo - progettuale, avessero luogo proprio in tale abitazione. Giustamente, pertanto, la Corte del merito ha collegato a tali risultanze la dichiarazione, sostanzialmente confessoria, resa



dall'imputato in sede di contestazione dei fatti, allorché cercò di discolarsi con l'invocare la "gravissima situazione" in cui era venuto a trovarsi e che l'aveva obbligato a tenere "determinati comportamenti processuali" (pag. 2136). Del resto, l'intrinseco legame logico che corre fra le circostanze accertate, è del tutto evidente, ciascuna di esse trovando riflessa spiegazione nelle altre, in un meccanismo di incastri argomentativi di cui sarebbe vano negare la conclusiva rilevanza. Né può riuscire il tentativo di screditare il complessivo risultato con l'inaccettabile sistema della considerazione spezzettata dei dati, come sembra fare il ricorrente.

D'altronde, la stessa Corte di merito ha dato atto che le discolpe difensive hanno mirato, soprattutto, all'esatta delineazione del ruolo marginale tenuto dall'imputato in un contesto innegabile. Ed in tal senso, esse hanno trovato parziale accoglimento, mediante una valutazione che, pur tenendo fermo il titolo del reato, dato lo

Es. P. Valer

stabile inserimento nell'organizzazione (così escludendosi l'ipotesi del favoreggiamento), si è tradotta in un trattamento sanzionatorio complessivamente mite, oltretutto nell'assoluzione dal reato di associazione per delinquere.

In relazione, infine, al motivo concernente le istanze subordinate, si osserva che la carenza di una espressa considerazione di talune singole circostanze da parte del secondo giudice non può significare difetto vizio di motivazione censurabile, qui soccorrendo, come in altri casi analoghi, il rinvio alle valutazioni generali in tema di attenuanti generiche e di misura della pena.

BISCONTI LUDOVICO, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), ha denunciato, con un primo motivo, difetto di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta responsabilità, in effetti basata su propalazioni di collaboranti (il CONTORNO ed il CALZETTA) ritenuti scarsamente affidabili dallo stesso giudice del merito e, comunque, non riscontrate

dalle generiche affermazioni del MARINO MANNOIA; nonché travisamento di fatto circa i rapporti di affari con altri coimputati, del tutto legittimi e non riguardanti traffici illeciti. Con un secondo motivo, ha lamentato carenza assoluta di motivazione sulle richieste attenuanti generiche e sulla misura della pena, già invocata nel minimo edittale.

Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

I giudici del merito hanno concordemente indicato le prove a carico, costituite dalle coincidenti ed autonome dichiarazioni del CALZETTA o del CONTORNO, attributive della qualità di membro della "famiglia" di Belmonte Mezzagno.

L'abbondanza del materiale probatorio e la sua utilizzazione in base a una unitaria chiave interpretativa giustificano, adunque, il motivato apprezzamento del giudice di merito, cui il ricorrente ha inteso contrapporre, chiaramente, una difforme valutazione, pertanto, fondata, ancora una volta, sull'uso di un metodo non razionale quale quello della considerazione isolata di ogni

Espr

elemento.

Il secondo motivo di ricorso è resistito dalle riflessioni esposte dal giudice di secondo grado circa la quantificazione della pena (pag. 2149), anche per respingere il motivo di appello del P.M., essendo stata data, ivi, ampia giustificazione della misura della pena irrogata, implicitamente comprendente anche il diniego delle generiche.

BONANNO FRANCESCO, condannato in primo grado per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10, è stato ritenuto colpevole, in sede d'appello, del delitto di favoreggiamento personale ex art. 378 C.P., così modificate le originarie rubriche, ascrivendoglisi il fatto di aver favorito la fuga dalla Sardegna di MADONIA GIUSEPPE, PUCCIO VINCENZO e BONANNO ARMANDO, imputati del delitto d'omicidio in persona del capitano dei carabinieri BASILE, scarcerati il 17.3.83 per decorrenza dei termini di custodia cautelare e destinati al soggiorno in tre diversi comuni della provincia di Oristano, da cui, appunto, si erano allontanati pochi giorni dopo l'assoluzione dal delitto predetto, statuita dalla

G. Marcellini

competente Corte di Assise in data 31.3.83.

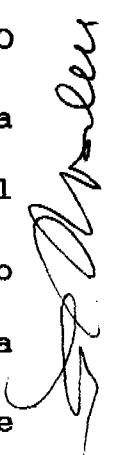
L'imputato ha proposto ricorso, deducendo con un primo motivo la violazione della legge penale, sull'assunto della inesistenza del reato, per essere gli obblighi, sanciti in sede di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, afferenti non già al procedimento per omicidio del BASILE (dal quale, comunque, gli imputati, erano stati assolti), bensì a diverso procedimento avente ad oggetto l'associazione per delinquere, pendente a loro carico in istruzione formale. La violazione dell'obbligo poteva, perciò, configurarsi solo a seguito della riemissione del provvedimento restrittivo, non sussistendo per le investigazioni o ricerche alcuna ragione perché fossero svolte da parte dell'Autorità. Il ricorrente ha invocato, altresì, l'esimente ex art. 384, C.P., essendo BONANNO ARMANDO suo nipote ex frate ed ha, infine, denunciato il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché sulla misura

sanzionatoria.

Preliminarmente si rileva che il reato de quo è estinto per maturata prescrizione in quanto il fatto risulta pacificamente commesso entro il mese di aprile del 1983, sicché già nell'ottobre del 1991 era scaduto il tempo massimo di sette anni e mezzo stabilito per la punibilità del reato.

La suddetta causa estintiva potrebbe cedere solo alla esistenza di una prova certa della inesistenza del reato risultante dalla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 152 del V.C.P.P. ma a tanto non conducono di certo i rilievi del ricorrente.

Si osserva al riguardo che la posizione del BONANNO è comune agli imputati LO MEO COSTANTINO e RANDAZZO SALVATORE, condannati per lo stesso reato, sulla base di medesime circostanze di fatto, denotanti il concorso di tutti nell'ascritto favoreggiamento (pag. 2157). Tenendo conto di tale circostanza accertate attraverso un attento esame delle risultanze, il giudice di secondo grado, nel trattare congiuntamente le tre posizioni, ha innanzitutto escluso l'applicabilità dell'esimente



ricordata, sull'elementare ed evidente rilievo che ciascuno degli imputati favorì anche la fuga - oltreché del proprio congiunto - anche di due estranei, rispetto ai quali, quantomeno, l'illiceità del fatto rimarrebbe integra, atteso il ravvisato concorso. Né può darsi ingresso alla tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe ravvisabile nel plurimo fatto un vincolo di inscindibile collegamento interno, donde l'estensibilità complessiva della causa di giustificazione, dal momento che nulla - in ipotesi - avrebbe impedito a ciascuno dei prevenuti di operare singolarmente a favore del proprio congiunto, sicché il concertato concorso, che tutt'ora lega i tre soggetti in questione in unitaria responsabilità, deve intendersi dipeso da una opzione volontaria, nient'affatto obbligata.

Circa il principale problema giuridico posto dal ricorrente, devesi notare, innanzitutto, una discrasia formale tra l'assunto della sentenza, secondo cui l'obbligo di soggiorno in Sardegna sarebbe stato imposto nel procedimento per

l'omicidio del capitano BASILE, e quello del ricorrente, che, invece, lo riporta al separato procedimento per il reato di associazione per delinquere. Comunque, il contrasto non sembra rilevante, giacché in ogni caso sarebbero raffigurabili, con l'indubbio presupposto di un reato in atto di consumazione, quelle esigenze investigative e di ricerca, da parte delle Autorità, che sono uno dei presupposti del reato di favoreggiamento.

Ove fosse vero l'assunto della Corte del merito, difatti, l'assoluzione pronunciata in primo grado, e peraltro soggetta a gravame, non avrebbe certamente eliminato ogni possibile ipotesi di ricerca, magari in funzione del giudizio di appello ancora da svolgere. La ricerca poteva in altri termini rendersi necessaria per ogni altra esigenza collegata al procedimento pendente, anche di ordine investigativo, non escludibile in via assoluta. Così ricostruito, il convincimento della Corte del merito sembra certamente da condividere.

A maggior ragione, poi, la stessa linea

argomentativa sarebbe valida nella diversa ipotesi sostenuta dal ricorrente, trattandosi, allora, di un procedimento addirittura pendente in fase istruttoria, ancora ampiamente aperto a possibilità di indagini o a necessità di ricerche sottese all'obbligo di dimora coatta, evidentemente imposto per ragioni cautelari riguardanti anche ogni possibile evoluzione del procedimento.

Né vale in contrario il rilievo che, in caso di violazione dell'obbligo di soggiorno, unica misura consentita dall'ordinamento sarebbe stata la riemissione del provvedimento restrittivo. Ciò è indubbiamente vero nei confronti dello stesso imputato, non essendo concepibile per lui altra sanzione, ma non lo è nei confronti del favoreggiatore, verso il quale la condotta violatrice (non dell'obbligo accessorio, ma della regola penale generale) va necessariamente ricondotta nell'alveo del corrispondente reato.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti degli imputati, senza rinvio, per l'intervento causa di estinzione

innanzi accertata.

BONICA MARCELLO, condannato per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 75 legge 685/75 (capo 20), ha dedotto difetto di motivazione sulla affermazione della responsabilità, basata sulla presenza, quale autista di "Pippo" FERRERA, ad incontri fra trafficanti di droghe, con una forzatura delle generiche indicazioni accusatorie (del DE RIZ e di THOMAS ALAN), non suffragate, comunque, da riscontri estrinseci, tali non potendosi considerare i contenuti di intercettazioni telefoniche, attesa l'incerta identificazione del ricorrente da parte di uno degli interlocutori.

Il ricorso non ha fondamento.

Con motivazione ampia ed ineccepibilmente coordinata, la Corte territoriale ha delineato il ruolo attivo tenuto dal ricorrente nell'ambito dell'associazione dei fratelli FERRERA, che era quello di autista e di abituale accompagnatore del predetto Pippo FERRERA in incontri con altri

trafficienti, ciò richiedendo e supponendo mansioni fiduciarie, peraltro ricavabili anche dal tenore di alcune telefonate (pag. 2166), ben eccedenti un mero rapporto di lavoro subordinato, del resto non concepibile in quel determinato ambiente.

Le fonti di prova all'uopo utilizzate sono state il noto DE RIZ PIETRO ed il THOMAS, le cui dichiarazioni rivelatrici riemergeranno a proposito dei traffici dei gruppi FERRERA E CANNIZZARO, legati al clan capeggiato dal SANTAPAOLA. Ogni possibilità di equivoco sulla persona del BONICA è stata, peraltro, eliminata dalle ricognizioni fotografiche dagli stessi effettuate, dalle quali è derivata una ulteriore conferma della veridicità delle narrazioni, non essendo state intraviste altre possibilità di incontro con l'imputato, oltre quelle segnalate.

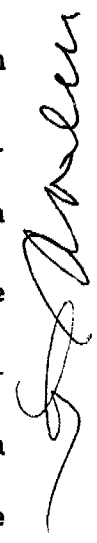
Analoga indicazione è stata comunque desunta dalle dichiarazioni di DATTILO SEBASTIANO, comandante di una nave ingaggiata dai "catanesi" per l'importazione di ingenti quantità di droga dall'estremo oriente.

La coincidenza delle fonti propalatorie, con reciproci riscontri, non ha lasciato dubbi sulla colpevolezza, confermata, come si è detto, dal tenore di varie telefonate intercettate, sicché dall'insieme delle risultanze è stato agevole ricavare la prova delle funzioni assegnate al BONICA nell'ambito dell'organizzazione, e comunque definite non di primaria importanza (di qui l'entità della pena mite e l'assoluzione dal concorrente reato di partecipazione ad associazione per delinquere), seppure agevolmente inquadrabili nello schema associativo di cui all'art. 75 della legge speciale, per il contributo fattivo comunque apportato per il conseguimento degli scopi collettivi.

Trattasi, in conclusione, di motivazione appagante, esente da vizio logico - giuridico, e che ha dato argomentata risposta ad ogni assunto della parte ricorrente.

BONURA FRANCESCO, condannato in appello per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1, per il quale

soltanto era stato condannato in primo grado), ha proposto ricorso, deducendo, con un primo motivo, difetto di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta responsabilità, in particolare denunciando l'errato criterio giuridico osservato nella valutazione dei collaboranti (da cui l'accusa è derivata) e, comunque, l'ingiustificato distacco - in concreto - tra l'enunciazione programmatica delle regole all'uopo prefissate dallo stesso giudice di secondo grado e l'applicazione fattane nell'esame delle singole fonti propalatorie, utilizzate acriticamente e senza riscontri, pur trattandosi di informatori incerti anche sull'origine delle notizie "de relato" versate in atti. Ha poi ulteriormente lamentato il travisamento del fatto in ordine alla negata legittimità dell'attività lavorativa (tale legittimità accertata in procedimento di prevenzione) quale l'inserimento negli affari della "famiglia" di Uditore e l'indebita valorizzazione di "pentiti" nuovi (il CALDERONE ed il MARINO MANNOIA), senza possibilità di contraddittorio da



parte del ricorrente, trattandosi comunque di notizie inattendibili ed ininfluenti.

Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurato per difetto di motivazione la ritenuta protrazione della condotta associativa oltre il settembre 1982, trovandosi egli all'epoca in stato di detenzione e risultando, peraltro, prova insufficiente la pretesa confidenza al condetenuto MARINO MANNOIA circa pressioni fatte esercitare sui giudici popolari in un separato procedimento.

Con un terzo motivo, ha lamentato la carenza assoluta di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulle ritenute aggravanti e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento. Come risulta dalla lettura delle pagg. 2173 e segg. della sentenza impugnata, le critiche contenute nei primi due motivi di ricorso non sono che la riedizione, in diversa forma espositiva, dei motivi di appello a suo tempo introdotti, e sui quali il giudice di secondo grado ha compiuto complessa deliberazione, mettendo correttamente a fuoco i vari dettagli

concernenti la rilevanza e l'attendibilità delle rivelazioni dei pentiti.

Non è vero, innanzitutto, che costoro non fossero in grado di indicare le origini delle loro informazioni, giacché dagli atti risulta che tanto il BUSCETTA (il primo, in ordine di tempo, a fare il nome del BONURA quale vice - capo e, dopo la morte dello INZERILLO, come capo della "famiglia" di Uditore), quanto il CONTORNO, che fornì notizie conformi, furono in grado di indicare i propri referenti (nel caso del BUSCETTA furono GAETANO BADALAMENTI ed il SALAMONE, nel caso del CONTORNO fu INZERILLO SALVATORE). Ed è vero, sotto altro profilo, che i due dichiaranti mostrarono di non avere personale conoscenza del BONURA. E' anche vero, tuttavia, ed i giudici di secondo grado ne hanno dato atto, che le certezze soggettive da essi manifestate sul punto, con autonome e separate significazioni, dovevano pur radicarsi in cognizioni acquisite nel mondo criminale ad essi familiare.

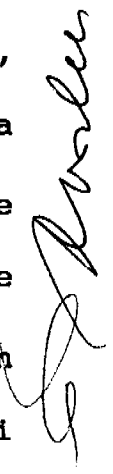
Tali deduzioni hanno trovato riscontro nelle parole

del CALDERONE, al cui proposito non può neppure dirsi che non conoscesse personalmente l'imputato, di cui ha persino descritto il ricercato abbigliamento, riconoscendone poi l'immagine fotografica. Secondo il dichiarante, appunto, il BONURA gli era stato presentato tempo prima come affiliato alla "famiglia" dell'INZERILLO. La notizia collima con quelle date dai primi due pentiti, la cui informazione, fra altro, derivava proprio dall'INZERILLO stesso, che ben conosceva la militanza del BONURA.

Di più, il secondo giudice ha ritenuto di collocare nel medesimo ed armonico quadro probatorio anche la dichiarazione del MARINO MANNOIA secondo cui, nel periodo di comune detenzione, il BONURA ebbe a confidargli di aver effettuato, tramite terzi, pressioni sui giudici popolari in un separato procedimento per omicidio che lo concerneva, ottenendone l'assoluzione. Anche questa rivelazione, giudicata attendibile per la generale affidabilità della fonte, ed ancora utilizzata quale riprova della permanenza del vincolo

associativo dopo la data del 29.9.82 (deduzione del tutto plausibile sul piano logico, se vero il supposto di fatto), è stata posta in linea con le precedenti acquisizioni, in una disamina comparata che ne ha colto - con apprezzamento libero, ma non arbitrario - il comune filo storico - logico, assegnando alla singola risultanza la valenza di componente probatoria riscontrata e riscontrante, riconducibile ad una complessa costruzione, che ne costituisce il risultato conseguente.

Né giova alla fondatezza del ricorso il preteso accreditamento delle fonti accusatorie (e specialmente delle ultime due, in ordine di tempo), senza possibilità di contraddittorio da parte della difesa. Il contraddittorio per vero, è sempre possibile in sede dibattimentale, indipendentemente dalle nullità anteriori di acquisizione. Non rafforza la dedotta critica di difetto di motivazione neppure il rilievo, avanzato soltanto nella discussione orale avanti a questa Corte di Cassazione, per cui il deducente ed il MANNOIA non sarebbero mai stati detenuti nello stesso carcere,



tantomeno nell'indicato carcere di Trapani, in cui le confidenze sopra riprodotte avrebbero avuto luogo, postoché una indicazione del genere non figura nei motivi scritti né emerge da altre pagine del processo.

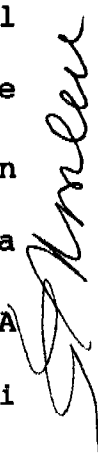
Sulle censure subordinate, qui richiamate e condivise le ragioni per cui è stata ritenuta la permanenza del vincolo sotto l'imperio della nuova norma incriminatrice, secondo la valutazione effettuata dalla Corte del merito, si osserva ulteriormente che, in sede di rideterminazione della pena a seguito della reformatio in pejus, il giudice di secondo grado ha indicato i parametri di riferimento, in definitiva individuati nella sinistra personalità dell'imputato, quale emergente dagli atti, e nel comportamento processuale, ostativi alla configurabilità di particolari condizioni meritevoli di attenuanti. Ed ha tenuto conto della pena prevista per la fattispecie contestata, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 bis C.P., in relazione al ruolo direttivo svolto dal BONURA secondo le acquisite prove,



calcolando, altresì, l'aggravante di cui al sesto comma della stessa norma, in ordine alla cui applicazione tornano pertinenti le considerazioni svolte nella parte generale.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

BRONZINI ALESSANDRO, condannato per il reato di cui al capo 22 (compravendita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 71 e 74 legge 685/75, mentre da altri reati è stato assolto), ha denunciato, unitamente alle violazioni concernenti la regolarità dell'istruzione, il difetto di motivazione e la violazione di legge circa la valutazione dei collaboranti ed in particolare del CALZETTA, riproponendo censure del consueto tenore già noto e lamentando il difetto di riscontri in ordine all'unico episodio rivelato a suo carico da tale fonte (il preteso acquisto di droga di ZANCA CARMELO), e l'omessa considerazione di elementi scagionanti (ad esempio, la non disponibilità dell'autovettura di cui, secondo il propalante, sarebbe stata in possesso in occasione di quello acquisto).



Con ulteriori motivi, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per la indeterminatezza dell'imputazione e per il difetto di correlazione tra l'accusa contestata e la responsabilità ritenuta per un singolo episodio, neppure menzionato nel capo di imputazione, nonché il difetto di motivazione sulle aggravanti ritenute, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non è fondato.

Per le censure concernenti le dedotte nullità dell'istruzione va fatto integrale rinvio alle considerazioni che sul punto questa Corte regolatrice ha avuto modo di esporre in precedenti punti della presente sentenza, ed altrettanto deve dirsi in ordine alla critica generale in ordine alla utilizzabilità dei c.d. "pentiti".

Per quanto riguarda, poi, le doglianze specifiche in tema di correlazione tra accusa e sentenza ne va, innanzitutto, constatata la tardività, non risultando esse proposte tra i motivi di appello. Trattasi, comunque, di rilievi infondati, tenuto

conto della ampiezza (senza che ciò integri l'ipotesi della indeterminatezza assoluta) della rubrica, peraltro oggetto di specificazioni limitative attraverso gli interrogatori e la sentenza di primo grado. Né, a tale proposito può ravvisarsi nullità, per pregiudizio delle ragioni di difesa, nel passaggio da una più generica a una più specifica precisazione dell'addebito, ciò anzi agevolando il compito difensivo, con la progressiva puntualizzazione delle circostanze di fatto integranti la contestazione.

Disattese, pertanto, le eccezioni pregiudizialmente proposte, si osserva che le altre censure enunciate attengono esclusivamente al merito delle valutazioni compiute dal giudice territoriale. Per quanto attiene, in particolare, alla individuazione dei riscontri alle narrazioni del CALZETTA (peraltro ritenuto intrinsecamente credibile, almeno limitatamente all'episodio caduto sotto la sua diretta percezione, quello avvenuto presso il distributore di ZANCA CARMELO), la Corte del merito ha condotto una ampia ricognizione delle risultanze

processuali, rinvenendo nelle propalazioni di tale FEDERICO ANTONINO e del ben noto EPAMINONDA ANGELO (personaggio fortemente radicato nel contesto mafioso, operante nel settentrione anche nei traffici di stupefacenti) le conferme dell'inserimento del BRONZINI in un certo ambiente criminale di tipo mafioso, che costituisce il naturale e coerente sfondo dello specifico episodio direttamente visto dal CALZETTA e funge, nel contempo, da riscontro al generale inquadramento del personaggio BRONZINI, similmente descritto dallo stesso CALZETTA.

Tenuto conto di tali emergenze, ed ancora degli accertati contatti tra l'imputato ed il gruppo ZANCA (che il primo vanamente si era sforzato di negare nel corso degli interrogatori, addirittura asserendo di non sconoscere l'EPAMINONDA ed il CALZETTA), la Corte del merito ha dato credito alla narrazione dell'episodio di cui trattasi, del resto descritto dal propalante con una ampiezza convincente di particolari, e che, seppure sprovvista di riscontro immediato e diretto, ha

GGM

potuto comunque giovare di una serie di elementi indirettamente convalidanti, che l'hanno resa - nel motivato convincimento del giudice - attendibile, anche in relazione, bisogna dire, a quei dinieghi inverosimili, naturalmente refluenti, sul piano logico, a vantaggio della fondatezza dell'accusa. Ciò significa che non si può ravvisare il lamentato distacco tra i criteri valutativi programmaticamente prefissati dalla Corte del merito e l'applicazione fattane in concreto, che ha finito con il rispettare il disposto dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P..

Di più: la Corte suddetta si è data carico di assoggettare a puntuale analisi altri due punti importanti della questione (l'uso, nella specifica circostanza, di una determinata autovettura da parte del BRONZINI ed il verosimile oggetto dello scambio denaro - merce avvenuto con lo ZANCA), per l'uno valorizzando la funzione asseveratrice sia pure parzialmente esercitata sul fatto dalla individuazione della vettura (il BRONZINI era stato effettivamente in possesso di un automezzo di quel

tipo ed avrebbe potuto ancora procurarsene la disponibilità per la consueta occorrenza, risolto, questo, di limitata rilevanza) e per l'altro argomentandone correttamente la natura della merce scambiata (droga), tenuto conto del presumibile valore elevato del prezzo, attestato dalla consegna, da parte dell'imputato, di "mazzette" di banconote da Lit. 50.000. E' da escludere, dunque, che l'elemento relativo all'autovettura sia stato trascurato, come ingiustamente lamentato dal ricorrente ed, invece, bisogna concludere che nulla è sfuggito al corretto esame del secondo giudice, il cui contenuto valutativo non è qui discutibile. Sulle censure subordinate, è doveroso il rinvio alle motivazioni generali riguardanti le materie che ne costituiscono oggetto, ma va opportunamente rilevato, per quanto riguarda le aggravanti e la misura della pena, che lungi dal disinteressarsene, secondo l'improprio rilievo del ricorrente, la Corte d'Appello se ne è attivamente occupata, applicando una sola aggravante, anziché due, come aveva fatto il primo giudice (che, peraltro, aveva

già escluso quelle di cui al nr. 5 ed al II cpv. dell'art. 74 della legge sulle droghe), e rideterminando la pena, con partenza dal minimo edittale, in anni quattro di reclusione e in Lit. 6.000.000 di multa.

Non v'è stata, per il vero, una motivazione espressa sul ribadito diniego delle attenuanti generiche, ma ciò non integra alcun vizio della sentenza impugnata perché, escluse la applicabilità in linea generale per più ragioni riguardanti la gravità del fatto e la natura del reato, non erano stati addotti argomenti che, potessero indurre a diversa determinazione nel caso concreto.

BRUSCA BERNARDO, condannato per il reato associativo di tipo mafioso (art. 416 bis, capi 1 e 10) e per quello di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), mentre è stato assolto da altri reati, ha denunciato, con motivi formulati separatamente ed in relazione al primo reato associativo, difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla

valutazione dei pentiti, sia per quanto riguarda i criteri metodologici che l'apprezzamento in concreto, con particolare riferimento alle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO, essendo stati omessi, fra altro, il rilievo dei reciproci contrasti e degli interessi inquinanti a monte di ciascuna, e la ricerca di riscontri, tali non potendosi considerare talune intercettazioni telefoniche, di contenuto non univoco, né gli scambi di assegni comunque non pertinenti al deducendo.

In relazione al secondo reato associativo, la parte ricorrente ha poi lamentato, anche ripetendo critiche di altri di analogo tenore, la mancata considerazione di dichiarazioni dibattimentali del BUSCETTA e del CONTORNO, largamente riduttive rispetto a quelle accusatorie rese in istruttoria (è stato fra altro, escluso il coinvolgimento del ricorrente nella gestione di una raffineria asseritamente condotta da MARCHESE MARIO), comunque deducendo l'erronea valutazione delle generiche accuse del CONTORNO e del CALDERONE.

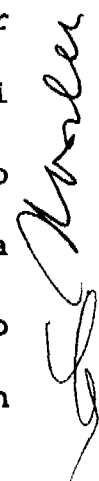
Con ulteriori mezzi, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sulla sussistenza delle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla misura della pena, sulla denegata continuazione fra i reati ritenuti, in materia di escluso concorso formale tra i due gruppi di reati associativi, sulla misura della pena ed in ordine, infine, alla mantenuta misura di sicurezza.

Ha proposto ricorso anche il P.G. di Palermo, oltrech  per l'assoluzione del BRUSCA dai vari capi concernenti quasi tutti i fatti di omicidio, in relazione a quella del reato di cui al capo 22 (traffico di stupefacenti), lamentando, a tale riguardo, difetto di motivazione sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni di vari "pentiti", che avevano indicato nell'imputato partecipe ad alto livello alle operazioni di compravendita inerenti alla materia.

La posizione dell'imputato   stata gi  esaminata in relazione ai motivi di ricorso proposti dal P.G. per i capi riguardanti gli omicidi. Anche per la parte residua qui in esame, va pronunciato il

rigetto sia dell'impugnazione del P.G. che del ricorso prodotto dalla parte.

La sentenza impugnata, riepilogando le vicende relative alla c.d. guerra di mafia e rammentando, per sintesi, le argomentazioni svolte nella correlativa sede anche nei confronti del BRUSCA, ne ha ribadito, innanzitutto, la qualità di membro della "commissione", in veste di capo-decina della "famiglia di S. Giuseppe Iato", giusta le concordi indicazioni fornite dall'intero gruppo dei collaboranti escussi (pagg. 2198 e segg.). E proprio da tali indicazioni, pur ritenute (viziatamente, come si è visto) insufficienti per il coinvolgimento dell'imputato nelle deliberazioni degli omicidi (sul che dovrà, come si è statuito più sopra, pronunciarsi il giudice del rinvio), ha tratto conseguentemente il fondamentale supporto per ritenere provata almeno la partecipazione, in posizione preminente, all'organizzazione mafiosa. Si tratta di una valutazione del tutto corretta, che è derivata dall'accertamento espletato in ordine alle composizioni delle singole famiglie,



già considerate nell'esame preliminare degli antefatti storici di quel conflitto, il cui complessivo inquadramento, anche nella individuazione delle principali componenti soggettive coinvolte, è stato già ritenuto incensurabile da questa Corte.

Comunque, la Corte territoriale ha inteso, per completezza, ricordare ancora, e sia pure con opportuna brevità, le indicazioni concernenti voci di cui trattasi (pagg. 2199 - 2200), della più svariata provenienza (compresa quella di BONO BENEDETTA, convivente del noto mafioso COLLETTI), mettendone in evidenza la significativa coincidenza almeno nel disegnare l'importante ruolo rivestito dall'imputato in seno alla consorteria.

Risultano, perciò, infondate le critiche di insufficiente motivazione sulla responsabilità o di violazione di legge nella valutazione dei pentiti, dal momento che, per quanto riguarda quest'ultimo profilo, la Corte d'Appello si è attenuta ai criteri metodologici da essa formulati, e di cui già si è ravvisata l'esattezza giuridica. Né



giovano alla fondatezza del ricorso le pretese omissioni in cui il giudice del merito sarebbe incorso in specifici esami delle fonti propalatorie (non sarebbero stati considerati, ad esempio, i sospetti sul possibile interesse del BUSCETTA a fare false accuse, al fine di nuocere al SALAMONE ed allo stesso BRUSCA, ovvero i contrasti tra il BUSCETTA stesso ed il CONTORNO sulla vera natura dell'incarico attribuito al ricorrente, secondo il primo soltanto di interinale sostituzione del SALAMONE, a dire del secondo di vero capo della "famiglia" di J. GIUSEPPE IATO). Si tratta di critiche senza fondamento reale, postoché l'attendibilità generale e specifica di ciascun collaborante è stata oggetto, anche in altre parti della sentenza impugnata, di apposite ed approfondite indagini, il cui esito, debitamente motivato, non può che appartenere al novero dei convincimenti di merito. Anche il preteso contrasto tra i due "pentiti", per rimanere all'esempio ricordato, si è sostanziato in una irrilevante e formalistica divergenza, inidonea, ciò che invece



importa, alla vanificazione del ruolo direttivo effettivamente esercitato dal BRUSCA, per lungo periodo (durante l'espatrio del SALAMONE, rifugiatosi nel lontano Sud-America ed anche dopo), nell'ambito della cosca.

Non di maggiore consistenza sono le altre censure, che non escono dai limiti di una pretesa al riesame nel merito (specie quelle correlate alla valutazione di intercettazioni telefoniche, pure utilizzate quali ulteriori riscontri dai giudici di primo e di secondo grado) o di una prospettazione di mere ed eventuali ipotesi, come quelle concernenti la possibilità di orchestrate manipolazioni delle varie fonti accusatorie, per ottenerne convergenza di contenuti.

Circoscrivendo l'esame a tali doglianze, che si segnalano come campioni significativi della qualità delle critiche, basterà osservare, quanto al primo punto, che circa l'effettivo contenuto delle acquisizioni istruttorie la Corte d'Appello ha fornito una congrua spiegazione, sia in ordine agli argomenti trattati nelle telefonate intercettate,

senz'altro riferibili a rilevanti affari di mafia, con implicita ricomprensione nei medesimi contesti di criminalità dei soggetti incriminati, che per la identificazione di costoro (pagg. 2200 - 2202). Pertanto ogni contrario sforzo appare vano nella ricerca e nella presentazione di una interpretazione alternativa e riduttiva, forse anche congetturabile in linea puramente dialettica, ma nient'affatto idonea a intaccare, sul piano della razionalità, quella preferita nella deliberazione giudiziale.

L'eventualità, poi di convergenze artificiose tra le dichiarazioni dei numerosi collaboranti si prospetta, al più, come una mera ipotesi, in relazione alla fattispecie concreta, essendo già stata esclusa dalla Corte d'Appello in via generale, nella parte dedicata alla metodologia della prova, e non sussistendo, né essendo stata indicata dal ricorrente, ragione concreta per diversamente ritenere nel suo caso.

Se, dunque, la motivazione posta dal giudice di secondo grado a sostegno della pronuncia di

colpevolezza per il reato associativo di tipo mafioso, resiste agevolmente agli argomenti del ricorso, altrettanto deve dirsi in relazione al delitto di cui all'art. 75 legge 685/75, postoché doglianze di analoga consistenza postulano risposta dello stesso tipo. Tra l'altro, il ricorrente ha insistito molto sul ridimensionamento dibattimentale delle accuse formulate contro di lui dal BUSCETTA e dal CONTORNO e sulla esclusione, da parte del secondo, di una sua cointeressenza nella gestione di una raffineria, lamentando, come si è detto, che di ciò la Corte del merito non abbia tenuto conto.

Ma l'appunto, come ogni altro di analogo contenuto, urta contro l'elementare rilievo dell'assoluzione largita (in riforma della sentenza di primo grado) per il reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge speciale, e ciò significa, dunque, che la stessa Corte non ha ritenuto sufficienti o utilizzabili elementi eventualmente concernenti la personale partecipazione dell'imputato ai traffici di stupefacenti. Anzi, a tale riguardo, la Corte del

merito è stata esplicita (pag. 2204), sicché l'assunto, presupponente una valutazione incerta ed inconclusiva sul piano del merito, per dubbiozza degli elementi di base, deve condurre, ora, anche al rigetto del contrapposto ricorso del P.G., che di tale assoluzione si è doluto, ritenendola - erroneamente - immotivata.

A ben vedere, la sentenza impugnata si è data carico, invece, di indicare gli elementi acquisiti per il concorrente reato ex art. 75, della legge sulle droghe di cui ha ravvisato la sussistenza, desumendola, innanzitutto, dai rapporti economici avuti dal BRUSCA, direttamente o per tramite di congiunti, con esponenti noti di organizzazioni agguerrite, operanti nel capo della droga e, quindi, dai plurimi riferimenti, di analogo contenuto probatorio, offerti dal BUSCETTA, dal CONTORNO, dal CALDERONE e dal MARINO MANNOIA, ritenuti concordanti sulla circostanza fondamentale dei contatti avuti dal BRUSCA con ambienti, anche napoletani, già dediti al contrabbando di tabacchi e poi passati al traffico di stupefacenti, al

chiaro scopo di coordinare e concordare iniziative associate. Ne è seguita una adeguata valutazione sul piano della ricostruzione logica, ancora una volta non sindacabile in questa sede.

Infondate sono pure le censure sugli altri punti (dedotto concorso formale, o meglio concorso apparente di norme, tra i reati associativi, sussistenza delle aggravanti, diniego delle attenuanti generiche, misura della pena, misura di sicurezza), rispetto ai quali, nel difetto di spunti critici di particolare ed individuale rilievo, è sufficiente il rinvio alle superiori osservazioni generali.

Quanto al motivo concernente l'applicazione della continuazione, non è data ravvisare alcuna lacuna di motivazione a carico della sentenza, postoché, nei motivi di appello, la relativa istanza appariva introdotta in via del tutto generica, senza alcun dettaglio argomentativo, con manifesta nota di inammissibilità.

BRUSCA GIOVANNI (figlio di Bernardo), condannato nel giudizio di appello per il reato di cui

all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), mentre da altri reati è stato definitivamente assolto, ha dedotto, oltre ai motivi concernenti la regolarità dell'istruzione formale, nei termini comuni a molti ricorrenti, e la lamentata inosservanza del disposto dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P., difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità del BUSCETTA e del DI CRISTINA, i quali riferendosi in modo indeterminato "a un figlio" di BRUSCA BERNARDO, non necessariamente consentirebbero di attribuire con certezza al ricorrente - data l'esistenza di due fratelli - la qualità di mafioso, aggregato, in qualità di autista, al PROVENZANO.

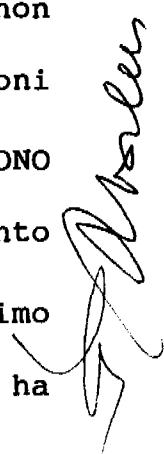
Con ulteriori mezzi ha lamentato la qualificazione del reato come associativo di tipo mafioso, pur attenendo gli elementi utilizzati a un periodo anteriore al settembre 1982, e la carenza di giustificazioni sulle ritenute aggravanti, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Integrando i motivi scritti, il difensore ha

eccepito, nella sede dibattimentale, la falsità delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA (secondo cui l'imputato, dopo l'arresto del padre, avrebbe assunto il vertice della famiglia di S. Giuseppe Iato) affermando che lo stesso fu ristretto dal 1984 al 1985 in carcere e, una volta liberato, fu assegnato al soggiorno obbligato all'isola di Linosa.

Il ricorso non ha fondamento.

Superando le incertezze segnalate dal primo giudice per l'identificazione di colui che, essendo legato a BRUSCA BERNARDO dal rapporto di filiazione, era stato oggetto di significative, plurime, ma non meglio indirizzate soggettivamente, propalazioni accusatorie del BUSCETTA, del DI CRISTINA, di BONO BENEDETTA (e queste incertezze avevano appunto portato a pronuncia assolutoria nel primo giudizio), la Corte di Assise di Appello ha individuato, fra i tre figli del BRUSCA, quello così coinvolto, e cioè l'attuale imputato ricorrente, in base soprattutto a precisazioni del MARINO MANNOIA, che lo voleva sicuramente collocato



nell'organizzazione della famiglia di S. Giuseppe Iato, appunto attribuendogli, fra molti altri particolari rivelati, la successione interinale al padre arrestato.

D'altronde, lo stesso giudice di primo grado aveva rilevato l'alta probabilità di una identificazione siffatta, a prescindere dal credito accordato alla fonte, postoché, dei tre figli del BRUSCA, il minore, a nome ENZO SALVATORE, era troppo giovane, all'epoca dei fatti, per poter essere sospettato di associazione mafiosa, donde la restrizione del dilemma a due soli soggetti, fra i quali già il DI CRISTINA aveva indicato "il minore", appunto BRUSCA GIOVANNI, una volta escluso il fratello più piccolo.

Si è trattato, dunque, di motivato accertamento di fatto che, nell'effettuata individuazione, ha riferito al soggetto così identificato il carico convergente degli elementi accusatori.

Né può compromettere la solidità della individuazione il particolare del soggiorno obbligato segnalato dal difensore soltanto in sede

dibattimentale, non si sa quanto rispondente al vero e, comunque, scarsamente rilevante, poiché non incompatibile, in via assoluta, con le dichiarazioni del MARINO MANNOIA, il soggiorno obbligato non comportando una assoluta impossibilità di comunicazioni con altri.

Quanto si è detto presuppone, ovviamente, che non abbiano fondamento le preliminari censure sulla legittimità dell'istruzione formale o sulla violazione dell'attuale legge processuale, per il che è d'uopo, naturalmente, fare rinvio alla trattazione generale che, sugli stessi argomenti, è stata compiuta precedentemente da questa Corte regolatrice.

E' infondata altresì la proposta questione della qualificazione del reato, dal momento che, a tutto concedere, la detenzione dell'imputato è iniziata soltanto nell'anno 1984, né potrebbe avere alcuna rilevanza contraria il fatto che gli elementi acquisiti si riferissero a condotte precedenti, poiché, a parte il ben diverso significato delle parole del MARINO MANNOIA, l'associazione accertata

non risulta interrotta da alcuna causa apparente prima del 29.9.82, né l'imputato è stato in grado di indicarne.

Il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, come pure la sussistenza delle ritenute aggravanti hanno costituito, anche in questo caso, oggetto di censura per carenza di motivazione, secondo i noti schemi ripetitivi, senza aggiunte di note personali specifiche.

Anche per questa parte, perciò, è necessario e sufficiente il rinvio alla trattazione generale.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

BUFFA FRANCESCO, condannato - in esito al giudizio d'appello - per il reato di cui agli artt. 610, 339 C.P., così modificata la rubrica di cui ai capi 1 e 10, per i quali era stato condannato in primo grado, ha lamentato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo la diversità del fatto ritenuto (la sostituzione di una porta blindata con una di legno, imposta con violenza a CONTORNO ANTONIETTA, madre dei fratelli GRADO e zia del "pentito" CONTORNO SALVATORE)



rispetto alla contestazione. Ha, inoltre, denunciato il difetto di prova sulla ritenuta responsabilità e sulla sussistenza dell'estremo della violenza o della minaccia (la sostituzione sarebbe avvenuta con il consenso della proprietaria come dimostrerebbe la eliminazione della porta di legno secondo l'assunto difensivo) e la violazione di legge sulla ritenuta aggravante. Con un'ultima doglianza, ha dedotto la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Quanto alla mancanza di correlazione tra la contestazione e la sentenza, va subito rilevata l'inconsistenza del rilievo postoché l'elemento materiale costitutivo della fattispecie dell'associazione di stampo mafioso, avendo a suo contenuto tipico la condotta di sopraffazione, ricomprende per definizione anche il fatto della violenza ritenuta a seguito della modifica della originaria rubrica. E del resto la violenza risulta precisamente già contestata all'imputato sin dal

periodo istruttorio - sia pure nell'ambito della più lata imputazione di partecipazione alla suddetta associazione - come risulta dalla sentenza di primo grado (pagg. 4244 - 4245), che ha dato anche atto del risultato delle indagini di polizia condotte sul fatto. E' da escludere, pertanto, che la materia abbia costituito un "novum", surrettiziamente introdotto nel procedimento, con soppressione effettiva del diritto di difesa. Anzi la decisione della Corte d'Appello si è risolta nell'accoglimento parziale delle istanze difensive, mercé l'isolamento della specifica condotta (ab initio ricompresa, si è detto, in più vasta ed articolata imputazione) e con l'esclusione di qualsiasi altro elemento aggiuntivo, donde la riconduzione alla particolare ed esatta fattispecie ritenuta.

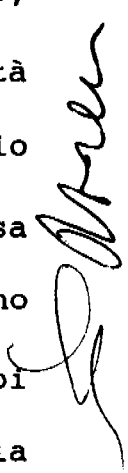
Nel merito del fatto, la sentenza ha ampiamente e correttamente motivato l'affermazione di responsabilità, sia per quanto riguarda il fatto materiale (è pacifico che il BUFFA provvede alla sostituzione della porta blindata con una di

legno), sia in ordine al requisito della violenza e della minaccia, quale mezzo per imporre la modifica dello stato di fatto. L'imputato, per il vero, ha attribuito il fatto alla iniziativa del fratello Vincenzo, di cui egli sarebbe stato semplice ed ignaro esecutore (pag. 2213). Ma, più realisticamente, la Corte d'Appello ha inquadrato il fatto stesso nel particolare contesto storico - ambientale, della guerra di mafia in atto, nel cui ambito CONTORNO, i fratelli GRADO ed i parenti prossimi erano oggetto di rappresaglie e vendette da parte dei gruppi avversi. Basti pensare alle accertate responsabilità di BUFFA VINCENZO nel tentato omicidio ai danni del pentito.

La condanna, dunque, è stata ampiamente motivata con argomenti coerenti e coordinati, il che induce alla reiezione del ricorso, anche sui punti concernenti l'aggravante, esattamente ritenuta nel quadro descritto, ed il diniego delle generiche, nonché la misura della pena, trattandosi di statuizioni discrezionalmente legate alla visione negativa dell'accaduto e della personalità

dell'imputato.

BUFFA VINCENZO, fratello di Francesco, condannato per i fatti concernenti il tentato omicidio del CONTORNO (capi 101 a 104 e per l'associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), e le cui doglianze sono già state esaminate relativamente ai delitti contro la vita ed ai reati accessori, ha dedotto, per quello residuo, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. in ordine alla valutazione delle fonti confidenziali, non assistite da riscontri certi, tali non potendosi considerare quelli utilizzati in concreto, concernenti rapporti di parentela o l'attività edilizia regolarmente esercitata o l'episodio specifico della sostituzione della porta della casa della CONTORNO, a suo dire precedentemente di legno e poi ripristinata con materiale blindato. Ha poi lamentato il difetto di motivazione sulla permanenza dell'assunto vincolo mafioso dopo il settembre 1982.



Il ricorso è infondato anche per questa parte.

Già l'accertata partecipazione all'attentato ai

danni del CONTORNO è stata correttamente indicata nella sentenza quale pilastro dell'accusa e quale riscontro alle concordi dichiarazioni delle voci confidenziali (CONTORNO, CALZETTA, CALDERONE, MARINO MANNOIA) circa l'appartenenza dell'imputato ai gruppi mafiosi ruotanti attorno alla cosca di Corso dei Mille, con esponenti dei quali (FEDERICO DOMENICO, GRECO NICOLO', i PRESTIFILIPPO, i BISCONTI, il DI SALVO) aveva fittissimi rapporti cartolari e comunanze di affari, che la Corte territoriale ha ricordato nelle pagg. 2217 - 2218 della sentenza.

In tale contesto, l'episodio della forzata sostituzione della porta blindata dell'appartamento della CONTORNO, ha costituito soltanto il corollario di una accusa variamente articolata, e basata su elementi eterogenei, tanto più convincenti per la loro diversa provenienza, e, peraltro tutti convergenti verso l'univoco risultato esattamente colto dal giudice di merito. La valutazione di tali elementi, pertanto, non può dirsi certamente compromessa (vuoi nella



consistenza dei reati di base che nella razionalità delle conclusioni che ne sono state tratte), dagli assunti esposti dalla difesa nella discussione orale, tenacemente volti a dare peso decisivo al fatto che il MARINO MANNOIA esclude la partecipazione del BUFFA all'associazione mafiosa e a sostenere che in realtà ci fu sostituzione della porta di legno con quella blindata (dove la prova della assenza di violenza). Questo specifico particolare, secondo le censure escluderebbe la rilevanza criminale dell'episodio.

Si tratta, all'evidenza, di equivoci interpretativi, poiché, quanto al collaborante, è certo che egli indicò nel BUFFA un "uomo d'onore" della cosca (pag. 2218), sia pure scarsamente utilizzato, essendo il suo impegno richiesto soltanto "per qualche incarico delicato", e ciò, comunque, attesterebbe la permanenza del vincolo.

E, poi come si è già visto poc'anzi, la sostituzione della porta ebbe luogo in termini esattamente rovesciati rispetto al dedotto difensivo (secondo il quale alla porta blindata fu

sostituita altra in legno), come risulta da tutte le pagine della sentenza di secondo grado dedicate all'esame delle posizioni dei due fratelli.

Tra l'altro, basti far mente al tempo dell'episodio (dicembre 1982) per reperire l'argomento decisivo di carattere temporale per il rigetto della doglianza in tema di permanenza del vincolo associativo oltre il settembre 1982.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

BUSCEMI SALVATORE, condannato per i reati di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10, assorbito il capo 1), ed assolto da altri reati, ha proposto ricorso deducendo difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità del BUSCETTA (che lo aveva indicato quale successore dell'INZERILLO a capo della cosca di Passo del Rigano), trattandosi di voce "de relato" e non riscontrata, e comunque non giustificata dai pregressi ed accertati rapporti economici con lo stesso INZERILLO, documentalmente leciti, al pari di quelli intrattenuti con altri personaggi dell'ambiente mafioso, né dalle incerte ed inesatte propalazioni del CALDERONE e del MARINO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
del Sig. MASCIÀ
per diritti L. 3000
il 22 FEB 1999

IL CANCELLIERE
SIRACCIO DA PAG 725
A PAG. 733

Handwritten signature



725



MANNOIA. Con ulteriori mezzi, ha poi dedotto carenza giustificativa circa la protrazione del supposto vincolo oltre il settembre 1982, sulle ritenute aggravanti, sul diniego delle generiche e sulla misura della pena.

Ha proposto ricorso anche il P.G. di Palermo, criticando l'assoluzione dai reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 13 e 22, ed all'uopo lamentando l'omessa e l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e dei rapporti cartolari con l'INZERILLO e con altri.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento.

In relazione a quello proposto dal BUSCEMI, si osserva che le doglianze formulate altro non sono che ripetizione di quelle introdotte nei motivi di appello, confutate nella sentenza di secondo grado e qui ripresentati sotto la forma di denuncia di vizio logico-giuridico, ma di apparente sostanziale rilettura dei fatti e delle circostanze, in diversa chiave interpretativa.

I denunciati vizi, difatti, non sussistono, poiché non è stato dato luogo alle pretese violazioni

procedurali, secondo quanto altrove considerato, né si è verificata carenza di motivazione. L'individuazione della prova è, difatti, partita dall'esame delle dichiarazioni accusatorie del BUSCETTA, del noto tenore, che hanno trovato un primo riscontro nelle stesse parole dell'accusato, che aveva dovuto riconoscere i rapporti avuti con l'INZERILLO, sia pure prospettandoli in un contesto chiaramente incredibile e giustamente disatteso dalla Corte d'Appello, quale l'assunzione dello stesso boss quale suo esattore di crediti verso terzi. Il riscontro, poi, si è arricchito e consolidato per le convergenti acquisizioni di ulteriori deposizioni dello stesso tipo e di conforme contenuto, quali quelle del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, il primo dei quali aveva indicato nel BUSCEMI, anche riconosciuto in fotografia, un costruttore facente parte della "famiglia" dell'INZERILLO, di cui aveva fatto personale conoscenza presso costui, ed il secondo lo aveva descritto quale successore del precedente capo, di cui aveva agevolato l'eliminazione, al

vertice della cosca. Questo particolare, è risultato significativamente coincidente con la narrazione del BUSCETTA, che aveva parimente collegato l'ascesa del BUSCEMI al rinnovamento delle cariche direttive che, in molti sodalizi, si era verificato a seguito delle vicende della guerra di mafia ed all'appoggio fornito ai gruppi vincenti da fazioni interne alle singole cosche, che, appunto, miravano ad assumerne il comando.

A questi elementi di natura soggettiva, la Corte d'Appello ha aggiunto, ad ulteriore conforto, l'esame dei fitti rapporti economici intrattenuti dall'imputato con elementi di spicco del mondo mafioso - affaristico (la compenetrazione tra mafia ed attività imprenditoriali è dato costante nel procedimento, rispecchiante intuitive ragioni di fondo), che seppure ritenuti insufficienti per la prova dei reati in materia di stupefacenti, malgrado la consistenza degli indizi, sono stati correttamente valutati nella diversa ottica associativa, dimostrando essi correlazioni e coinvolgimenti in uno stesso contesto mafioso,

Arden

inevitabilmente influente sulla personale posizione qui in esame.

Insomma, la valutazione del giudice del merito è caduta, senza nulla trascurare, su una pluralità di elementi probatori, ordinati in armonica costruzione logica, il cui tasso di razionalità è ben evidenziato.

A nulla rileva che, nella fattispecie, sia stata assente la voce del CONTORNO, non sempre e non necessariamente informato di tutto giacché tale circostanza non può costituire quella decisiva lacuna, cui il ricorrente ha fatto riferimento nel vano tentativo di infirmare la solidità e la valenza del convincimento espresso dalla Corte di merito.

Infondate, dunque, le censure principali, lo sono anche quelle subordinate, sia sul problema della perduranza del vincolo, risolto dalla Corte del merito nella corretta valutazione generale, per l'assenza di ipotizzabili cause interruttrive, sia per la ritenuta sussistenza delle aggravanti e per il diniego delle generiche. Sono punti questi

M. L.

correlabili alle considerazioni di carattere generale, mentre riguardo alla misura della pena la sentenza impugnata ha dato esplicitamente atto di averla dosata tenendo conto dell'appello del P.M. per l'esiguità di quella precedentemente determinata, e del ruolo esponenziale tenuto dall'imputato nella associazione.

Quanto al ricorso del P.G., di cui lo stesso rappresentante della pubblica accusa in udienza ha chiesto il rigetto, non può non pervenirsi a tale conclusione, la questione proposta vertendo effettivamente sul fatto. Infatti, escluse le ipotesi di travisamento del fatto, la pretesa, inadeguata valutazione delle fonti accusatorie si risolve in un contrasto sulla valenza probatoria delle risultanze, che motivatamente, e con apprezzamento di conseguenza insindacabile, la Corte del merito ha ritenuto non estensibile ai capi 13 e 22, in ciò concordando con il primo giudice, anche in ragione della formazione, ritenuta lecita, del patrimonio del BUSCEMI.

CALAMIA GIUSEPPE, è stato condannato in appello

(con riforma in pejus dell'assoluzione dubitativa largita nel primo giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10), per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, mentre per i concorrenti reati di cui ai capi 13 e 22 è stata definitivamente confermata l'assoluzione.

Ha proposto ricorso, deducendo il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, in particolare sotto il profilo della acritica accettazione delle propalazioni dei pentiti, non riscontrate "ab extrinseco", nonché sulla indispensabile protrazione del preteso vincolo oltre il settembre 1982. Con ulteriore mezzo, ha poi lamentato eguale vizio sulla sussistenza delle aggravanti ritenute, sul diniego delle attenuanti generiche e per la misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento. La Corte d'Appello ha creduto di poter superare il dubbio posto dal primo giudice in ordine agli stessi capi 1 e 10, dubbio basato sulla ritenuta insufficienza della sola fonte CONTORNO che, pur indicando nel CALAMIA un

associato alla famiglia di Porta Nuova, non aveva ricevuto conferma da altri elementi, essendo generici quelli forniti dal CALZETTA sul rapporto amichevole tra l'accusato e ZANCA CARMELO. Sono stati, invero, utilizzate dalla Corte del merito risultanze sopravvenute, quali le dichiarazioni del MARINO MANNOIA indicanti nel CALAMIA un effettivo associato di "cosa nostra". Ciò ha portato alla rivalutazione delle precedenti acquisizioni, ed alla constatata coincidenza del loro contenuto, donde il ravvisato, reciproco riscontro, a nulla rilevando, a parere della stessa Corte del merito, che il nuovo "pentito" manifestasse qualche incertezza nella collocazione del CALAMIA tra le cosche locali (se in quella di Porta Nuova o nell'altra di Corso dei Mille), stanti la vicinanza dei due gruppi e le simpatie che l'imputato riscuoteva comunque, tra i membri della seconda, ad esempio quelle di ZANCA CARMELO.

Tutto ciò rappresenta il frutto evidente di una valutazione di fatto, in linea con i normali criteri logico - deduttivi e non intaccata dalle

mende che il ricorrente ha preteso ravvisarvi, ad esempio denunciando la "genericità" delle parole del MARINO MANNOIA, genericità che è francamente difficile ravvisare, avendo il coimputato fornito tutto quanto poteva essere necessario per l'integrazione della prova.

Quanto, poi, alla questione della protrazione del vincolo ravvisato oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina penalistica dell'associazione di tipo mafioso (il problema, si ripete ancora una volta, è stato comunemente prospettato dai ricorrenti, e su di esso questa Corte Suprema ha già espresso le proprie vedute), non sono state avanzate ipotesi di possibile interruzione dell'associazione preesistente, sicché tornano applicabili le motivazioni svolte in via generale del giudice di merito.

Lo stesso deve dirsi, tanto più nel difetto di particolari e soggettive note critiche, quanto al diniego delle attenuanti ed alla misura della pena inflitta, che è di entità simile a quelle irrogate in casi consimili.

CALO' GIUSEPPE.

E' stato ritenuto colpevole, in esito al giudizio di appello, dei reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13 e 22; e' stato assolto da altri reati, per alcuni dei quali vi è stato ricorso del P.G. esaminato in altra parte della presente sentenza.

In questa sede vengono perciò in questione solo i capi oggetto di condanna nel giudizio di secondo grado.

L'imputato ha proposto diffuse doglianze, con motivi principali ed aggiunti, in parte comuni a CILLARI GIOACCHINO ed a PIPITONE ANGELO ANTONIO, ed in parte personali. Ha prodotto, inoltre, note difensive.

Con i primi motivi e per le parti comuni, di tenore analogo a quello delle doglianze proposte da molti altri ricorrenti, il CALO' ha dedotto: a) la nullità degli interrogatori del CONTORNO, resi in dialetto; le nullità di vario tipo ed i profili di illegittimità costituzionale inerenti ai brevi termini concessi per l'esercizio del diritto di

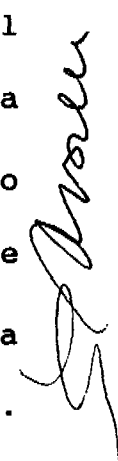
difesa, in relazione alla complessità del procedimento; b) la violazione della legge processuale, in ordine alla interpretazione e applicazione concreta dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P.; c) la contraddizione logica ed il difetto di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei propalanti BUSCETTA, CONTORNO, VITALE, DI CRISTINA, CALDERONE, MARINO MANNOIA e per la ritenuta autonomia di ciascuna fonte, tutte derivate, in realtà, da quella primigenia (il VITALE); d) la violazione della legge sostanziale in ordine alla ritenuta distinzione ed autonomia fra i reati associativi, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti; e) la carenza di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., valutabili in rapporto a ciascuna associazione e non alla pretesa, unica organizzazione; f) il difetto di motivazione per l'omessa distinzione tra le varie associazioni mafiose e per la mancata individuazione delle singole strutture e dei rispettivi capi - famiglia;

Sc. Calderone

g) la violazione della legge penale per la confermata pena accessoria della pubblicazione della sentenza anche per imputati non condannati alla pena dell'ergastolo; h) la violazione della legge processuale penale per la confermata condanna alle spese in favore delle costituite parti civili, in dipendenza del reato associativo di tipo mafioso, in ragione dell'inesistenza di un danno patrimoniale diretto, neppure ravvisabile a favore delle pubbliche amministrazioni, per i reati connessi allo spaccio degli stupefacenti, non risultando immesse nel territorio siciliano, ad opera dei condannati, sostanze stupefacenti.

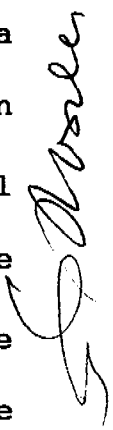
Con gli stessi motivi principali, ma per la parte concernente la personale posizione, il ricorrente ha lamentato: l'omessa considerazione della eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente sollevata rispetto ai reati di cui ai capi 13 e 22, con riferimento a fatti giudicati dall'A.G. di Roma, nonché a quelli di cui al capo 10 ed agli altri rubricati sotto gli artt. 71 e 74 della legge degli stupefacenti, egualmente già

esaminati e giudicati dalla stessa autorità giudiziaria romana, in un procedimento davanti ad essa già pendente; la nullità di taluni atti processuali dibattimentali (espletati nell'udienza del 27.2.90 e in altre successive, nel giudizio di secondo grado), senza possibilità di partecipazione di esso deducente e del difensore, impegnati in altro procedimento celebrato in Firenze, e non in grado di raggiungere Palermo per la data stabilita, ad essi comunicata appena il giorno prima; il difetto di motivazione sulla ritenuta esistenza della "commissione", sulla partecipazione di esso deducente, sulla qualità di capo attribuitagli; il difetto di motivazione sulla determinazione della pena (elevata in accoglimento di un generico appello del P.M.), per omessa riduzione conseguente all'assorbimento del capo 1 nel capo 10 ed alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., e per diniego ingiustificato ed immotivato delle attenuanti generiche; il difetto di motivazione per la confermata colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'art. 75



legge 685/75 ed il travisamento del fatto sulla ritenuta rapida formazione di un cospicuo patrimonio (a comprova del coinvolgimento di traffici di droga), trattandosi, invece, della costituzione di una proprietà di non ingente valore e giustificato dalle attività commerciali lecitamente svolte.

Con i motivi aggiunti, il CALO' ha denunciato: il difetto di motivazione sulla eccepita nullità per l'esiguità dei termini assegnati alla difesa e per il deposito dei motivi di appello e per violazione dell'art. 48 legge 10.4.51 nr. 287, per l'avvenuta sua traduzione a Palermo soltanto poche ore prima dell'inizio del procedimento di primo grado, con ogni conseguente ed indebita limitazione del diritto di difesa, essendone stati impediti anche colloqui nella fase dibattimentale con il difensore e con coimputati; la nullità derivante dall'utilizzazione di atti istruttori, acquisiti nel corso del dibattimento di primo grado, precedentemente in deposito, e non effettivamente letti ed il difetto di motivazione per l'implicita



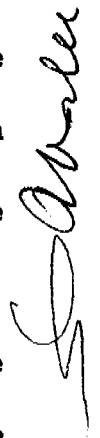
reiezione delle doglianze all'uopo già introdotte nei motivi di appello; il difetto di motivazione sull'accertato rifiuto di BUSCETTA e di CONTORNO di rispondere nel giudizio di appello e sulle implicazioni che ne derivavano in punto di loro credibilità, anche in relazione , per il secondo, alle note vicende legate al c.d. "corvo di Palermo"; la contraddizione logica tra le svalutanti considerazioni sulla personalità dei "pentiti" ed il credito a costoro accordato, il difetto di motivazione sotto vari profili, sulla ritenuta autonomia delle varie fonti collaboranti, secondo il ricorrente legate tutte da una concatenata e reciproca conoscenza dei rispettivi contenuti; la violazione della legge processuale in relazione all'acquisizione nel procedimento delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA, rese nelle note circostanze; il difetto di motivazione per l'omesso riconoscimento della continuazione tra i due reati associativi; il difetto di motivazione, fra l'altro, sulla qualità di capo del sodalizio.

Con le "brevi note" depositate in data 25.11.91, il

CALO' ha illustrato, ampliandone i dettagli giustificativi, le critiche alla attendibilità dei vari propalanti in ordine alla composizione della "commissione" nei vari periodi interessanti il processo.

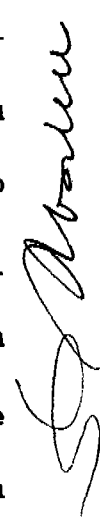
Il ricorso non ha fondamento.

Procedendo all'esame degli esposti motivi, secondo un ovvio ordine logico, si deve rilevare innanzitutto l'inconsistenza delle varie doglianze denunciati, sotto i plurimi profili di cui sopra, violazioni del diritto di difesa. La quasi totalità di esse attiene ad argomenti trattati da molti ricorrenti e che hanno trovato già risposta nelle motivazioni, di comune portata, formulate da questa Corte nella parte iniziale della presente esposizione. Sotto l'aspetto personale, pertanto, vanno qui esaminate, in particolare, le doglianze relative alla omessa partecipazione alle udienze del 27.2.90 e a successive, sulla assunta violazione dell'art. 48 della legge 287/1951 e sull'impedimento dei colloqui con i difensori. Trattasi di questioni non trattate espressamente



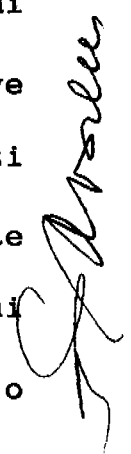
nella sentenza impugnata, la prima perché insorta nello stesso giudizio di secondo grado, la seconda perché implicitamente ritenuta generica, come in effetti è.

Ora, per quanto riguarda il primo problema, se ne deve ritenere limitato il riferimento alla sola udienza del 27.2.90, e non anche a quelle successive (neppure specificate), postoché le ragioni addotte a sostegno della doglianza attengono soltanto all'unica indicata. Al riguardo risulta per certo, per ammissione dello stesso ricorrente, che la comunicazione del rinvio del processo alla predetta udienza del 27.2.90 gli fu data il giorno prima, il che avrebbe consentito quantomeno al difensore, presente a Firenze, di raggiungere il capoluogo siciliano per la mattinata successiva o, comunque, di comunicare tempestivamente l'impedimento. In ogni caso, a tutto concedere, la dedotta nullità avrebbe toccato i soli atti espletati in quella udienza, se e in quanto pertinenti alla posizione dell'imputato, che peraltro aveva l'obbligo di indicarli



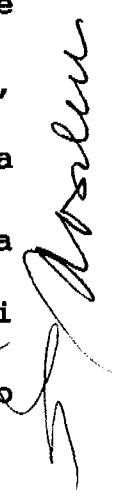
analiticamente in sede di ricorso, per conferire contenuto specifico al motivo di censura: il che non è stato fatto, donde la evidente genericità della doglianza, giustificante il silenzio al riguardo mantenuto dal secondo giudice.

Relativamente all'altra lamentela, se ne appalesa egualmente chiara la genericità in ordine alla dedotta impossibilità dei colloqui tra l'imputato e il difensore, e tra l'imputato e i coimputati. A prescindere dalla circostanza che i colloqui tra imputati non hanno rilevanza procedurale alcuna, giacché essi non sono coessenziali al diritto di difesa mentre eventuali altre necessità dialogative possono essere soddisfatte con altri mezzi probatori (ad esempio i confronti), il ricorrente non ha precisato quando e dove eventuali colloqui con il proprio difensore, autorizzati dal giudice o consentiti per legge, siano stati effettivamente interdetti e per quali ragioni. Ne deriva quindi, in ogni caso l'indeterminatezza dell'assunto e per conseguenza la sua naturale incapacità di essere sottoposta ad un adeguato vaglio da parte di questo



giudice di legittimità.

Maggior concretezza deve riconoscersi alla lamentata violazione dell'art. 26 R.D. 28.5.81 nr. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930), innovato dall'art. 48 della legge 10.4.51 nr. 287. Ma non è dato ravvisare nel fatto denunciato (la traduzione a Palermo soltanto nel giorno precedente a quello di inizio del dibattimento di primo grado) violazione effettiva del diritto di difesa, sia perché la norma non prescrive alcun termine in cui la traduzione deve aver luogo, sia perché fu comunque garantita la partecipazione al dibattimento, infine, perché il difensore di fiducia risiedeva a Roma, ove l'imputato pure si trovava prima della traduzione, e aveva perciò ampia possibilità di portare avanti le opportune consultazioni dopo l'avvenuto deposito degli atti processuali.



In relazione al motivo concernente la dedotta incompetenza territoriale dell'A.G. di Palermo, sostanzialmente per tutti i reati ritenuti (pagg. 8 - 10 dei motivi principali) parrebbe doversi

dedurre, in base ad ulteriore assunto contenuto nei motivi aggiunti (motivo XII, pag. 65), una sorta di rinuncia alla doglianza, che va tuttavia egualmente deliberata per l'eventualità che il non preciso pensiero del ricorrente possa essere interpretato in un modo non così riduttivo. Trattasi per il vero, non tanto di censura in punto di competenza per territorio, quanto di pretesa causa di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1930), eccepita sull'assunto della identità tra i fatti reati oggetto di questo procedimento e quelli definiti con le citate sentenze della Corte di Appello di Roma sez. III penale del 5.10.89 nr. 2298 e 26.10.89 nr. 4560, e sez. II penale dell'8.10.91. E l'asserto e' generico, immotivato, privo di dettagli esplicativi, rimessi ai successivi motivi aggiunti che, però, come si è visto, sono anch'essi monchi sul punto ed anzi sembrerebbero suonare come rinuncia al primo dedotto. Lo stesso ricorrente del resto ha manifestato, al riguardo, il più serio dubbio, legando la deduzione, nella versione iniziale, non già ad una espressa eccezione di

improcedibilità, ma a delle possibili valutazioni "sul terreno probatorio e della continuazione" (pag. 10 dei motivi principali), e cioè a profili incompatibili con l'asserita identità dei fatti. D'altronde, basta leggere le motivazioni delle due sentenze di merito, per evincerne, in conformità al tenore delle imputazioni, che le vicende qui ascritte all'imputato concernono l'esistenza, la composizione, le strutture organizzative e dirette dell'organizzazione denominata "cosa nostra" e le parallele intraprese nel campo degli stupefacenti, che nella regione siciliana, e segnatamente in Palermo, hanno avuto il loro epicentro, e che decisamente le differenziano da quelle altre, diversamente localizzate e realizzate, oggetto dei procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria romana.

La questione era già stata esaminata, sostanzialmente negli stessi termini pur se nella prospettiva dell'allora eccepita incompetenza per territorio, dalla Corte territoriale, che l'aveva disattesa per l'evidente preminenza

sull'imputazione di associazione di tipo mafioso, facente riferimento alla città di Palermo, e di quella collaterale in materia di stupefacenti, in grado di attrarre altri reati consumati altrove ma contestati nella stessa sede palermitana, ove non risultassero fatte oggetto già di separato procedimento in un foro diverso. Tanto basta per ritenere l'infondatezza, in ogni caso, del rilievo.

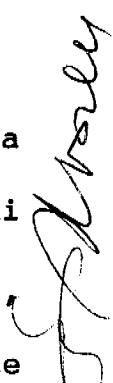
Altra doglianza elevata, già esaminata sul piano generale e nei riguardi di numerosi ricorrenti, riguarda la corretta interpretazione dell'art. 192 del vigente codice di procedura e per questo aspetto sono qui superflue altre ripetizioni dei rilievi che sono stati esposti nella parte generale iniziale e che hanno condotto a ritenere in limine l'inconsistenza della critica.

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne i motivi che riguardano, nelle linee essenziali, il problema della pratica applicazione della norma ora citata.

Reiterando ed ampliando censure comuni a molti imputati, anche se da lui ovviamente rappresentate

in chiave di rilevanza personale, il ricorrente CALO' ha disegnato una ricca gamma di motivazioni critiche sull'uso strumentalizzato che sarebbe stato fatto dei collaboranti, spaziando, dalla negata genuinità delle relative dichiarazioni (viste come successione di atti meramente ripetitivi del contenuto delle iniziali propalazioni del VITALE e del DI CRISTINA, grazie alle manipolazioni degli inquirenti o alle forme di varia pubblicizzazione), alla contestata autonomia delle fonti, specie di quelle ultime in ordine di tempo, che si erano potute giovare di una previa cognizione delle risultanze del dibattimento di primo grado.

A tali preliminari rilievi, il ricorrente ha aggiunto, poi, una variegata casistica di reticenze, di contraddizioni, di menzogne, riguardanti questo o quel "pentito", tutte ricondotte nella riassuntiva doglianza del difetto logico e del vizio di motivazione, per avere il giudice del merito, ciononostante e malgrado espliciti riconoscimenti sulle evidenti tare delle



parti propalanti, elevato a rango di prova deduzioni talmente inficiate (motivi quinto e sesto principali; quinto, sesto, ottavo aggiunti), senza considerare, ancora, le numerose assoluzioni ottenute dal ricorrente in varie sedi giudiziarie. Sarebbe fatica vana seguire le dettagliate proposizioni critiche ricomprese in tale ed ampio contesto, del resto non esulanti dai limiti di una ripetizione della ricostruzione del fatto, che la Corte del merito ha pazientemente compiuto, ben rendendosi conto, e dandone atto, delle discrepanze e di altre lacune esistenti nei e fra i racconti resi dalle plurime fonti confidenziali, da cui ha pur tuttavia tratto, in primis, il dato rassicurante della inesistenza di una comune matrice fittizia, potendosi altrimenti supporre che una accorta regia avrebbe evitato lacune intrinseche e discrepanze reciproche, quelle stesse, difatti, poi, abilmente sfruttate da molti a fini difensivi.

I giudici del merito hanno in effetti accertato, con giudizio valutativo qui non rivedibile per

completezza e dignità di argomenti svolti, l'indipendenza delle singole fonti, ciascuna munita - naturalmente - di un bagaglio informativo più o meno ricco, ma comunque soggetto, anche in quelle meglio dotate, a possibili cadute di credibilità, per la difficoltà stessa di contenere e di organizzare sistematicamente, nel difetto di tracce scritte, la grande quantità di notizie possedute, donde l'accentuata e verosimile possibilità di confusioni e di inesatti ricordi, senza escludere talvolta l'interferenza di fattori fuorvianti.

Le Corti dei due gradi di merito si sono sforzate, dunque, di scindere il credibile dall'incredibile, con quel procedimento logico frazionato, di cui già si è parlato e che ha portato motivatamente all'accredito delle parti ritenute affidabili sia per ragioni intrinseche sia per la presenza del riscontro con altri elementi probatori, anche della stessa specie, in grado di conferire a dette parti il crisma dell'attendibilità. In ciò è consistita precipuamente la valutazione in fatto che, respingendo autentiche ed astratte catalogazioni di



assoluta e generalizzata affidabilità o di totale inutilizzabilità pratica, ha svolto il necessario vaglio critico caso per caso, nel quale sono restate comprese ed assorbite anche quelle ragioni di istintiva diffidenza richiamate nel ricorso quali prove del mendacio, certo non totalizzante, dei "pentiti".

Certo è che, secondo il condivisibile e plausibile apprezzamento del giudice del merito, la pluralità e la costanza delle accuse hanno posto in luce almeno numerosi tratti fondamentali comuni, coincidenti nell'attribuzione all'imputato di una elevata posizione (capo della famiglia di Porta Nuova e membro della commissione) in seno alla organizzazione mafiosa. Questo materiale è stato approfonditamente esaminato dalla Corte territoriale, in particolare, in duplice sede: nell'esame della partecipazione del CALO' alla stessa "cupola" (pagg. 1468 segg.), anche sotto il profilo del possibile coinvolgimento in delitti di omicidio, e nell'altro, a più vasto respiro, relativo ai delitti associativi ed in materia di



stupefacenti, in cui sono state anche esaminate e respinte ragioni di contestazione probatoria contenute nei motivi di appello (pagg. 2231 segg.). Le osservazioni compiute in entrambe le occasioni si integrano perfettamente a vicenda, e ne scaturisce un quadro d'insieme, nel cui ambito hanno trovato esatta collocazione, e debita valutazione coordinata, le fitte censure in ordine alla credibilità dei collaboranti (quelle stesse, sostanzialmente, poi riprodotte nel ricorso), sulle quali sono cadute congrue giustificazioni, atte ad attutirne i profili apparentemente più incisivi ed a definirne il livello di mera componente di una più ampia e composita rappresentazione, il cui esito finale è stato fondato sull'unanimità delle più rilevanti evidenze probatorie. E' da escludere, pertanto, che al riguardo possa esservi stata una valutazione monca e incompleta, del tipo di quella denunciata nel ricorso quale difetto di motivazione. In coerenza il contesto così ricostruito ha dato anche ragione della ritenuta unitarietà - già lo si è visto altrove -

St. D. M. L.

dell'organizzazione mafiosa di cui trattasi e del preciso ruolo in essa svolto dal ricorrente, restando impregiudicato, per gli annullamenti disposti da questa Corte, soltanto il problema dell'eventuale partecipazione, quale mandante o corresponsabile morale, a taluni omicidi.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire per quanto riguarda i reati afferenti agli stupefacenti. A proposito dei quali, l'accanita contestazione sulle modalità di formazione dell'ingente patrimonio personale (asseritamente di lecita provenienza) ha focalizzato la più parte dei rilievi critici sugli elementi probatori, che il giudice del merito, invece, ha assunto soltanto a concorrente sostegno dell'accusa, in realtà materiata di imponente convergenza di risultanze. Queste, infatti, vanno da quelle soggettive riferibili, anche qui, alla coincidenza delle dichiarazioni di molti collaboranti (ed anche per questa parte il tema delle discrasie in esse presente è stato assoggettato ad analitica valutazione dalla Corte), a quelle obiettive

relative alle interposizioni fittizie di cui l'imputato si avvalse per investimenti immobiliari e che sarebbero state superflue in caso di introiti leciti, al rinvenimento di esplosivi, droga ed armi in una villa acquistata nel reatino, alla compresenza di ROTOLO ANTONIO al momento dell'arresto dello stesso CALO' in un appartamento di Roma (risultato addirittura collegato da apparecchi ricetrasmittenti a quello del ROTOLO, noto trafficante in stupefacenti).

La valutazione globale delle risultanze processuali è stata, anche per tali reati, ampia ed approfondita ed ha tenuto conto, doverosamente, degli avversi spunti critici, peraltro frantumatisi in una gamma di isolate contrapposizioni dialettiche, al più inducenti a difformi apprezzamenti del fatto, ma inidonei a sostenere una fondata denuncia di un vizio logico-giuridico a carico della sentenza impugnata.

Né meno infondati risultano altri motivi di ricorso: da quello di manifesta inconsistenza, che ha additato come illegale il tramutamento

obbligatorio della formula assolutoria dubitativa in quella piena con preclusione quindi di un riesame del merito, all'altro denunciante l'erroneità della mantenuta distinzione giuridica tra reato associativo di tipo mafioso, avente come fine anche lo spaccio di stupefacenti, e reato associativo di cui all'art. 75 legge 685/75. Al riguardo è opportuno, ancora una volta, il rinvio alla parte generale della presente sentenza, in cui la questione, peraltro posta anche da altri ricorrenti, è stata risolta negativamente da questa Corte per tutti gli interessati.

Sul problema delle aggravanti del reato ex art. 416 bis, la sentenza, com'è noto, ha fornito una più che esauritiva motivazione in via generale (pag. 774 segg.) sia sotto il profilo dell'effettiva esistenza, addirittura intuitiva, delle correlative circostanze di fatto, che sotto quello legato all'introduzione delle nuove norme di cui alla precitata legge nr. 19 del 7.2.90.

Il ricorrente insiste nella sussistenza del difetto di motivazione, per essere stato l'esame condotto

con riferimento alla intera organizzazione denominata "cosa nostra", e non ai singoli raggruppamenti che ne facevano parte. Ma già è dubbia la correttezza di siffatta critica, posta com'è in relazione alla ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso. Comunque, si palesa evidente la sua fallacia, perché proprio dalle caratterizzazioni, peraltro comuni, degli organismi di base (l'uso di armi e di esplosivi, il metodo intimidatorio, il conseguimento di illeciti profitti destinati al reinvestimento), la organizzazione ritraeva, nel suo complesso, i dati contraddistintivi specifici, in una simbiosi esistenziale non prescindente, a parte l'effetto dell'incorporazione delle singole parti nel tutto, da modalità operative speculari.

La censura, quindi, va senz'altro rigettata.

Altrettanto deve dirsi quanto all'attribuita qualità di capo (meglio di dirigente) della organizzazione, postoché la relativa appagante motivazione si rinviene nella stessa e pregressa delineazione del ruolo effettivo avuto dal

G. M. Marleen

ricorrente nelle vicende in processo, di rilevanza tale da comportare necessariamente l'attribuzione della qualifica precisata, riferita sia alla "famiglia" di Porta Nuova, che alla qualità di membro della commissione.

In relazione al trattamento sanzionatorio, le doglianze variamente espresse non hanno parimenti fondamento. Va precisato, innanzitutto, che le richieste attenuanti generiche sono facilmente rinvenibili, per collegamento logico, nel cumulo delle notazioni negative concernenti la personalità dell'imputato, la gravità dei reati ascritti, la conclamata pericolosità sociale, l'assenza di circostanze altrimenti deponenti per una attenuazione della pena.

Il lamentato difetto di motivazione va escluso anche in ordine alla misura della pena; e parimenti è inconsistente la doglianza di omesso computo delle riduzioni di pena conseguenti all'assorbimento del reato di cui al capo 1 in quello di cui al capo 10 ed alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P..

Difatti, come risulta chiaramente dalla pag. 2241 della sentenza impugnata, di tali ragioni riduttive si è tenuto conto, ma, nel contempo, la Corte dell'appello ha ritenuto di dover accogliere il gravame del P.M. in ordine alla entità della sanzione inflitta in primo grado, così procedendo a una rinnovata commisurazione della pena per detto reato associativo di tipo mafioso, partendo da più elevata base e calcolando le sole aggravanti ritenute, escluse, appunto, l'aggravante del numero delle persone e la pena già inflitta per il reato associativo semplice. Tale procedimento si appalesa del tutto corretto mentre la complementare doglianza per l'accoglimento (parziale) dell'appello del P.M. si rivela, d'altra parte, palesemente generica.

Il CALO' ha lamentato ancora, come si è visto, il difetto di motivazione sul diniego della continuazione fra i reati associativi di tipo mafioso ed in materia di stupefacenti; ed in effetti la sentenza impugnata è muta al riguardo. Ma la questione non era stata posta nei motivi di

appello, e ciò giustifica il silenzio mantenuto dal secondo giudice.

Palesamente erronea, poi, è la censura in ordine alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna che il ricorrente ha inteso come applicata anche nei confronti di non condannati all'ergastolo. In realtà, come risulta chiaramente dal dispositivo della sentenza di primo grado, la pena suddetta è stata applicata - come doveva essere - esclusivamente a carico dei condannati alla pena dell'ergastolo e ciò si ricava inequivocabilmente dalla disposta affissione della sentenza nei comuni di residenza di costoro (pag. 6860 della sentenza di primo grado). Da tale disposto e dall'inequivoco tenore dell'art. 36 C.P. risulta, quindi, palese la delimitazione della pena accessoria ai soli soggetti che ne erano meritevoli.

In ordine, infine, alla doglianza per la condanna al risarcimento e alle spese a favore delle parti civili, valgono, a confutazione, le osservazioni che vengono svolte nella parte finale della

presente sentenza.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CAMPANELLA ATTILIO.

Condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e compravendita e detenzione delle sostanze medesime), ha denunciato difetto di motivazione sulla responsabilità, anche per omesso esame dei motivi di appello e per la ritenuta affidabilità dei collaboranti ANSELMO e CONIGLIO, non riscontrati e neppure certi nell'accusare il deducente, avendo il CONIGLIO, in particolare, accusato un non meglio identificato "Attilio", operante in Milano per conto dei GRADO. Ha censurato, poi, anche la natura di riscontro attribuita al suo riconoscimento fotografico ed a una comunicazione telefonica irrilevante, intercettata fra terzi.

Il ricorso non ha fondamento.

L'indagine probatoria condotta dalla Corte di secondo grado ha preso le mosse dalla indicazione, proveniente dal CONIGLIO, di un certo "Attilio",

descritto anche fisicamente, uso a spacciare stupefacenti, anche in cospicue quantità, per conto dei fratelli GRADO (cugini del CONTORNO), che operavano nella piazza di Milano. Una consegna rilevante, a dire del CONIGLIO, era stata fatta proprio a lui, da quell'Attilio, presso il locale ippodromo di S. Siro. Successivamente, il deducente aveva riconosciuto il predetto Attilio nell'immagine fotografica del CAMPANELLA, il quale aveva ammesso di conoscerlo unitamente ai GRADO.

Anche l'ANSELMO aveva similmente accusato il CAMPANELLA, descrivendolo, conformemente alla realtà, come un ex macellaio di Salerno, amante dei cavalli, che aveva cambiato tenore di vita grazie ad illecite attività.

Così accertata l'identificazione del CAMPANELLA nell'Attilio, nominato dalle due parti, significativamente coincidenti, la Corte dell'appello ha fatto leva, per un ulteriore riscontro, sul contenuto, di per sé indeterminato, di una telefonata scambiata fra un tale "Attilio" ed una certa Elsa, identificata poi in LODETTI

Salerno

ELSA. Costei aveva, però, precisato essere il suo interlocutore un uomo di circa cinquant'anni, di origine siciliana e dai capelli brizzolati, uso a chiedere di tale "Salvino", corrispondente al CONIGLIO, sicché era stato facile arrivare all'identità dell'"Attilio" con il CAMPANELLA.

Da questa risultanza, pertanto, la Corte di secondo grado ha tratto la conferma dei ripetuti contatti tra il CONIGLIO e l'imputato (non a caso la LODETTI aveva riferito all'interlocutore che il CONIGLIO era uscito per sbrigare una "commissione"). Combinando, poi, opportunamente i vari elementi di prova, ha potuto ascrivere le ragioni del proprio convincimento alla causale direttamente descritta dal collaborante (ed indirettamente dall'altro), e ciò sulla base di concordanze che dimostrano l'erroneità del contrario assunto del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CAMPANELLA CALOGERO.

Condannato nel giudizio di appello per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (in parziale riforma

della sentenza di primo grado, con cui era stato condannato per il reato di associazione per delinquere, capo 1), ha denunciato difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, essendo egli detenuto al momento della entrata in vigore della legge 641/82 e risultando, peraltro, incongrua ed inidonea la ritenuta prova della permanenza del vincolo, costituita dal semplice versamento di sovvenzioni a favore di condetenuiti non appartenenti, peraltro, al gruppo SANTAPAOLA. Ha similmente criticato, sotto il profilo della rilevanza logica, altri elementi in merito adottati dalla Corte dell'appello (chiamate in correità non riscontrate, intercettazioni telefoniche comunque anteriori a quella data). E con ulteriori motivi, ha dedotto eguale vizio sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti e sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Gli elementi di prova del vincolo associativo mantenuto dall'imputato con il clan SANTAPAOLA sono stati dettagliatamente ricordati dalla Corte

dell'appello (sistematiche sovvenzioni di denaro a favore di detenuti appartenenti allo stesso gruppo, accertati rapporti confidenziali con il SANTAPAOLA, intercettazioni telefoniche nelle quali il ricorrente era indicato con il nome di "Carletto", risultandone il ruolo rilevante rivestito nell'ambito di quella organizzazione, tanto da fungere da tramite per comunicare con il latitante capo, le rivelazioni del "pentito" PARISI SALVATORE). La Corte del merito ha perciò motivatamente desunto un intreccio di elementi incrociati, univocamente indicanti nell'imputato un esponente di punta del sodalizio catanese. E vale qui rammentare, in aggiunta, come nello stesso ricorso del SANTAPAOLA avverso la condanna per la c.d. "strage della Circonvallazione" sia stata riprodotta, sia pure a scopo difensivo, la lamentela del CAMPANELLA di non aver ricevuto avvertenze o disposizioni nell'imminenza di tale fatto. Si può derivare da ciò, indipendentemente da altri possibili risvolti, la diretta conferma del forte radicamento del CAMPANELLA nella cosca.

A ben vedere, peraltro, il ricorso ha inteso aggredire soprattutto la ritenuta colpevolezza per il reato di associazione di tipo mafioso, in esso sostenendosi che ogni elemento di accusa è comunque anteriore al 29.9.82, essendo il ricorrente a questa data, già detenuto.

Ma la Corte di secondo grado, considerato lo spessore del legame associativo nel caso dell'imputato, ha ritenuto che la temporanea condizione carceraria non fosse idonea alla interruzione del legame stesso, ciò desumendo, oltrech  dalle provate relazioni e dai suoi disinvolti comportamenti nell'ambiente carcerario, soprattutto dai riferimenti attuali versati nel giudizio d'appello dal CALDERONE e dal MANNOIA, concordi nell'assegnare all'accusato una protratta e mai venuta meno militanza nella predominante cosca catanese, malgrado le limitazioni forzatamente discendenti dalla restrizione in carcere, tanto pi  che questa non era stata di lunghissima durata.

Si   trattato, perci , di una valutazione di

merito, estesa ad ogni elemento acquisito, avverso la quale poco serve ricordare, coma ha fatto il ricorrente, che gli enunciati e principali elementi probatori sono cronologicamente anteriori alla data surricordata, essendone - difatti - stata considerata la protrazione in tempo posteriore, anche alla luce delle sopravvenute ed aggiornate fonti d'accusa.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, previo rinvio, quanto alle negate attenuanti generiche, alle considerazioni generali già formulate.

CANCELLIERE DOMENICO.

Condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10 assorbito il capo 1), premessi rilievi critici di comune tenore in ordine alla legalità dell'istruzione formale ed alla inosservanza dell'art. 192 N.C.P.P., ha lamentato l'omesso esame dei motivi d'appello e la mera riproduzione, nella sentenza di secondo grado, delle motivazioni della precedente, in particolare sulla ritenuta - ma da lui contestata - credibilità degli accusatori GASPARINI e MARINO MANNOIA. Si è

Domenico

doluto, poi, per il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione, sulla misura della pena e in ordine, infine, alla confermata misura di sicurezza.

Il ricorso non ha fondamento.

Sulle questioni afferenti alla regolarità dell'istruzione formale ed ai criteri, normativi e concreti, di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, è d'uopo il rinvio alle osservazioni generali diffusamente svolte da questa Corte sulle comuni censure di numerosi ricorrenti.

Per il resto, ed in punto di responsabilità, risulta infondato il rilievo di omessa delibazione dei motivi di appello, postoché la Corte del merito, sia pure con una valutazione riassuntiva e sintetica, ha mostrato di tenerne conto (pagg. 2254 - 2255), riesaminando alla loro luce gli elementi di accusa e confermandone la portata probatoria.

Ed in effetti il secondo giudice ha dettagliatamente riconsiderato il materiale acquisito - (la perdurante partecipazione alla

s.r.l. "Calcestruzzi Arenella" controllata dal RICCOBONO, il riconoscimento fotografico dell'imputato, espletato dal noto GASPARINI FRANCESCO e collegato alla riunione di mafiosi tenutasi il 30.4.81 nella villa del RICCOBONO, in cui si era parlato di droga e di rilevanti delitti commessi e da commettere; il mendace diniego dell'imputato di conoscere il RICCOBONO e gli altri presenti, le sopravvenute e coincidenti dichiarazioni del MARINO MANNOIA, che, personalmente conoscendolo, lo ha indicato come affiliato al sodalizio mafioso), - ritenendolo congruo e non inficiato dalla smentita del BUSCETTA al GASPARINI su altre circostanze, smentita determinata dal di lui interesse a negare la veridicità di fatti, per sé compromettenti, narrati dal secondo "pentito".

Nel complesso, dunque, e senza indulgere a minute considerazioni la Corte di secondo grado ha indicato i fondamenti essenziali della ritenuta colpevolezza, all'esito di un giudizio di fatto, esente da vizio logico-giuridico.

Sulle censure subordinate, va osservato che é stata fornita, sia pure in forma stringata una sufficiente motivazione sulla misura della pena e per il diniego delle attenuanti generiche, oltreché sul mantenimento della misura di sicurezza detentiva. E tale motivazione è per il suo contenuto idonea alla manifestazione del maturato convincimento che, nel richiamo all'entità del fatto ed alla personalità negativa e pericolosa del prevenuto, ha trovato legittimazione e supporto. Formalmente non risulta dedicata una esplicita motivazione alla non concessa attenuante ex art. 114 C.P., ma, in effetti, ciò non può concretare un reale vizio, risultando evidente, dal contesto esplicativo, la ragione del rifiuto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CANNIZZARO FRANCESCO.

E' stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1, e in questo assorbito il capo 7), di associazione per delinquere (capo 9, unificato per continuazione al capo 10); di associazione

finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo 13
assorbito il capo 17), di traffico di sostanze
stupefacenti (capo 22, assorbiti i capi 40 e 51) ed
ancora, di associazione per lo spaccio di
stupefacenti, di cui al capo 20, unificato per
continuazione al capo 22.

Ha proposto ricorso, deducendo, con i motivi
principali, il difetto di motivazione sulla
responsabilità relativamente ai reati associativi
di cui ai capi 9, 10, 13, 20, in particolare
deducendo, quanto ai capi 9 e 20, trattarsi di
associazioni operanti in Roma (e qui oggetto di
indagini da parte della Guardia di Finanza),
facenti capo, in ipotesi di accusa, ai fratelli
FERRERA, e per le quali sarebbe mancato il
riscontro degli elementi costitutivi del supposto
vincolo associativo. Non basterebbe all'uopo il
riferimento (comunque, anch'esso congetturale) a
singoli reati, come, del pari sarebbe difettata la
prova concernente la ritenuta partecipazione ad
esse del ricorrente, al più raggiunto da elementi
di accusa soltanto relativamente a due episodi di

S. M. S.

acquisto di stupefacenti (kg. 3,200 di eroina, ceduti da tale THOMAS ALAN e kg. 1 di cocaina, ceduto da tale CASTILLO), di cui non è stata provata la destinazione all'associazione. Comunque, resterebbe solo il problema (non risolto dal giudice di secondo grado) dell'arbitraria configurabilità di una associazione di tipo mafioso, accanto a quella finalizzata al traffico di stupefacenti, postoché soltanto di questi si tratta nel processo.

A parte ciò il ricorrente ha ulteriormente denunciato come viziata da difetto di motivazione la pretesa riconduzione dell'organizzazione romana - tramite il SANTAPAOLA polo di riferimento dei FERRERA - in quella denominata "cosa nostra" (capi 10 e 13), sottolineando l'illogica e sproporzionata valutazione, al riguardo, degli elementi utilizzati e la erronea svalutazione, per contro, di quelli scagionanti e, tra gli altri, di quelli forniti dal CALDERONE che gli aveva negato la qualità di "uomo d'onore".

Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto,

con riferimento al reato di cui al capo 22, il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità (da ritenersi, comunque, limitata ai soli due episodi di acquisto di droga di cui sopra, censurando variamente la credibilità degli accusatori THOMAS e DE RIZ e CASTILLO), nonché analogo vizio in ordine all'istanza volta a restringere la responsabilità per i reati associativi alla sola partecipazione. Altra doglianza è stata espressa in ordine alla reiezione dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione a tutti i reati ritenuti e non soltanto fra quelli associativi di cui ai capi 1, 9, 10 da un lato, e quelli residui, per altro verso. Ha lamentato, infine, la totale carenza motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Va premesso che non sono in discussione la competenza territoriale dell'A.G. palermitana (alla cui cognizione fu rimesso a suo tempo anche la materia processuale concernente i fatti commessi in

Roma) o la procedibilità di numerosi reati ascritti, per nessuno dei quali è stato invocato, difatti, il disposto all'art. 90 C.P.P. (del 1930). Tanto preliminarmente precisato, va altresì chiarito che, come risulta dalle pagg. 2259 - 2270 della sentenza d'appello, i numerosi capi di imputazione elevati e, poi, ritenuti a carico del CANNIZZARO sono il compendio di complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza e da altri organi di Polizia prevalentemente in Roma, ma anche altrove, che portarono alla luce fitte ed intricate ramificazioni criminali tra di loro collegate e riassuntivamente facenti capo a gruppi mafiosi (SANTAPAOLA e RICCOBONO, soprattutto) ed a sottogruppi ad essi subordinati (FERRERA, MUTOLO ecc.) interessati prevalentemente, anche se non esclusivamente, al traffico di sostanza stupefacenti.

Si accertò, sostanzialmente, che il ricorrente, unitamente ad altri imputati, faceva parte di una duplice organizzazione dedita a quei traffici, una operante in Roma sotto la direzione dei FERRERA,

l'altra, di maggiore spessore, operante in Sicilia sull'asse SANTAPAOLA - RICCOBONO, nella quale quella romana confluiva grazie alla presenza in entrambe dei FERRERA, imparentati e fortemente legati al SANTAPAOLA stesso.

Questa conclusione è stata raggiunta dalla Corte di secondo grado, in perfetta concordia con quella precedente, sulla base della coordinata visione non soltanto delle risultanze concernenti le personali posizioni del CANNIZZARO e dei due FERRERA (Francesco ed Antonio), ma altresì di quelle afferenti al SANTAPAOLA, al MUTOLO e ad altri imputati, nonché di quelle generali riguardanti il cospicuo traffico di stupefacenti tra la Sicilia e la Thailandia, paese dal quale le principali cosche siciliane (ed in prima fila quelle surrichiamate) largamente attingevano la materia destinata alla raffinazione nell'isola, servendosi di canali e di corrieri vari (il GASPARINI, l'ABBENANTE, il CASTILLO, MENDOZA, il DE RIZ e altri ancora).

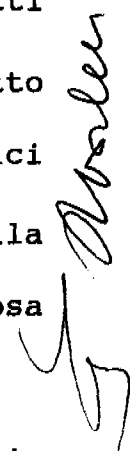
Stabilita questa premessa, ed in particolare accertata la consistenza dell'organizzazione

operante in Roma, all'uopo utilizzando i cospicui risultati delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza (implicitamente coinvolgente gli estremi del vincolo associativo fra i numerosi partecipi, senza necessità di una motivazione ex professo da parte del giudice), la Corte dell'appello ha potuto agevolmente inserirvi il ricorrente. Questi, infatti, è risultato essere stato chiamato in causa, fra l'altro, dalle concordanti dichiarazioni del THOMAS, del CASTILLO, del DE RIZ (vedansi al riguardo le pagg. 2271 - 2275 della sentenza impugnata) non soltanto quale destinatario della cessione di specifiche partite di droga, ma come soggetto coinvolto in un più vasto "giro" di affari della stessa natura, unitamente a GRAZIOLI SERGIO e ad altri. La Corte dell'appello, così, ha potuto concludere motivatamente per la sussistenza di plurimi elementi di indole varia a sostegno della prospettata ipotesi accusatoria, basata sulla sussistenza, appunto, di un articolato sodalizio attivamente presente nel commercio degli stupefacenti, in collegamento con quelle maggiori,

Arden

operanti in Sicilia (pagg. 2275 - 2284).

Al confronto, le censure del ricorrente non toccano la congruità di tali argomentazioni, che non sembrano aggredibili sotto il profilo del vizio logico-giuridico per l'evidente compiutezza della valutazione di merito, estesa, con appropriate confutazioni (pagg. 2270 - 2282) anche ai motivi di appello propugnanti la scarsa credibilità dei collaboranti predetti. Hanno, invece, inteso trarne spunti critici sotto i fondamentali aspetti dell'inconfigurabilità della associazione di tipo mafioso negli stessi fatti riguardanti il commercio della droga e del difetto di prova in ordine alla inclusione che i giudici dell'appello hanno ritenuto di fare della organizzazione romana in quella siciliana di "cosa nostra".



In realtà, le due censure, apparentemente scisse in separate direzioni, toccano la stessa materia, in quanto il problema della coesistenza di una associazione dalla doppia natura (di tipo mafioso e per traffico di droga) si innesta proprio

nell'altro relativo alla ricomprensione dell'organizzazione romana in quella più vasta capitanata del SANTAPAOLA, a sua volta parte del sodalizio denominato "cosa nostra".

Se, infatti, è vera l'iscrizione della prima nella seconda, è anche naturale credere (come, appunto, hanno stimato i giudici del merito) che alla organizzazione minore si estendessero le caratteristiche dell'altra (quasi una "casa madre"), in un mutuo scambio simbiotico, allargato ad ogni parte dell'agire mafioso proprio della maggiore.

Ed al riguardo la Corte di secondo grado ha dato atto della prova raccolta e del proprio convincimento maturato, spiegando alle pagg. 2284 - 2286 come il nesso fra i due gruppi illegali (già accertato al momento della declinatoria di competenza territoriale da parte del giudice romano) emergesse oltreché dalle indagini generali sopra menzionate e dai correlativi rapporti giudiziari, anche dalle dichiarazioni del noto "pentito" SALVATORE PARISI, in linea con le

autonome risultanze cui erano pervenuti gli organi inquirenti, e con quelle di PELLEGRITI GIUSEPPE. E' stato per di più precisato quanto a tali fonti propalanti, che in tanto le relative narrazioni hanno dato contributo probatorio ritenuto complessivamente utile, in quanto erano state riscontrate con le conformi ed autonome acquisizioni di polizia.

Alla luce di quanto precede è da escludere che la Corte di secondo grado sia caduta nel vizio di pretermissione di talune risultanze rilevanti, poiché al contrario appare che sono state tutte adeguatamente considerate. Né emerge un vizio logico di insufficiente o contraddittoria motivazione poiché ogni statuizione dal giudice dell'appello assunta, rispecchia, in realtà, l'iter ben decifrabile di un procedimento valutativo mantenuto nella sfera della insindacabile ragionevolezza.

Quanto alle censure cadenti sul trattamento sanzionatorio, va osservato che il problema della ulteriore eventuale continuazione tra il gruppo dei

reati associativi, per delinquere o di tipo mafioso (capi 1, 9, 10), già ritenuti in continuazione tra loro, e l'altro gruppo dei reati riguardanti gli stupefacenti (pure ritenuti in continuazione tra loro) era già stato valutato dalla Corte di primo grado (pag. 4383 della relativa sentenza) che aveva riconosciuto l'esistenza del medesimo disegno criminoso nei rispettivi ed autonomi ambiti precisati, escludendo invece l'ipotesi di un unico ed omnicomprensivo progetto criminoso, abbracciante l'intera gamma dei reati accertati.

Nei motivi di appello l'imputato aveva contrastato questo assunto sulla sola e generica affermazione che anche i delitti riguardanti gli stupefacenti debbono essere riguardati come parti di un complessivo disegno animatore. Ma il rilievo, non accompagnato da alcuna esplicazione giustificativa e perciò mantenuto nei limiti di una mera asserzione, incorreva nella inammissibilità manifesta, con la conseguenza che la Corte di secondo grado non poteva ritenersi obbligata a una specifica motivazione di rigetto, bastando il

riferimento, da essa fatto (pagg. 2286 della sentenza), alle motivazioni comuni formulate in tema di ammissibilità di continuazione tra reati associativi di tipo mafioso e reati in materia di stupefacenti, condizionata all'evidenziazione di positivi e specifici elementi di fatto, nella specie assenti per la stessa genericità della doglianza di parte.

Relativamente al motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche, va osservato, a comprova della sua infondatezza, che la sentenza ha espressamente motivato il rifiuto ponendo a base la negativa personalità dell'imputato, nella quale proposizione ha chiaramente compendiato le plurime motivazioni riferibili sia alla gravità ed alla rilevanza antisociale dei fatti ascritti, sia alla insussistenza di ragioni inducenti ad una mitigazione della pena, secondo uno schema adattabile, ed in effetti adattato alla quasi totalità delle posizioni esaminate, accomunate, del resto, dalla similarità dei tratti fondamentali propri.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

CANNIZZARO UMBERTO.

E' stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1, 9, 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, ed ai capi 13, 20, 22, pure unificati per continuazione.

Ha proposto ricorso, premettendo una diffusa rassegna degli elementi scagionanti illustrati nei motivi di appello quali il difetto di indizi sull'ascritta partecipazione al delitto associativo di tipo mafioso; la ritrattazione dibattimentale delle iniziali accuse del DATTILO; l'irrilevanza del vincolo parentale con il fratello Francesco e con i FERRERA; l'inesistenza di riferimenti accusatori nei suoi confronti; la non refluenza a suo carico del rinvenimento di droga in un negozio di Roma gestito in società con SERRA CARLO, giudizialmente attribuito a responsabilità esclusiva di costui; l'accertata legittimità dei movimenti finanziari su due conti correnti intrattenuti presso banche di Roma; l'irrilevanza delle dichiarazioni del PARISI nei suoi confronti.

Ha denunciato l'omessa considerazione di tali difese da parte del secondo giudice, l'ingiustificata ed immotivata equiparazione alla posizione del fratello Francesco, l'illogico coinvolgimento nelle responsabilità proprie del SERRA, la valutazione irragionevole e sproporzionata delle generiche accuse di GASPARINI e del CALDERONE.

Con un secondo mezzo, ha poi lamentato il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

La pur diligentissima e suggestiva formulazione delle doglianze non serve a dar corpo al vizio logico-giuridico additato a carico della sentenza impugnata. Questa si è sostanzialmente occupata delle circostanze di fatto valorizzate dalla difesa, ma le ha giudicate irrilevanti o le ha diversamente valutate, ad esse contrapponendo comunque, un coacervo di risultanze diverse. E sulla scorta di queste ultime ha potuto complessivamente maturare, del resto in concordia

con il primo giudice, un motivato convincimento di colpevolezza.

In sostanza, la Corte territoriale non ha negato o ha implicitamente ammesso, con riferimento ai rilievi contenuti nei motivi di appello, che il DATTILO avesse operato una ritrattazione dibattimentale (non soltanto nei confronti del ricorrente, ma anche di molti altri accusati) delle dichiarazioni istruttorie, ma tale ritrattazione è stata, tra l'altro considerata poco credibile per l'insussistenza di valide ragioni atte a giustificarla.

La stessa Corte ha anche tenuto presente che l'utenza telefonica nr. 456345 di Catania non fosse di pertinenza del padre del ricorrente, che l'imputato gestisse in Roma due negozi con connessi movimenti bancari, che per la droga trovata in uno di essi fosse stato processato e condannato il solo SERRA CARLO, suo socio, e, infine, che nessun possesso di armi fosse accertato a carico del deducente. Ma anche queste risultanze, al pari delle altre di consimile consistenza, sono state

ritenute scarsamente rilevanti, sul rilievo che altre e più consistenti erano le fonti della prova a carico.

Escluso, dunque, il prospettato difetto di motivazione, si deve constatare che la statuita responsabilità è stata basata su una serie di elementi probatori, in parte desunti da valutazioni difformi di circostanze pur utilizzate dalla difesa (la diversa consistenza, ad esempio, attribuita alle dichiarazioni accusatorie del DE RIZ, del GASPARINI, del PARISI, dal ricorrente ritenute invece, generiche o inaffidabili), ed in parte scaturenti da risultanze autonome, alle quali la Corte dell'appello ha creduto di poter assegnare motivatamente valenza di concorrenti prove di colpevolezza, secondo un coordinato inquadramento della materia processuale.

In definitiva, la posizione del ricorrente è stata giudicata non dissimile da quella del fratello Francesco, essendone stata ritenuta la comune appartenenza anzitutto alla organizzazione romana posta in luce dalle indagini della Guardia di

Finanza della capitale, e poi a quella più vasta diretta da SANTAPAOLA, attraverso il contributo dei FERRERA.

Tanto è stato accertato, con esauriente ed incensurabile motivazione, sulla base dei seguenti elementi;

- le ricordate indagini della Guardia di Finanza, compendiate nel rapporto principale nr. 55649 del 17.11.88;

- la dichiarazione di DE RIZ PIETRO, corroborata dal riconoscimento fotografico, secondo cui l'imputato fu invitato dal fratello Francesco e da GRAZIOLI SERGIO, alla sua presenza, a vendere cocaina "nel suo ambiente", invito declinato soltanto perché la "merce" non era apparsa buona; ed a tale riguardo la Corte dell'appello ha valutato credibile l'assunto del DE RIZ (personaggio pur giudicato poco affidabile in altre vicende giudiziarie soggette alla cognizione del Tribunale di Roma), esponendone le ragioni, e traendone argomentate riflessioni sul motivo di quel rifiuto, presupponente l'effettivo

coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione volta allo spaccio di stupefacenti;

- il rinvenimento di notevoli quantitativi di droga in uno dei negozi gestiti dal CANNIZZARO in società con SERRA CARLO. A tale proposito la Corte di Palermo ha ritenuto di desumere pesanti indizi a carico del ricorrente, pur essendo stato condannato per l'episodio il solo SERRA, considerando che non vi era alcun ostacolo nelle motivazioni della sentenza di condanna, essendosi questa occupata esclusivamente del prevenuto.

Ha aggiunto che la compartecipazione dell'imputato, almeno a livello di grave indiziarietà, poteva desumersi dalla effettiva confidenza di rapporti con il socio poiché anche questi era aggregato alla stessa organizzazione romana, secondo le indagini dei finanziari. E in più valeva anzi anche la sua notevole esperienza di affari e di vita, ben difficilmente compatibili con la pretesa estraneità al fatto, poco credibile anche per il comune inserimento in un ampio giro di relazioni compromettenti con esponenti della malavita

organizzata siciliana, napoletana e romana, come emerso da indagini della Polizia di Stato di Roma, risalenti all'anno 1981;

- una telefonata, intercettata, nella quale il CANNIZZARO dichiarava di avere la disponibilità di una quarantina di "chitarre" (parola di gergo, da intendersi per pistole), trattandosi di una risultanza certa, inquadrabile nelle predette indagini della Polizia di Stato e denotante i contorni dell'ambiente criminoso nel quale lo stesso imputato disinvoltamente si muoveva;

- le dichiarazioni del GASPARINI, che aveva indicato nell'imputato uno degli interessati, unitamente ai FERRERA, alla organizzazione di un traffico di cocaina, per cui era stata predisposta una riunione preparatoria, da tenersi in Ladispoli, poi andata deserta, ma comunque significativa del comune interesse ad una specifica attività in quel campo, ed in particolare nel settore del commercio di cocaina, e cioè della sostanza stupefacente di cui aveva parlato il DE RIZ ed analoga a quella rinvenuta nel negozio gestito in società con il

Alle

SERRA;

- la dichiarazione del PARISI, e i relativi accertamenti espletati sul conto del coimputato CANNIZZARO FRANCESCO ed estensibili anche al fratello Umberto.

A pag. 2300 dell'impugnata sentenza è stato chiarito, infine, il criterio interpretativo che ha indotto la Corte territoriale a ravvisare nelle circostanze analizzate quella pluralità di convergenti indizi che, grazie al riscontro reciproco, hanno trovato definitivo assestamento nel maturato giudizio di colpevolezza. La coordinata visione del materiale, esaminato alla luce di tutti i nessi di collegamento, ha portato ad una valutazione di insieme, in cui ha trovato coerente espressione il principio del libero convincimento, non inteso, come già rilevato, in senso indefinito ma sorretto dalla completa considerazione di tutte le risultanze.

Quanto al motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, va rilevato che il secondo giudice ha espressamente affermato la

immeritevolezza dell'imputato per qualsiasi attenuazione della pena, implicitamente legando il giudizio, secondo lo schema generale, alla gravità dei fatti ritenuti e alla inesistenza di elementi deponenti in senso contrario. La motivazione deve ritenersi, quindi, sufficiente, anche per la mancata deduzione di specifici argomenti in senso opposto.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

CAPIZZI BENEDETTO.

Condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1), in continuazione di quello associativo giudicato con sentenza in data 3.5.85 della Corte di Appello di Palermo, ha preliminarmente dedotto la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.. Ha lamentato, poi, l'erronea valutazione dei fatti ai fini della concessione delle attenuanti generiche e la ingiustificata valorizzazione di dichiarazioni accusatorie, non riscontrate e comunque concernenti fatti e circostanze anteriori al 29.9.82. Ha pure invocato l'applicazione dell'art. 90 V.C.P.P., in



relazione alla precedente condanna, denunciando, infine, il difetto di motivazione sulle ritenute aggravanti e sulla confermata misura di sicurezza. Il ricorso non ha fondamento.

La Corte territoriale ha innanzitutto ricordato i limiti e il valore del precedente giudicato, derivati dalle indagini inerenti al c.d. "blitz di Villagrazia" del 19.10.81, poste dal primo giudice a base della ritenuta colpevolezza, la quale era, peraltro fondata anche sulle coincidenti dichiarazioni accusatorie del CONTORNO, del CONIGLIO e dell'ANSELMO, che avevano indicato l'imputato essere elemento di spicco del gruppo facente capo ad ADELFRIO FRANCESCO, coinvolto anche in traffici di stupefacenti.

Muovendo da tali accertamenti indiscutibili, la stessa Corte si è posto il quesito se nella condotta del CAPIZZI, successiva ai fatti giudicati e comunque caratterizzata dallo stato di detenzione, intervenuto ancor prima dell'entrata in vigore della legge nr. 646/82, fossero ravvisabili gli estremi della permanenza del vincolo

ANSELMO

associativo già accertato, da considerare alla stregua della nuova disciplina.

E la risposta è stata affermativa, tenuto conto delle consistenti dichiarazioni dell'ANSELMO e del MARINO MANNOIA a sentire i quali l'imputato aveva mantenuto all'interno del carcere (dell'Ucciardone) stretti rapporti con personaggi mafiosi come GRECO LEONARDO, FASCELLA PIETRO, GAMBINO GIUSEPPE, FAZIO SALVATORE, i MADONIA e BONANNO. Nè si trattava, secondo il giudice dell'appello, di normali relazioni di vita collettiva, ma di veri e propri convegni (nei limiti, beninteso, consentiti dalla disciplina carceraria, peraltro assai elastica in quel penitenziario), aventi per oggetto temi di varia indole, comunque afferenti - ha detto il MARINO MANNOIA - all'organizzazione mafiosa ed alle sue vicende, e nei quali il CAPIZZI evidenziava la posizione di prestigio che gli derivava, paradossalmente, anche dal precedente accertamento giudiziario.

Le dedotte violazioni debbono ritenersi, dunque, insussistenti, dal momento che è stata

ragionatamente esclusa, innanzitutto, l'ipotesi della improcedibilità ex art. 90 V.C.P.P., per l'evidente diversità della condotta considerata in questo procedimento e perché, ancora, la valutazione delle fonti, già esattamente espletata secondo i criteri guida enunciati, da cui non v'è stato distacco alcuno, ha trovato in concreto specifici punti di appoggio nelle convergenti dichiarazioni succitate, l'una (ANSELMO) già positivamente riscontrata nel giudizio pregresso, l'altra (MARINO MANNOIA) accreditata anche dai dettagli informativi in essa ricompresi, ed entrambe dimostrative di situazioni di fatto, nelle quali il giudice di secondo grado ha meditatamente ravvisato, con insindacabile apprezzamento nel merito, gli estremi della condotta associativa.

Sulle censure concernenti le questioni delle aggravanti e delle attenuanti e della misura di sicurezza, è sufficiente il rinvio alla parte generale, nel difetto di particolarità soggettive.

E' appena il caso di avvertire, infine, che pur essendo stata contestata all'imputato l'aggravante

G. Mannoia

di cui all'art. 7 legge 575/65, non risulta che poi
ne sia stato tenuto conto nella determinazione
della pena, sia in primo grado che nel giudizio di
appello. Conseguentemente, non deve farsi luogo, al
riguardo, ad alcuna eliminazione di pena.

S. M. L.